

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

334° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	32
3 ^a - Affari esteri	»	51
7 ^a - Istruzione	»	56
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	61
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	62
10 ^a - Industria	»	66
11 ^a - Lavoro	»	70
12 ^a - Igiene e sanità	»	101
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	125

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	158
RAI-TV	»	171
Mafia	»	173
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	174

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	190
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	193
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	194
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	203
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	»	204

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	205
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0055º)

Il PRESIDENTE espone alcune questioni attinenti allo svolgimento dell'indagine conoscitiva presso i Parlamenti degli Stati Uniti d'America, della Spagna e della Svizzera in ordine alla quale è intervenuta l'autorizzazione, in linea di massima, del Presidente del Senato.

Prendono la parola i senatori VALENTINO, RUSSO, GRECO e CALLEGARO che propongono di approfondire gli aspetti tecnici dell'indagine al fine di predisporre un programma dettagliato.

La Giunta unanime conviene.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 6440/97 RG - 18733/96 RNR, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(R135 000, C21ª, 0057º)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 12 marzo e proseguito nelle sedute del 5 e 12 maggio e del 18 giugno 1998.

Il PRESIDENTE riassume brevemente i termini della questione, che attiene alle accuse rivolte dall'ex senatore Boso alla società Fininvest nel corso di una trasmissione televisiva.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori CALLEGARO, GRECO, RUSSO, FASSONE, BERTONI, VALENTINO, LUBRANO DI RICCO ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Greco è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal senatore Antonino Monteleone in relazione al procedimento penale n. 12414/97 R pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(R135 000, C21^a, 0065^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 28 aprile 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Antonino Monteleone, nei cui confronti è stata presentata querela da un medico che si è ritenuto diffamato da alcuni giudizi da lui pronunciati sul problema della fecondazione assistita, è stato ascoltato dalla Giunta nella seduta del 28 aprile 1998 e che, nella medesima seduta, la Giunta ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria procedente gli atti del procedimento, pervenuti il 25 giugno scorso.

Prendono quindi la parola i senatori RUSSO e VALENTINO, il quale propone che la Giunta acquisisca tutti gli interventi svolti dal senatore Monteleone, vice-presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, sia in Assemblea che in Commissione, nonchè eventuali interpellanze ed interrogazioni da lui presentate sul tema oggetto della querela.

La Giunta unanime conviene con la proposta avanzata dal senatore Valentino.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

277^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
MARCHETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato agli esteri Toia e agli interni Testa.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3296) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO)

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno 1998.

Il senatore ANDREOLLI ricorda che la questione è stata rimessa dalla Sottocommissione, essendo in questa sede insorte delle perplessità. Egli ribadisce di non avere nulla da eccepire nel merito del disegno di legge, ma le riserve concernono le deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, che hanno attirato l'attenzione anche della 5^a Commissione. Siccome poi si tratta di impegni internazionali prevedibili con largo anticipo, propone di esprimere un parere favorevole raccomandando al Governo per il futuro di adottare le relative iniziative in modo più tempestivo.

Il presidente MARCHETTI rammenta che perplessità erano state avanzate anche il relazione al finanziamento di opere edilizie da attuare presso il Ministero degli esteri.

Il sottosegretario TOIA dichiara di accogliere l'invito indicato dal senatore Andreolli affinché in futuro analoghe iniziative siano adottate in modo più tempestivo. Segnala poi che il ritardo della presentazione del disegno di legge si spiega con il tentativo svolto in precedenza di

far ospitare l'appuntamento internazionale in un'altra sede idonea. Questa soluzione si è però rilevata non praticabile ed è quindi insorta la necessità di adeguare le strutture esistenti del Ministero.

La Commissione quindi approva la proposta del relatore.

(3314) Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50 anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, richiamando le considerazioni già svolte in relazione al disegno di legge che precede. Propone pertanto di esprimere un parere di analogo contenuto.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti nel testo unificato, sospeso nella seduta del 25 giugno 1998.

All'articolo 11 il relatore GUERZONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Il senatore BESOSTRI domanda al relatore un chiarimento in merito al comma 6-*bis* del testo unificato. Analogo interrogativo propone il presidente MARCHETTI a proposito del proprio emendamento 11.3, al quale il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara di aggiungere la propria firma.

Il sottosegretario TESTA si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 11.1, subordinatamente all'accoglimento del comma 6-*bis*. Il suo parere è invece contrario sugli emendamenti 11.2 e 11.3, favorevole sugli identici emendamenti 11.4 e 11.11.

Il presidente MARCHETTI fa notare che, a proposito del comma 6-*bis* del testo unificato, non risultano presentati emendamenti. Precisa poi che mediante l'emendamento 11.3 viene affidato un maggior potere discrezionale al giudice amministrativo.

Il senatore PINGGERA manifesta delle riserve sull'emendamento 11.3, il quale semmai dovrebbe essere formulato in maniera più esplicita. Il senatore LUBRANO DI RICCO suggerisce che l'espulsione debba

intervenire in via immediata ovvero nel termine eventualmente stabilito mediante la sentenza. Le situazioni concrete possono richiedere una maggior elasticità applicativa. Il sottosegretario TESTA esprime la preoccupazione del Governo per situazioni che potrebbero ulteriormente alimentare casi di irregolarità. Il presidente MARCHETTI aggiunge che tale pericolo può verificarsi, in realtà, anche quando si preveda un termine fisso. Secondo il senatore BESOSTRI appare anomalo rispetto ai principi della giustizia amministrativa la rimessione al giudice della determinazione del termine; egli è pertanto favorevole alla fissazione di una data certa.

Il relatore GUERZONI, in adesione all'avviso espresso dal rappresentante del Governo, si dichiara favorevole agli identici emendamenti 11.4 e 11.5. Il senatore MAGGIORE sostiene che, in base all'emendamento stesso, è in sostanza l'autorità di pubblica sicurezza a decidere i tempi del provvedimento di espulsione. Manifesta quindi delle perplessità su quanto può accadere nel periodo anteriore, con pericoli di irregolarità. Il sottosegretario TESTA ritiene che i soggetti in questione continuino a soggiornare nel luogo precedentemente individuato; il questore sotto la propria responsabilità può comunque destinarli anche ad altro domicilio in attesa del provvedimento. Il senatore LUBRANO DI RICCO insiste affermando che in alcune circostanze l'espulsione immediata non è attuabile.

Il relatore GUERZONI considera inoltre in buona parte superflui gli identici emendamenti 11.5 e 11.9, valutati invece in senso favorevole dal sottosegretario TESTA. Il parere di entrambi è comunque contrario sui restanti emendamenti 11.6, 11.10, 11.12, 11.8 e 11.13. Il presidente MARCHETTI fa presente che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario sulle ultime due iniziative di modifica. In conseguenza di ciò, il relatore GUERZONI invita il senatore Lubrano di Ricco a ritirare l'emendamento 11.8; segnala altresì l'esigenza di provvedere al sostentamento dei soggetti richiedenti l'asilo in attesa della decisione sul ricorso, proponendo quindi l'accantonamento degli emendamenti 11.6 e 11.10. Il sottosegretario TESTA fa presente che la questione troverà una soluzione nell'ambito dell'articolo 15, il cui nuovo testo è all'esame del Governo.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira quindi l'emendamento 11.8 a condizione che la questione venga affrontata nell'ambito della nuova formulazione dell'articolo 15. La Commissione accoglie quindi l'emendamento 11.1. Respinto l'emendamento 11.2, sono accolti gli emendamenti 11.4 e 11.5, restando quindi assorbiti gli altri 11.11 e 11.9, mentre risultano ritirati gli emendamenti 11.3, 11.6 e 11.10. Il senatore BESOSTRI reputa superflui gli emendamenti 11.7 e 11.12, una volta acquisito che la Commissione è orientata ad accogliere il comma 6-*bis* del testo unificato. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira pertanto l'emendamento 11.7. Dichiarati quindi assorbiti gli ulteriori emendamenti, la Commissione accoglie l'articolo 11 nel testo modificato.

All'articolo 12, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA si esprimono in senso favorevole sugli identici emendamenti 12.2 e 12.3. Il RELATORE considera invece superfluo l'emendamento 12.1 invitando al suo ritiro i presentatori. Aderisce a questa proposta il senatore MAGGIORE. È approvato l'emendamento 12.2, rimanendo quindi assorbito l'emendamento 12.3 e poi accolto l'articolo 12 nel testo modificato.

All'articolo 13, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA si esprimono in senso favorevole sugli emendamenti 13.3 e 13.4. Il loro avviso è invece contrario sui restanti emendamenti 13.1 e 13.2. Il senatore MAGGIORE fa proprio l'emendamento 13.2, limitatamente alla sua prima parte. Il senatore PINGGERA ritiene preferibile l'articolo del testo unificato.

L'emendamento 13.3 è quindi accolto dalla Commissione, rimanendo assorbito il 13.4. È dichiarato decaduto l'emendamento 13.1, è respinto l'emendamento 13.2, limitatamente alla parte fatta propria dal senatore Maggiore, mentre è dichiarata decaduta la parte ulteriore. È accolto l'articolo 13 nel testo così modificato.

All'articolo 14 il relatore GUERZONI considera non necessaria la specificazione contenuta nell'emendamento 14.2. Il senatore MAGGIORE precisa che la sua iniziativa ha finalità di mero chiarimento. Il sottosegretario TESTA esprime in proposito la disponibilità del Governo. L'emendamento è quindi accolto.

Sull'emendamento 14.6 il sottosegretario TESTA si dichiara favorevole, contrario agli altri emendamenti 14.4 e 14.3, sui quali analogo è anche l'avviso del RELATORE. È dichiarato decaduto l'emendamento 14.1, è accolto l'emendamento 14.6, rimanendo assorbita l'analoga iniziativa 14.7. Sono respinti gli emendamenti 14.4 e 14.3, nonchè l'emendamento 14.5, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MAGGIORE. È quindi accolto l'articolo 14 nel testo modificato.

È accantonato l'esame dell'articolo 15 con i relativi emendamenti. All'articolo 16 il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA si esprimono in senso favorevole sugli emendamenti 16.2 e 16.3. Favorevole il RELATORE è inoltre sull'emendamento 16.5, sul quale il rappresentante del GOVERNO manifesta delle perplessità, rimettendosi tuttavia alla valutazione della Commissione. Il RELATORE si dice contrario all'emendamento 16.3 *bis*, dal momento che gli eventuali ricongiungimenti familiari potranno essere autorizzati ad altro titolo. Invita pertanto il senatore Lubrano Di Ricco a ritirare l'emendamento stesso, invito che viene accolto. Analoga raccomandazione viene recepita in relazione all'emendamento 16.2 *bis*. Sono accolti gli emendamenti 16.2, 16.3 (identico al 16.2) e 16.5, è dichiarato decaduto l'emendamento 16.1. È approvato l'articolo 16 nel testo modificato.

All'articolo 17 il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA esprimono parere contrario sull'emendamento 17.1. Il senatore MAGGIORE motiva l'emendamento stesso, sostenendo che la disposizione di cui al comma 4 va a danno dei cittadini italiani; invoca pertanto quanto meno parità di trattamento, rimuovendo l'assimilazione ai profughi. Il sottosegretario TESTA non nega l'esigenza sottolineata dal senatore Maggiore, ma pone altresì in evidenza il carattere umanitario della norma. Il senatore BESOSTRI ricorda che rimangono comunque applicabili i requisiti di reddito. L'emendamento è quindi respinto. È accolto l'articolo 17.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dà conto dell'emendamento 17.0.1, sul quale il RELATORE si manifesta tendenzialmente contrario. Il sottosegretario TESTA fa presente che l'esigenza è avvertita dal Governo, il quale sta provvedendo per il suo soddisfacimento. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento.

All'articolo 18 il RELATORE si dichiara favorevole all'emendamento 18.1. Analogo avviso esprime il SOTTOSEGRETARIO, il quale tuttavia preannuncia l'opportunità di una riformulazione della disposizione in vista dell'esame in Assemblea. L'emendamento è accolto, e così l'articolo nel testo modificato.

All'articolo 19 il relatore GUERZONI, ricordato che il proprio emendamento 19.1 è giustificato da esigenze di carattere tecnico, ritira la propria iniziativa. È quindi accolto l'articolo 19.

Il sottosegretario TESTA, in relazione all'articolo 15, precedentemente accantonato, fa presente che sono in corso consultazioni nell'ambito governativo onde definire un nuovo testo e calcolare gli eventuali oneri finanziari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

278^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti

(3179) LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che, da parte dei presentatori, era stata svolta l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2934, assunto come testo base.

Il relatore PELLEGRINO esprime parere contrario sugli emendamenti 0.0.1 e 0.0.2, i quali tendono ad introdurre misure cautelari *ante causam*. Nei giudizi di tipo impugnatorio, la tutela cautelare non è invece mai anteriore a tale fase. Per connessione preannuncia il proprio avviso favorevole sul successivo emendamento 3.23, presentato dai senatori Schifani e Pastore. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.12, particolarmente in relazione al terzo comma, in quanto essi modellano il processo amministrativo su quello civile, aspetto che finirebbe per determinare ulteriori ritardi, considerata la situazione degli organici e logistica dei Tar. Contrario è altresì il parere sull'emendamento 1.19 e contrario anche sull'emendamento 1.6, che indica un'esigenza recepita nell'emendamento 1.4 del relatore. Contrario è anche il parere sull'emendamento 1.8, mentre sull'emendamento 1.4 del relatore, dopo un'ulteriore riflessione dichiara di rimettersi all'avviso della Commissione, potendosi tale proposta ritenersi non più necessaria qualora venga approvato l'emendamento 1.3. Si dice inoltre favorevole all'emendamento 1.20 a condizione che esso venga riformulato espungendo la parola «autentiche», in modo da non modificare la prassi vigente. Contrario è altresì il suo parere sull'emendamento 1.21, dal momento che l'amministrazione è parte nel giudizio. Analogo avviso esprime in merito agli emendamenti 1.15 e 1.22; a questo proposito osserva che il comportamento omissivo dell'amministrazione dovrebbe essere valutato alla stregua dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

La senatrice DENTAMARO fa presente che però così non sempre accade. Riconosce questa circostanza il relatore, il quale non esclude l'opportunità di introdurre un rinvio espresso a tale disposizione. Sull'argomento intervengono anche il senatore SCHIFANI e il sottosegretario BETTINELLI.

Il relatore PELLEGRINO manifesta ancora avviso contrario sugli emendamenti 1.23, 1.2 e 1.13. Il suo parere è invece favorevole sull'emendamento 1.16, in quanto esso corregge un errore nel testo

del disegno di legge. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.7.

La senatrice DENTAMARO rileva che il testo del disegno di legge contiene già implicitamente il senso dell'iniziativa. Riconosce la circostanza il relatore e modifica pertanto il proprio parere in senso contrario. Il senatore BESOSTRI ritiene che l'occasione possa essere propizia per sopprimere l'istanza di fissazione dell'udienza, istituto che determina non poche anomalie nel processo amministrativo. Per il senatore SCHIFANI, nella prassi, la mancata presentazione dell'istanza è intesa però come abbandono del ricorso. Si dichiara favorevole alla soppressione di tale istituto la senatrice DENTAMARO nonché il RELATORE, il quale non esclude di poter elaborare un emendamento. Si rimette alla Commissione il sottosegretario BETTINELLI.

Il relatore PELLEGRINO esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.17, favorevole sull'emendamento 1.11, nuovamente contrario sull'emendamento 1.18 e nuovamente favorevole sugli emendamenti 1.9 e 1.10.

Sull'emendamento 0.0.1 interviene quindi il senatore BESOSTRI conformandosi all'avviso espresso dal relatore e giudicando non opportuna un'eccessiva estensione al processo amministrativo di istituti propri del rito civile. Contraria all'emendamento si dice anche la senatrice DENTAMARO anche in considerazione del fatto che una tutela *ante causam* potrebbe rivelarsi controproducente in una fase successiva del processo. L'emendamento è quindi respinto e rimane pertanto precluso l'emendamento 0.0.2. È dichiarato decaduto l'emendamento 1.1 mentre viene respinto l'emendamento 1.12.

Il senatore BESOSTRI si sofferma quindi sulle misure di tutela cautelare. Il presidente VILLONE, a questo proposito consiglia di rinviare la questione al momento dell'esame dell'emendamento 3.23. È accolto l'emendamento 1.3, è ritirato l'emendamento 1.19, è dichiarato decaduto l'emendamento 1.6 e precluso l'emendamento 1.8. È da ultimo ritirato l'emendamento 1.4 e quindi la Commissione accoglie l'emendamento 1.5. L'emendamento 1.20 è quindi accolto dalla Commissione nel testo riformulato, restando pertanto precluso l'emendamento 1.14.

Sull'emendamento 1.21 il senatore SCHIFANI precisa che era sua intenzione evitare che della disposizione del disegno di legge si fornisse un'interpretazione restrittiva; riformula pertanto l'emendamento stesso. Per il senatore BESOSTRI si tratta innanzitutto di evitare che giungano a decisione processi non sufficientemente istruiti. Secondo il sottosegretario BETTINELLI il termine di sessanta giorni dovrebbe intendersi come perentorio, al fine di evitare lungaggini procedurali. Il presidente VILLONE ritiene che, in tal caso la formulazione dovrebbe essere modificata. Il relatore PELLEGRINO e la senatrice DENTAMARO escludono invece che il termine stesso possa essere interpretato come peren-

torio, bensì soltanto fortemente sollecitatorio. L'emendamento 1.21, nuovo testo, è quindi accolto dalla Commissione.

Sono respinti gli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18; sono ritirati gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.13. Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.2 e 1.7; sono infine accolti gli emendamenti 1.16, 1.11, 1.9 e 1.10. È altresì approvato l'articolo 1 nel testo riformulato.

All'articolo 2 il relatore PELLEGRINO suggerisce di riformulare l'emendamento 2.3 in relazione ai ricorsi che non richiedono un'istruttoria. Sulla questione intervengono ripetutamente il sottosegretario BETTINELLI, il PRESIDENTE e il RELATORE. Il senatore BESOSTRI si riserva, da ultimo di riformulare l'emendamento stesso.

Il RELATORE invita poi la senatrice Pasquali a ritirare l'emendamento 2.5. Aderisce a questa sollecitazione la senatrice PASQUALI. Ancora il relatore PELLEGRINO si dichiara favorevole all'emendamento 2.4, purchè esso assuma una diversa collocazione, al primo periodo. Acconsente la senatrice PASQUALI. Contrario è altresì il suo parere sull'emendamento 2.6, mentre il suo avviso è favorevole sull'emendamento 2.2 a condizione che esso venga riformulato dal presentatore. Accoglie tale indicazione il senatore BESOSTRI. Sull'emendamento 2.7 il parere del relatore è infine favorevole.

Il senatore SCHIFANI, intervenendo sull'emendamento 2.6, precisa che esso intende reagire all'ipotesi di eventuale inerzia. Si dice favorevole all'emendamento stesso la senatrice DENTAMARO, che coglie l'occasione per insistere affinché si stabilisca un termine per la decisione del ricorso, non solo per la fissazione della camera di consiglio.

Il senatore BESOSTRI dà quindi lettura della riformulazione dell'emendamento 2.3, alla quale aderisce anche il senatore ROTELLI. L'emendamento 2.3 (nuovo testo) è quindi accolto, rimanendo pertanto precluso l'emendamento 2.1. Sull'emendamento 2.4 interviene il senatore MARCHETTI che si dichiara contrario ad una motivazione soltanto succinta; la motivazione deve essere invece adeguata alla natura dell'atto. Secondo il relatore PELLEGRINO motivazioni estese cooperano spesso alla lunghezza dei processi. L'emendamento 2.4 (nuovo testo) è accolto, previo annuncio di voto contrario del senatore MARCHETTI. Sull'emendamento 2.6 il sottosegretario BETTINELLI si rimette alla Commissione; l'emendamento stesso è quindi accolto. Ancora il sottosegretario Bettinelli, sull'emendamento 2.2 (nuovo testo), reputa preferibile la dizione del disegno di legge, diffidando di formulazioni elastiche. L'emendamento è comunque accolto dalla Commissione, la quale approva altresì l'articolo 2 nel testo modificato.

All'articolo 3 il RELATORE si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 3.23 mentre invita i rispettivi presentatori a ritirare gli identici emendamenti 3.1 e 3.15. I senatori ROTELLI e BESOSTRI

aderiscono. Il relatore PELLEGRINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 3.19 e 3.6, favorevole è invece il suo parere sull'emendamento 3.18. All'emendamento 3.9 che dispone la prestazione di una cauzione, il senatore BESOSTRI osserva che esso generalizza una norma di diritto positivo, vigente in alcune materie come l'edilizia popolare.

Il presidente VILLONE nota che la questione è di notevole rilevanza in quanto l'interesse economico sottostante non è sempre quantificabile e gli effetti dell'esecuzione possono anche essere irreversibili. Interviene anche il senatore LUBRANO DI RICCO sostenendo che la disposizione avrebbe conseguenze fortemente negative in campo ambientale, pregiudicando la capacità delle associazioni di impugnare atti amministrativi. Da ultimo il relatore PELLEGRINO invita il senatore Besostri a riconsiderare l'iniziativa, anche alla luce del proprio emendamento 3.3. Il senatore BESOSTRI si riserva di riesaminare l'emendamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425,
203 E 554**

Art. 11.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che ha competenza esclusiva».

11.1

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per motivi di giustizia», con le seguenti: «a norma dell'articolo 10, comma 2».

11.2

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 3, sostituire le parole: «in via immediata» con le seguenti: «entro il termine indicato dalla sentenza».

11.3

MARCHETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «in via immediata» con le seguenti: «entro quindici giorni».

11.4

LUBRANO DI RICCO

11.11 (Identico all'em. 11.4)

DIANA Lino

Al comma 4, dopo le parole: «In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3» inserire le seguenti: «, salvi i casi di forza maggiore».

11.5

LUBRANO DI RICCO

11.9 (Identico all'em. 11.5)

DIANA Lino

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Qualora il procedimento» fino alle parole: «commissione centrale».

11.6

LUBRANO DI RICCO

11.10 (Identico all'em. 11.6)

DIANA Lino

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l'esistenza delle circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a tutti gli effetti l'analogica decisione della Commissione».

11.7

LUBRANO DI RICCO

11.12 (Identico all'em. 11.7)

DIANA Lino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo».

11.8

LUBRANO DI RICCO

11.13 (Identico all'em. 11.8)

DIANA Lino

Art. 12.

Al comma 2, sostituire le parole: «Il rifugiato» con le altre: «Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo».

12.2

LUBRANO DI RICCO

12.3 (Identico all'em. 12.2)

DIANA Lino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il permesso di soggiorno è revocato nel caso in cui la commissione centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo».

12.1

PASTORE, MAGGIORE

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «prima di ogni scadenza quinquennale» con le altre: «prima della scadenza».

13.3

LUBRANO DI RICCO

13.4 (Identico all'em. 13.3)

DIANA Lino

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

13.1

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione», con le altre: «conferma, su richiesta, il permesso di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione. Tale permesso è rinnovabile periodicamente finchè sussistano le condizioni presupposto del riconoscimento del diritto d'asilo».

13.2

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Art. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11».

14.2

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole: «qualora accerti che non sussistono più le condizioni» con le altre: «verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni»; sostituire le parole da: «ovvero qualora ricorrano» fino a: «Ginevra», con le altre: «e l'eventuale ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra»; sostituire le parole: «può dichiarare» con le altre: «riscontrata la cessazione delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto d'asilo o l'eventuale verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione centrale dichiara».

14.1

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno».

14.6

LUBRANO DI RICCO

14.7 (Identico all'em. 14.6)

DIANA Lino

Sopprimere il comma 5.

14.4

PASTORE, MAGGIORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Contro la decisione negativa di verifica e contro quella che accerta l'estinzione del diritto di asilo è ammesso ricorso al TAR del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dalla notifica della decisione».

14.3

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

14.5

PASTORE, MAGGIORE

Art. 16.

Al comma 1, sostituire la parola: «rifugiato» con le altre: «titolare del diritto di asilo». Conseguentemente, riformulare la rubrica dell'articolo.

16.2

LUBRANO DI RICCO

16.3 (Identico all'em. 16.2)

DIANA Lino

Al comma 1, dopo la parola: «Il rifugiato» aggiungere le seguenti: «e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria».

16.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, e qualora ciò risponda a inderogabili esigenze di equità o ragioni umanitarie, può essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli indicati nel presente comma».

16.3-bis

LUBRANO DI RICCO

16.4 (Identico all'em. 16.3-bis)

DIANA Lino

Al comma 4, dopo le parole: «lavoro subordinato», inserire le seguenti parole: «ivi compreso il diritto alle forme di assunzione obbligatoria riservate agli invalidi riconosciuti».

16.2-bis

LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, dopo le parole: «familiari ricongiunti», inserire le seguenti: «entro il terzo grado».

16.1

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Art. 17.

Sopprimere il comma 4.

17.1

PASTORE, MAGGIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo delle associazioni e degli organismi umanitari. L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto ministeriale su istanza delle associazioni aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o degli organismi internazionali operanti in Italia, previa dimostrazione dell'attività svolta nel settore negli ultimi tre anni.

2. Le associazioni e gli organismi internazionali di cui al precedente comma possono esercitare le facoltà previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 241 del 1990, possono intervenire davanti alla giurisdizione amministrativa nei giudizi per l'annullamento di atti amministrativi adottati in violazione della presente legge».

17.0.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 18.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente».

18.1

PASTORE, MAGGIORE

Art. 19.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge».

19.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934**Art. 1.**

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è inserito il seguente:

“Art. 20-*bis.* – *I.* Chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per valere il suo diritto o il suo interesse legittimo in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al presidente del tribunale amministrativo regionale i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

2. Il presidente del tribunale o, nei tribunali divisi in sezioni, il presidente di sezione designa senza ritardo il giudice istruttore, il quale provvede ai sensi dell'articolo 669 – *sexies* del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del ricorso egli fissa un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e della domanda incidentale, il cui deposito deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notifica.

3. La misura accordata in via provvisoria dal giudice istruttore perde efficacia con la pronuncia da parte del collegio sull'istanza incidentale, la cui trattazione deve essere fissata alla prima camera di consiglio immediatamente dopo il deposito del ricorso, fermo il decorso di almeno cinque giorni dall'ultima notificazione.

4. Il giudice istruttore dà altresì corso ai procedimenti di istruzione preventiva di cui agli articoli da 692 a 699 del codice di procedura civile».

0.0.1

ROTELLI, PASTORE

0.0.2 (Identico all'em. 0.01)

BESOSTRI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

“Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notificazione. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, ove sia stato notificato o comunque comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui quest'ultimo intende avvalersi in giudizio.

L'amministrazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato e tutti quelli di cui l'amministrazione intende avvalersi in giudizio.

Il presidente del tribunale amministrativo ovvero il presidente della sezione designano un giudice, che provvede all'assunzione dei mezzi di prova e che, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione della causa. Trovano a tal fine applicazione gli articoli da 191 a 227, da 244 a 266 e da 696 a 699 del codice di procedura civile”.

2. Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abrogato».

1.1

ROTELLI, PASTORE

1.12 (Identico all'em. 1.1)

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato ove notificato o comunicato al ricorrente e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «all'amministrazione resistente».

1.19

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, primo capoverso, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «quanto meno, egli».

1.6

GASPERINI

Al comma 1, primo capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: del rifiuto dell'amministrazione», con le seguenti: «della richiesta all'amministrazione».

1.8

BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «il provvedimento» con le seguenti: «l'eventuale provvedimento».

1.5

IL RELATORE

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «anche in copie autentiche».

1.20

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «anche in copia».

1.20 (Nuovo testo)

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «copie autentiche» con le seguenti «copie conformi».

1.14

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «tutti quelli di cui l'amministrazione intende avvalersi in giudizio», con le seguenti: «quelli che comunque possono essere utili al giudizio».

1.21

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «tutti quelli di cui l'amministrazione intende avvalersi in giudizio», con le seguenti: «quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio».

1.21 (Nuovo testo)

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «un magistrato da lui delegato» con le seguenti «il magistrato da lui nominato relatore».

1.15

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: «ordina», fino ad: «opportuni», con le seguenti: «dispone l'acquisizione degli atti di cui al comma precedente contestualmente nominando un commissario per l'ulteriore inadempimento».

1.22

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: «ordina», fino a: «opportuni», con le seguenti: «dispone l'acquisizione degli atti di cui al comma precedente».

1.23

SCHIFANI, PASTORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni. Nei giudizi di cui alle disposizioni precedenti si applica l'articolo 356 del codice di procedura civile».

1.2

ROTELLI, PASTORE

1.13 (Identico all'em. 1.2)

BESOSTRI

Al comma 2, sostituire le parole: «il secondo comma» con le seguenti «il terzo comma».

1.16

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 2, capoverso, aggiungere il seguente periodo: «L'intervento istruttorio è possibile esclusivamente in presenza dell'istanza di fissazione dell'udienza».

1.7

GASPERINI

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è nominato il giudice istruttore».

1.17

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Mediante ordinanza può altresì essere ordinato dal Presidente della Sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e mezzi istruttori già acquisiti dal Giudice di primo grado».

1.11

BESOSTRI

Sopprimere il comma 3.

1.18

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 3, capoverso, dopo le parole: «sono trasmessi», inserire le seguenti: «senza indugio».

1.9

BESOSTRI

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione».

1.10

BESOSTRI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Art. 21-bis. – 1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono istruiti, ove la causa non sia matura per la decisione, a norma dell'articolo 21, quarto comma e successivamente decisi in camera di consiglio, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Ove l'istruzione non sia necessaria sono decisi in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta».

2.1

ROTELLI, PASTORE

2.3 (Identico all'em. 2.1)

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nel caso che il collegio ritenga necessaria un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori».

2.3 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «il silenzio dell'amministrazione», con le seguenti: «il rifiuto dell'amministrazione di provvedere in ordine a un'istanza a essa presentata, ovvero il silenzio serbato a fronte dell'istanza stessa».

2.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, primo capoverso, al secondo periodo, dopo le parole: «la decisione» inserire le seguenti «succintamente motivata».

2.4

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo, dopo le parole: «sono decisi» inserire le seguenti «con ordinanza succintamente motivata».

2.4 (Nuovo testo)

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «sussistendone i presupposti».

2.6

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «entro un dato termine», con le seguenti: «entro un congruo termine comunque non superiore a 30 giorni».

2.2

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «entro un dato termine», con le seguenti: «di norma entro un termine non superiore a 30 giorni».

2.2 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e condanna l'amministrazione alle spese».

2.7

SCHIFANI, PASTORE

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è sostituito dai seguenti:

“Se il ricorrente, allegando danni gravi ed irreparabili dall'esecuzione del provvedimento impugnato ovvero dal diniego di atti richiesti o dal comportamento inerte dell'amministrazione, chiede l'emanazione di misure cautelari, il tribunale amministrativo si pronuncia con ordinanza in camera di consiglio con motivazione che, oltre ai danni illustrati, manifesti le ragioni in fatto e diritto che, ad un primo esame, inducano a ritenere che il ricorso possa essere rispettivamente accolto o respinto nel merito. In entrambi i casi può essere disposta la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione.

In sede di decisione della domanda cautelare il tribunale, accertata la completezza del contraddittorio, può definire il giudizio nel merito ai sensi dell'articolo 26, ove la causa sia matura per la decisione e non presenti profili di particolare difficoltà in fatto e in diritto. In tal caso il Tribunale, previo avviso alle parti, le invita alla immediata discussione del merito ovvero assegna termine per il deposito di memorie, rinviando a successiva camera di consiglio.

La successiva sentenza che definisce il merito può essere redatta in forma abbreviata”».

3.1

ROTELLI, PASTORE

3.15 (Identico all'em. 3.1)

BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se il ricorrente, allegando un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio».

3.3

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.19

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'ordinanza è motivata con riguardo alla valutazione dei danni allegati e alla sommaria delibazione delle questioni di diritto rilevanti».

3.6

DENTAMARO

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dei danni allegati», con le seguenti: «del pregiudizio allegato», nonché la parola: «certezza» con la seguente: «probabilità».

3.4

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «primo», con la seguente: «sommario».

3.18

BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «una ragionevole certezza del buon esito del ricorso», con le seguenti: «ritenere che il ricorso abbia ragionevoli probabilità di essere accolto. Nel caso che dall'esecuzione dell'atto derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare».

3.9

BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «certezza sul buon esito», con le seguenti: «preliminare giudizio positivo sulla fondatezza».

3.24

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un ordinamento cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata».

3.23

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: «contraddittorio», inserire le seguenti: «e dell'istruttoria»; dopo la parola: «presupposti», inserire le seguenti: «sentite sul punto le parti costituite».

3.7

DENTAMARO

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In caso di estrema gravità ed urgenza, misure cautelari possono essere adottate dal presidente su istanza di parte. Nell'udienza immediatamente successiva il tribunale amministrativo regionale provvede collegialmente sull'istanza cautelare».

3.20

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso, con il seguente: «La tassazione del soccombente è rimessa anche nella fase cautelare alla statuizione definitiva. In caso di accoglimento dell'istanza, la pubblica amministrazione provvede anche alle spese della parentesi cautelare».

3.5

GASPERINI

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Le spese della fase cautelare vengono liquidate in occasione della sentenza di merito, nella quale si terrà conto dell'incidenza e dell'esito dell'istanza cautelare nell'economia di tutto il giudizio».

3.11

BESOSTRI

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: «rigetta», a: «irricevibili», con le seguenti: «decide sulla domanda cautelare o sull'appello contro un'ordinanza cautelare».

3.8

DENTAMARO

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «della richiesta cautelare» con le seguenti: «o di rigetto dell'istanza cautelare».

3.21

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, quarto capoverso, dopo la parola: «cautelare», inserire le seguenti: «provvede sulle spese del procedimento cautelare a norma dell'ultimo comma dell'articolo 26 e».

3.25

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso.

3.22

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sesto capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «con istanza motivata» inserire le seguenti: «e notificata alle altre parti».

3.12

BESOSTRI

Al comma 1, sesto capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: «il funzionario» con le seguenti: «l'ufficio».

3.17

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «ed eventualmente sulle relative spese».

3.13

BESOSTRI

3.2 (Identico all'em. 3.13)

ROTELLI, PASTORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora le esigenze cautelari non possano utilmente essere tutelate nei tempi necessari alla delibazione in camera di consiglio il Presidente del TAR o il giudice relatore da lui designato su ricorso delle parti interessate può accordare, anche *inaudita altera parte*, misure interinali che perdono efficacia con la pronuncia sulla istanza cautelare; la camera di consiglio, per la trattazione dell'istanza cautelare deve essere fissata non oltre 10 giorni dalla data di emissione delle misure interinali di cui al precedente periodo».

3.10

BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I ricorsi pendenti da oltre 10 anni sono dichiarati estinti se non se ne chiede la decisione con apposita istanza presentata entro 30 giorni.

Entrambi i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali ricorsi, da fissare nel termine perentorio di 5 anni dalla data di deposito dell'istanza che ne chiede la trattazione, sono decisi dal giudice amministrativo, quale giudice unico, con sentenza succintamente motivata rispetto ai soli punti ritenuti decisivi, previo breve richiamo ai fatti di causa.».

3.26

LUBRANO DI RICCO

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

308^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 giugno 1998.

Si riprende l'esame dell'emendamento 12.900, riferito al disegno di legge n. 2207, assunto come testo-base.

Il senatore RUSSO illustra il subemendamento 12.900/2, sottolineando come tale sua proposta emendativa, riprendendo i rilievi formulati dal senatore Centaro nel corso del dibattito svoltosi sulle problematiche sottese al comma 3 dell'articolo 16-bis introdotto dall'articolo 12, potrebbe costituire una soluzione equilibrata che contempera le diverse esigenze sulle quali è stata richiamata l'attenzione.

Il senatore CENTARO illustra il subemendamento 12.900/1 evidenziando come esso si muova nella stessa prospettiva del subemendamento

12.900/2, caratterizzandosi peraltro per la ulteriore previsione che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione possa essere consultato, ma non acquisito, da ciascuno degli uffici del pubblico ministero che procedono ad indagini per i fatti cui si riferiscono le dichiarazioni in esso riportate ed altresì dall'autorità giudiziaria incaricata del coordinamento delle indagini.

Prende quindi brevemente la parola il senatore VALENTINO il quale sottolinea l'opportunità della previsione contenuta nel subemendamento 12.900/1 che consentirebbe la consultazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ai soggetti ivi indicati fra i quali rientra, tra l'altro, il procuratore nazionale antimafia nei cui confronti la suddetta previsione appare sicuramente opportuna.

Il senatore SENESE osserva che i profili da ultimo evidenziati dal senatore Valentino sono già oggetto di apposita disciplina ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

Il senatore CIRAMI manifesta perplessità sulle conseguenze che potrebbero derivare dall'applicazione del disposto dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

Il relatore FOLLIERI esprime poi parere favorevole al subemendamento 12.900/2 e parere contrario al subemendamento 12.900/1.

Il sottosegretario AYALA concorda.

Il senatore SENESE annuncia il voto contrario sul subemendamento 12.900/1 in quanto, pur comprendendo l'esigenza di evitare il rischio che attraverso l'applicazione dell'articolo 117 del codice di procedura penale determinati contenuti affluiscono nel fascicolo del pubblico ministero, ritiene però che l'approvazione del subemendamento in votazione – che, laddove prevede la sola consultazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, derogherebbe al disposto del citato articolo 117 – pregiudicherebbe la parità tra le parti del processo in quanto attraverso la consultazione il pubblico ministero comunque potrebbe acquisire dati e informazioni che sarebbero preclusi alla difesa.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole sul subemendamento 12.900/1 non condividendo le perplessità sollevate dal senatore Senese e rilevando che la possibilità della consultazione nel suo complesso appare assolutamente necessaria per quanto riguarda il ruolo del procuratore nazionale antimafia e varrebbe inoltre a consentire agli uffici procedenti la migliore comprensione dei singoli estratti del verbale illustrativo afferenti ai diversi procedimenti.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto favorevole sul subemendamento 12.900/1 ritenendo che non possa suscitare preoccupazione il fatto che il pubblico ministero acquisisca ulteriori dati ed informazioni me-

dianete la consultazione del verbale illustrativo e che, al contrario, si dovrebbe maggiormente temere che contenuti ulteriori del verbale possano, sebbene in modo incidentale, venire a conoscenza dell'organo decidente e in questo modo influire sul suo libero convincimento.

Posto ai voti è poi respinto il subemendamento 12.900/1.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 12.900/2.

Si passa, poi, alla votazione della seconda parte dell'emendamento 12.900.

Il senatore RUSSO annuncia il proprio voto contrario su tale parte motivato – in particolare – dalla preoccupazione che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione possa impedire anche l'utilizzabilità di dichiarazioni a favore di persone diverse dal dichiarante. Ritiene che l'esistenza di un contrasto eventuale tra il contenuto del verbale e altre dichiarazioni debba essere affrontato, invece, sulla scorta del ricorso ad una adeguata motivazione da parte del magistrato che ne ritiene comunque l'attendibilità.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento 12.900 tuttavia, prendendo atto della problematica che tale proposta normativa involge, suggerisce una riformulazione finalizzata a prevedere che quando le dichiarazioni rivestono carattere di novità rispetto al contenuto del verbale di collaborazione, si applicano gli articoli 13-*quater*, commi 1 e 2, e 16-*quinquies*, come risultanti dal testo esaminato in Commissione.

Il sottosegretario AYALA è del pari contrario e si richiama all'articolo 238 del codice di procedura penale il quale costituisce – egli osserva – la norma di riferimento per stabilire che l'acquisizione dei verbali di prova di altri procedimenti deve essere subordinata al vaglio del contraddittorio: al di fuori di tale garanzia – come si realizzerebbe nel caso in questione – verrebbe a crearsi uno squilibrio che egli giudica inaccettabile.

Il senatore VALENTINO richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che soltanto la sanzione della inutilizzabilità riveste reale efficacia: le altre ipotesi delineate dal dibattito non appaiono altrettanto rigorose. Sottolinea, comunque, l'esigenza di una riflessione.

Il relatore FOLLIERI ritiene che la parte dell'emendamento in votazione sia suscettibile di valutazioni insieme ai successivi emendamenti aggiuntivi, volti a modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale: pertanto la modifica potrebbe non essere necessaria qualora l'articolo 192 venisse modificato.

Il senatore RUSSO invita a rinunciare all'ultima parte dell'emendamento 12.900, per poterla affrontare in un successivo dibattito. Si richiama nuovamente all'opportunità di lavorare ad una ipotesi che si riferisca più specificamente all'onere di motivazione del giudice in caso di utilizzazione di dichiarazioni che eccedono il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Il senatore CIRAMI invita la Commissione ad approfondire il rapporto fra termine entro il quale deve essere redatto il verbale illustrativo in questione e le dichiarazioni rese successivamente.

Il presidente ZECCHINO propone allora di accantonare la seconda parte dell'emendamento 12.900 per verificare sia la possibilità di procedere in connessione con gli emendamenti successivi di modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, sia di rielaborarla in maniera autonoma.

Dopo interventi del relatore FOLLIERI – favorevole ad un accantonamento per connessione con le proposte di modifica all'articolo 192 del codice di rito – e RUSSO – favorevole all'accantonamento, ma per una rielaborazione autonomamente effettuata – il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 12,55.

309 Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
SENESE*

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

*(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si procede all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

Il relatore FOLLIERI aggiunge la sua firma all'emendamento 12.0.1 per la parte non preclusa dalla votazione dell'articolo 8 del testo in esame, e rinuncia ad illustrarlo proponendone l'accantonamento.

Conviene la Commissione.

Il relatore FOLLIERI illustra quindi gli emendamenti 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.5 e modifica la prima di tali proposte emendative inserendo dopo le parole «incarico conferitogli, se» le altre «, nello stesso procedimento»,.

Il relatore sottolinea come gli emendamenti in questione siano volti ad impedire che il difensore di un determinato imputato, che riveste la qualifica di collaboratore di giustizia, possa assumere la difesa di altra persona, coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso ovvero di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) del codice di procedura penale, quando anche quest'ultima persona appartiene a coloro che collaborano con la giustizia.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 12.0.4, ritenendo peraltro che sarebbe opportuno che il divieto previsto da tale proposta emendativa venisse inserito direttamente nel codice di procedura penale e sottolineando, in particolare, il fatto che questo emendamento sanziona esplicitamente con la nullità degli atti compiuti il mancato rispetto del suddetto divieto.

Segue quindi un breve intervento del senatore CIRAMI il quale evidenzia l'importanza di proposte emendative dirette ad evitare che la presenza di un unico difensore di più collaboranti determini situazioni in cui appare elevato il rischio di concertazioni tali da compromettere la genuinità delle dichiarazioni.

Il relatore FOLLIERI illustra poi gli emendamenti 12.0.6, 12.0.9 – al quale aggiunge la propria firma il senatore CIRAMI –, 12.0.11 e 12.0.14. Modifica quindi l'emendamento 12.0.6, inserendo, nell'articolo 186-*bis* ivi richiamato, dopo le parole «contenute in » le parole «nel titolo primo di questo libro», e l'emendamento 12.0.9 sopprimendo le parole «altri e diversi».

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.13 e, quanto alle motivazioni che rendono di essenziale importanza una modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale nel senso prospettato da tali proposte, si rifà alle considerazioni che i senatori del Gruppo Forza Italia già ebbero modo di svolgere in sede di discussione sulla riforma dell'articolo 513 dello stesso codice che, originariamente, avrebbe dovuto incidere anche sul tema della modifica del citato articolo 192.

Il senatore VALENTINO aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.12 e rinuncia ad illustrare tale emendamento, nonché l'emendamento 12.0.10.

Il senatore CIRAMI aggiunge la sua firma all'emendamento 12.0.14 e illustra l'emendamento 12.0.15 volto ad introdurre norme dirette a favorire il fenomeno della dissociazione dall'appartenenza alle associazioni di stampo mafioso, riprendendo un modello che venne già sperimentato con successo nella lotta contro il terrorismo. Va sottolineato che i benefici previsti dalle disposizioni in questione potrebbero essere applicati solo con specifico riferimento a chi risulta imputato, condannato o autore ancora non identificato di reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero a chi risulta indiziato o indiziabile ai sensi della legge n. 575 del 1965; tali benefici non potrebbero quindi applicarsi in relazione alla commissione di delitti diversi da quello della pura e semplice appartenenza all'associazione di stampo mafioso. Scopo dell'emendamento è quello di introdurre misure che possano dare un contributo affinché soprattutto i giovani siano indotti ad abbandonare una scelta delinquenziale.

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C02ª, 0002ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta pomeridiana del 25 giugno scorso.

Il senatore FASSONE, premesso che lo schema di decreto legislativo è obbligatoriamente circoscritto nei suoi contenuti dovendo dare attuazione alla delega recata dalla «legge comunitaria per il 1995-1997», n. 128 del 1998, segnala l'esigenza di una modifica formale nella terza proposizione del preambolo del testo trasmesso dal Governo, nel senso di sostituire le parole «godimento a tempo reale di beni immobili» con le altre «godimento a tempo parziale di beni immobili». Inoltre anche se la direttiva 1994/47/CE resta per sua definizione estranea alle problematiche relative alla determinazione della natura giuridica dei diritti che formano oggetto dei contratti, lo schema di decreto si riferisce costantemente alla figura dell'acquirente e del venditore. Pertanto non appare improprio ritenere che la disciplina dettata dallo schema escluda di fatto l'applicabilità della disciplina stessa alle locazioni.

Segue una breve interruzione del senatore BUCCIERO il quale ritiene invece che non solo la direttiva in parola si riferisca anche a tipologie diverse da quelle che riguardano diritti reali, come si può evincere

dal punto 6 dei «considerando», o anche dall'articolo 1 della direttiva medesima, ma che l'adozione dello schema di decreto in esame rappresenti una preziosa occasione per regolamentare i variegati tipi di multiproprietà, come – tra gli altri – quella delle quote alberghiere – che attualmente si presentano nella realtà contemporanea. Non gli appare inoltre opportuno affrontare soltanto uno degli aspetti della cosiddetta multiproprietà senza la certezza che la maggior tutela dell'acquirente possa essere assicurata in ognuna delle altre più complesse combinazioni di negozi giuridici che nella stessa materia potrebbero essere adottati dal venditore.

Il senatore FASSONE, ripreso il proprio intervento, segnala la opportunità di inserire tra gli elementi che il contratto deve obbligatoriamente contenere, anche la menzione del divieto di esigere o di ricevere acconti o caparre prima del termine di cui all'articolo 6 del provvedimento in titolo: tale inclusione è chiaramente consentita dalla direttiva che lo schema si propone di attuare, al suo articolo 6. Aggiunge, infine, che in tema di sanzioni l'articolo 12 dovrebbe essere adeguatamente calibrato in relazione alle violazioni ivi previste; deve essere altresì considerata la sanzione accessoria della sospensione rispetto alle caratteristiche dell'attività commerciale o professionale esercitata, in maniera da prevedere misure adeguate.

Il senatore RUSSO, pur non nascondendo una certa delusione per i contenuti limitati del testo trasmesso dal Governo, non può tuttavia che prendere atto come la limitatezza dei contenuti derivi dalla portata circoscritta della delega di cui il provvedimento si propone l'attuazione. In questo contesto vi sono, comunque, alcune esigenze di miglioramento: tra queste il senatore Russo segnala l'esigenza di chiarire che le forme di tutela proposte per la parte acquirente valgono per qualunque contratto di godimento a tempo parziale, mentre resta sempre da sciogliere il nodo relativo all'applicabilità di tali garanzie anche ai diritti personali di godimento. Aggiunge, poi, con riferimento all'articolo 3 dello schema, concernente i requisiti del contratto, che il comma 2 elenca gli elementi che il contratto deve contenere senza comminare la sanzione in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dall'articolo stesso: occorrerebbe pertanto chiarire se anche la mancanza di tali requisiti determina la nullità. Altro aspetto riguarda la mancanza di norme sugli effetti della trascrizione del contratto e quindi sulla opponibilità ai terzi. Prosegue esprimendo grande apprezzamento per lo schema di parere messo a disposizione dal relatore Cortelloni, prefigurando alcune modifiche dirette sia a chiarire che la insufficiente estensione normativa dello schema di provvedimento è conseguenza della configurazione della legge di delegazione, sia a puntualizzare che la mancanza di un esplicito riferimento ai diritti reali sembrerebbe non escludere l'applicabilità della disciplina ai diritti personali di godimento. Conclude segnalando infine che un'interpretazione stringente dell'articolo 3 dello schema dovrebbe portare a redigere per iscritto a pena la nullità

anche alcuni contratti, anche quelli di affitto stagionale, per i quali finora la forma scritta non è mai stata richiesta: anche in tal caso occorrerebbe un chiarimento.

Il senatore GRECO, dopo aver ricordato che il senatore Centaro ha già fatto pervenire al relatore alcune osservazioni scritte, rileva che la sua parte politica è convinta della reale necessità del provvedimento in discussione, anche se vi sono alcune puntuali richieste di modifica che egli rappresenta al relatore. All'articolo 3, al comma 2 lettera d), sarebbe necessario sostituire la parola «vendita» con le altre «alienazione e cessione»; all'articolo 5, al comma 3, le parole «data di arrivo» andrebbero modificate in «data di conoscenza legale»; inoltre, all'articolo 7, appare opportuno rafforzare le garanzie prestate dal venditore prolungando il termine di garanzia fino al trasferimento del diritto, pena la restituzione del doppio della caparra; l'articolo 12, infine, a giudizio del senatore Greco, andrebbe riformulato per la parte relativa all'ammontare delle sanzioni che andrebbero notevolmente aumentate nel minimo e nel massimo; è opportuno, inoltre, una modifica al comma 2 per inserire il concetto di recidiva in luogo di ripetuta violazione.

Il senatore BUCCIERO, con riferimento specifico all'articolo 12 dello schema di provvedimento, ricorda che il testo varato dalla Commissione per il disegno di legge n. 2570, in tema di depenalizzazione, ha previsto – su proposta del senatore Caruso – l'istituzione di un'apposita anagrafe per il monitoraggio delle ripetizioni di violazioni amministrative.

Il senatore CARUSO Antonino condivide le affermazioni del senatore Russo che considera espressione di quelle esigenze di approfondimento che avevano lui stesso indotto a chiedere una pausa per una più approfondita riflessione. Ribadisce la propria insoddisfazione per lo schema trasmesso dal Governo e si dichiara convinto che tale provvedimento soffra di una eccessiva limitatezza che non potrà non avere effetti negativi sulla sua capacità di regolare la situazione della multiproprietà.

Il senatore BUCCIERO ritiene, invece, che la delega recata dalla «legge comunitaria per il 1995-1997» sia idonea per predisporre un decreto legislativo delegato suscettibile di affrontare la complessa tematica della multiproprietà in modo onnicomprensivo.

Il presidente SENESE rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 3 sostituire le parole da: «e che per i fatti concernenti la responsabilità di» sino alla fine, con le altre: «Il verbale, per le parti che concernono fatti estranei all'oggetto del procedimento penale nel corso del quale esso è assunto, è coperto da segreto fino a che il segreto permane relativamente agli atti dei diversi procedimenti penali cui dette parti rispettivamente afferiscono; di esso è comunque vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».

12.900

IL RELATORE

All'emendamento 12.900, sostituire la parte dall'inizio fino alle parole: «codice di procedura penale» con le altre: «Al comma 1 nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 3 sostituire la parola da «che è inserito» sino alla fine con le altre: «che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2 del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale».

12.900/2

RUSSO

All'emendamento 12.900 sostituire le parole da «Il verbale» sino a «codice di procedura penale» con le altre: «esclusivamente per le parti concernenti il procedimento. Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione è conservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto alla sua redazione e può essere consultato da ciascuna autorità giudiziaria procedente o che coordina le indagini per i fatti di cui alle dichiarazioni ivi contenute. Di esso è comunque vietata la pubblicazione integrale ai sensi dell'articolo 114 del codice di procedura penale».

12.900/1

CENTARO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Costituisce motivo di non concessione o revoca delle speciali misure di protezione e dei benefici tutti della presente legge l'accertamento della inattendibilità, del mendacio o della reticenza anche parziale, o della inaffidabilità del collaboratore».

12.0.1

CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 106 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

“4-bis. Il difensore di fiducia o di ufficio, nonchè il sostituito nominato ai sensi dell'articolo 97, comma 4, è tenuto a non accettare l'incarico conferitogli, se abbia già assunto la difesa di un coimputato del medesimo reato o di persona imputata in un procedimento connesso ovvero di persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), quando essi appartengono a coloro che collaborano con la giustizia”».

12.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il titolo dell'articolo 106 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Incompatibilità e divieto della difesa di più imputati nello stesso procedimento, ovvero in un procedimento connesso o collegato”».

12.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. È vietata l'assunzione della difesa di più collaboratori di giustizia che riferiscano sugli stessi fatti o su fatti connessi, pena la nullità degli atti compiuti».

12.0.4

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

“4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonchè del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-*bis.*”».

12.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

Nel titolo primo del libro terzo del codice di procedura penale prima dell'articolo 187 è inserito il seguente:

“Art. 186-*bis.* - (*Osservanza*). – 1. Le disposizioni contenute in questo libro si osservano nel corso dell'intero procedimento e quando vengono disposte le misure cautelari personali, nonchè nell'udienza preliminare”».

12.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione”.

4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12».

12.0.7

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso a norma dell'articolo 210 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova, estranei alle dichiarazioni stesse, di natura diversa, acquisiti nel medesimo processo, che ne confermano l'attendibilità”».

12.0.8

CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri e diversi elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”».

12.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. In ogni stato e grado del procedimento le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutabili solo se il loro contenuto è confermato da altri elementi di prova non costituiti esclusivamente o essenzialmente da dichiarazioni rese da soggetti che si trovino nella stessa condizione processuale».

12.0.10

VALENTINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Gli altri elementi di prova, confermativi dell'attendibilità, non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese dalle persone di cui ai commi 3 e 4”».

12.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Gli altri elementi di prova non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese da altro coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12”».

12.0.12

LISI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, si applicano anche nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare”».

12.0.13

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 273, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «gravi indizi di colpevolezza», sono aggiunte le seguenti: «Le dichiarazioni rese dal computato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2, lettera b), sono valutate unitamente agli altri e diversi indizi di colpevolezza».

12.0.14

IL RELATORE

Dopo la sezione II inserire la seguente:

SEZIONE II-*bis*

Nuove norme a favore di chi si dissocia dalla mafia.

Art. 12-*bis*.

(Condotte di dissociazione)

1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dalla mafia il comportamento di chi, imputato o condannato ovvero autore ancora non identificato di reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero indiziato o indiziabile ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, definitivamente abbandona l'associazione di tipo mafioso cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio delle finalità e dei metodi di cui al citato articolo 416-*bis* del codice penale.

2. Le disposizioni della presente legge operanti con riferimento alla mafia si applicano anche ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 12-*ter*

(Diminuzioni di pena. Sospensione delle misure di prevenzione)

1. Nei confronti di chi risulta essersi dissociato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, la pena per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale è diminuita di un terzo.

2. Le diminuzioni di pena indicate al comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione; esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. Sulla sussistenza della dissociazione si pronuncia il giudice competente per la fase processuale in corso, il quale applica le diminuzioni. La Corte di cassazione provvede ai sensi dell'articolo 619, comma 3, del codice di procedura penale.

3. Nei confronti di chi, indiziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si dissocia ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sospese le misure di prevenzione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 575 del 1965.

Art. 12-quater

(Diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva)

1. Le pene inflitte per uno o più reati di cui al comma 1 dell'articolo 2 con sentenza divenuta definitiva prima della data di entrata in vigore della presente legge sono diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purchè entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1.

2. Il provvedimento è preso con ordinanza del giudice dell'esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 12-quinquies

(Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge)

1. Se il soggetto che si trova in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 intende rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, ovvero integrare quelle già rese, può chiedere di esercitare tale facoltà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge al pubblico ministero presso il giudice competente per la fase processuale in corso, ovvero al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero al procuratore nazionale antimafia.

2. Le dichiarazioni raccolte ai sensi del comma 1 sono trasmesse immediatamente al giudice competente per territorio.

3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame tutti gli elementi necessari per la decisione.

Art. 12-sexies

(Revoca)

1. Le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette nuovamente uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede il giudice competente per la fase processuale in corso ovvero il giudice dell'esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 12-septies*(Cumulo)*

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di cui al comma 1 dell'articolo 2, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere gli anni venti di reclusione. La pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 663 del codice di procedura penale.

Art. 12-octies*(Applicabilità delle norme)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi entro il 30 giugno 1996 o la cui permanenza cessa entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

Art. 12-nonies*(Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva)*

1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore ad anni tre, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati di cui all'articolo 1, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata inferiore ad anni tre, e che si sia dissociata ai sensi della presente legge, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per anni cinque qualora accerti che la persona intenda sottoporsi ad un programma socio-riabilitativo previsto dall'articolo 10.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. All'istanza è allegata certificazione rilasciata dal Ministero di grazia e giustizia attestante il tipo di programma socio-riabilitativo da seguire, l'indicazione della struttura ove eseguirlo e le modalità di realizzazione.

3. Qualora l'ordine di carcerazione non sia stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza al quale trasmette

immediatamente gli atti. Il tribunale decide in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 12-decies

(Estinzione del reato. Revoca della sospensione)

1. Se il condannato attua completamente il programma socio-riabilitativo e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette nessuno dei delitti di cui all'articolo 1 nè altro delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo o mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette uno dei delitti previsti dal medesimo comma.

Art. 12-undecies

(Definizione del programma socio-riabilitativo)

1. Il Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce il programma socio-riabilitativo personalizzato che prevede iniziative volte ad un pieno inserimento sociale del dissociato dalla mafia attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale del soggetto che ad esso si sottopone. Il programma è attuato presso strutture riabilitative iscritte in un albo nazionale tenuto dal Ministero di grazia e giustizia.

3. Per tutti i soggetti che seguono un programma socio-riabilitativo in regime di sospensione del provvedimento o dell'esecuzione della pena la struttura riabilitativa interessata trasmette, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione, secondo modalità definite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso.

Art. 12-duodecies

(Strutture riabilitative autorizzate. Convenzioni)

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un albo degli enti pubblici e privati che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il

reinserimento sociale dei dissociati dalla mafia, che agiscono senza fini di lucro e si pongono come obiettivi lo sviluppo socio-culturale della personalità, la formazione professionale e l'orientamento al lavoro dei predetti soggetti. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate al presente articolo ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto nelle problematiche relative agli aspetti di natura psicologica e sociologica connessi al coinvolgimento in associazioni di stampo mafioso e al successivo abbandono delle finalità e dei metodi che caratterizzano tali associazioni, nonché al reinserimento in un contesto sociale eventualmente a rischio.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono definiti eventuali requisiti specifici richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

3. I responsabili degli enti di cui al presente articolo possono autorizzare persone idonee a frequentare le strutture di riabilitazione allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

4. L'esercizio delle funzioni di riabilitazione e reinserimento indicate nel presente articolo è regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero di grazia e giustizia e gli enti di cui al comma 1. Le convenzioni devono essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro di grazia e giustizia.

5. L'attività degli enti di cui al comma 1 in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero di grazia e giustizia il quale ultimo esercita funzioni di controllo e resta in ogni caso competente per la definizione e l'attuazione degli aspetti relativi alla sicurezza delle persone sottoposte ai programmi di riabilitazione e delle loro famiglie.

Art. 12-terdecies

(Concessione di strutture appartenenti allo Stato)

1. Agli enti di cui all'articolo 11 possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, ovvero confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al fine di destinarli a centri

di riabilitazione dei dissociati dalla mafia, nonchè per realizzare centri e case di lavoro per tali soggetti al termine del programma di riabilitazione.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Art. 12-quattordices

(Concessione delle strutture degli enti locali)

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonchè i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti di cui all'articolo 11 beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di recupero e reinserimento anche lavorativo dei dissociati.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene.

12.0.15

CIRAMI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

141^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.**La seduta inizia alle ore 15,05.***IN SEDE REFERENTE**

(2868) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997*

(2869) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997*

(2870) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996*

(2896) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997*

(2901) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica slovacca concernente la cooperazione nel settore della difesa, fatto a Bratislava il 28 maggio 1997*

(3220) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996*

(Esame congiunto con esiti separati)

Il presidente BOCO, rilevato che i disegni di legge in titolo riguardano tutti accordi bilaterali nel campo della difesa, propone

che si svolga un esame congiunto, per poi procedere con esiti separati.

Concorda la Commissione.

Riferisce alla Commissione il senatore VOLCIC il quale sottolinea che i sei accordi in esame, come altri testi analoghi già discussi e approvati dal Parlamento in passato, non concretizzano un'alleanza militare tra i paesi contraenti, ma intendono piuttosto favorire la collaborazione tra le rispettive industrie della difesa, al duplice scopo di acquisire nuove tecnologie e di ridurre i costi dei sistemi di armamento.

Per quanto riguarda i due accordi con la Russia, entrambi sottoscritti il 14 novembre 1996, si tratta di testi piuttosto generici che vanno considerati alla stregua di accordi-quadro suscettibili di essere riempiti di contenuti mediante successive intese. Tuttavia non può sfuggire il loro significato politico, che si inserisce nel contesto di una fitta rete di accordi di partenariato e di misure volte a rafforzare la reciproca fiducia: è quindi opportuno che siano ratificati al più presto, anche per attenuare una certa tensione che può derivare dall'allargamento della NATO. In tali accordi si prevede, tra l'altro, la collaborazione per le operazioni di *peace keeping* autorizzate dall'ONU, azioni comuni nell'ambito della *partnership for peace*, nonché esercitazioni congiunte delle forze armate russe e italiane.

Il significato politico dell'accordo con la Macedonia si comprende facilmente se si considera la vicinanza geografica di questo Stato al Kosovo e la presenza di una minoranza albanese pari a un quinto della popolazione. È quindi chiaro che il governo macedone ha tutto l'interesse a stabilire uno stretto rapporto con l'Italia, da cui si attende un appoggio anche per la sua aspirazione di aderire all'Unione europea e alla NATO, che trova un ostacolo nell'opposizione della Grecia. È degno di nota che sin dal 1995 il governo di Skopje chiese all'Italia di addestrare un certo numero di ufficiali macedoni e di rafforzare la collaborazione in campo militare. Sembra opportuno dare almeno un segnale politico in questa direzione, con una rapida ratifica dell'accordo in esame.

Il relatore si sofferma poi brevemente sugli accordi con la Repubblica slovacca e con la Romania, osservando che il primo Stato si trova alquanto emarginato ed è sottoposto a forti critiche anche in seno al Consiglio d'Europa, per i suoi insufficienti *standards* in materia di democrazia; la Romania è invece uno dei paesi candidati all'adesione alla NATO e all'Unione europea e ha rapporti politici assai stretti con l'Italia. Per ragioni diverse, in entrambi i casi la ratifica degli accordi può costituire uno sviluppo desiderabile nelle relazioni con tali Stati.

Infine il *Memorandum* tra Italia e Cile, pur riguardando uno Stato con il quale non vi sono interessi strategici comuni, appare utile sotto il profilo della collaborazione tecnologica e industriale; in ogni caso non vi è alcuna ragione di ordine politico generale che ne impedisca la ratifica.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede anzitutto se l'accordo con la ex Repubblica iugoslava della Macedonia possa comportare la partecipa-

zione di forze macedoni ad eventuali operazioni che la NATO potrebbe svolgere nel Kosovo. Fa poi presente che la Romania ha chiesto di partecipare alla brigata di fanteria leggera costituita da forze italiane, slovene ed ungheresi; a tal proposito chiede quale sia la posizione del Governo italiano. Con riferimento alle osservazioni del relatore Volcic, precisa poi che la Slovacchia si trova effettivamente in una situazione di isolamento politico, ma non è stata finora sospesa dal Consiglio d'Europa, come è invece accaduto alla Bielorussia.

Il senatore BASINI, premesso che gli accordi in esame si possono considerare strumenti di penetrazione politica e, in prospettiva, anche commerciale in aree in cui vi siano rilevanti interessi italiani, si dichiara favorevole all'accordo con la Romania e a quelli con la Russia. In particolare, sottolinea il livello assai elevato delle tecnologie russe in campo militare, osservando che può essere interesse dell'industria italiana creare i presupposti di future collaborazioni nel campo della ricerca e della produzione bellica.

Per quanto riguarda invece la Slovacchia e la Macedonia, ritiene che non vi siano sufficienti ragioni per ratificare tali accordi, nè sotto il profilo economico, nè sotto quello politico: voterà pertanto contro i disegni di legge nn. 2869 e 2901.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si dichiara decisamente favorevole ai due accordi di cooperazione con la Russia, che non è più un potenziale nemico, ma in futuro può costituire un *partner* naturale per Stati come la Francia e l'Italia, per ovvie considerazioni di equilibrio geopolitico. Per quanto riguarda poi gli accordi di cooperazione con i paesi balcanici, se è vero che essi possono servire a circoscrivere i focolai di crisi in quella regione, allora questi stessi Stati dovrebbero essere rapidamente ammessi nella NATO, come essi da tempo richiedono.

Il senatore BASINI trova assurdo che si possa pensare alla Federazione russa come a un possibile alleato, poichè ciò implica che la minaccia provenga da uno Stato amico e alleato come la Germania.

Il senatore ANDREOTTI osserva che sarebbe opportuno un coordinamento in ambito UEO degli accordi bilaterali che gli Stati membri concludono con paesi terzi nel campo della difesa. Con specifico riferimento all'accordo con la Macedonia, ritiene che sarebbe forse consigliabile sospenderne il processo di ratifica, per evitare di dare segnali politici sbagliati in un momento di crisi assai acuta nella confinante regione del Kosovo.

La senatrice SQUARCIALUPI condivide l'osservazione del senatore Andreotti circa l'esigenza di un coordinamento con i *partners* dell'UEO, ma ritiene tale iniziativa di difficile realizzazione. Pone in risalto poi l'esigenza di premiare la Macedonia, per la sua significativa evoluzione in senso democratico, mentre l'accordo con

la Slovacchia può servire a rafforzare le correnti politiche democratiche presenti all'interno di quel paese.

Il relatore VOLCIC fa presente al senatore Basini che lo scopo principale degli accordi con la Slovacchia e la Macedonia non è certo quello di ottenere una penetrazione commerciale, ma piuttosto di rafforzare le relazioni politiche con quei paesi e di incoraggiarne l'evoluzione in senso democratico. Pone in evidenza poi che gli Stati Uniti hanno inviato in Macedonia un numero cospicuo di militari, anche quando erano restii a mandare truppe in Bosnia, essendo consapevoli che doveva essere ad ogni costo evitata l'estensione del conflitto alla Macedonia e all'Albania, anche per il possibile coinvolgimento della Grecia e della Turchia. Osserva infine che non vi è attualmente alcun contrasto di interessi tra l'Occidente e la Russia, ma piuttosto vi è un comune interesse a evitare il crollo dell'economia di quello Stato, che avrebbe gravissime conseguenze anche in campo politico e sotto il profilo della sicurezza.

Il sottosegretario RIVERA si associa al relatore per le considerazioni di politica estera e sottolinea il carattere di accordi-quadro dei testi in esame, destinati ad essere successivamente riempiti di contenuti mediante le riunioni annuali a livello tecnico. Fa poi presente che l'Italia è uno dei primi Stati ad aver sottoscritto accordi bilaterali con la Russia, nel campo della difesa, e assicura alla senatrice Squarcialupi che l'accordo con la *ex* Repubblica iugoslava di Macedonia non pregiudica in nessun senso la libertà di questo Stato di partecipare o meno ad eventuali operazioni nel Kosovo. In merito alle altre questioni sollevate, ribadisce l'appoggio dell'Italia all'adesione della Slovenia e della Romania alla NATO e concorda con il senatore Andreotti circa l'opportunità di un coordinamento delle iniziative degli Stati membri dell'UEO nei confronti dei paesi terzi. Infine comunica che è allo studio la costituzione di una brigata internazionale cui parteciperebbero, assieme all'Italia, quasi tutti gli Stati della penisola balcanica.

In conclusione invita la Commissione a pronunciarsi a favore dell'approvazione dei disegni di legge in esame.

Il presidente BOCO avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno trasmesso pareri favorevoli sui sei disegni di legge in titolo. Fa altresì presente che si passerà a conferire distinti mandati al relatore per ciascun disegno di legge con separate votazioni.

Il senatore TABLADINI, intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara che voterà a favore dei disegni di legge nn. 2870 e 3220, concernenti gli accordi con la Russia, in quanto possono contribuire ad attenuare il pericoloso isolamento in cui questo paese viene spinto, con incredibile miopia politica, dalle cancellerie occidentali. Nel momento in cui si procede con grande disinvoltura all'allargamento della NATO, si dovrebbe valutare con maggiore attenzione il rischio delle ripercussioni che tale processo può avere sulla Russia.

Il presidente BOCO, intervenendo a nome del Gruppo dei Verdi, annuncia che si asterrà nelle votazioni relative a tutti i disegni di legge.

Con separate votazioni, la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dei disegni di legge nn. 2868, 2869, 2870, 2896, 2901 e 3220.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

213^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0079^o)

Il senatore MARRI propone di invertire l'ordine del giorno, procedendo – prima del previsto seguito della discussione del disegno di legge n. 3167 – alla discussione degli altri disegni di legge all'ordine del giorno.

Dopo che il senatore MASULLO, relatore sul disegno di legge n. 3167, iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, si è dichiarato disponibile all'inversione, nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dispone la suddetta inversione dell'ordine del giorno.

IN SEDE DELIBERANTE

(3007) MANZI ed altri: *Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione*

(3191) ROGNONI ed altri: *Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MONTICONE illustra congiuntamente i due disegni di legge in titolo, ricordando che l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione è stato riconosciuto come ente pubblico nel 1967 ed ha il compito di raccogliere, custodire e diffondere i documenti riguardanti la lotta di liberazione nel nostro Paese. Tali compiti istituzionali si sono successivamente estesi, rimanendo comunque nello spirito della legge istitutiva, alla pubblicazione di fonti e saggi, nonchè di un

periodico che negli anni ha acquistato grande credibilità ed autorevolezza fra gli storici del settore. L'Istituto si iscrive d'altronde in una lodevole tradizione italiana di valorizzare la memoria storica degli avvenimenti salienti del passato, dalla istituzione degli Istituti storici regionali disposta negli anni Trenta del secolo scorso da Carlo Alberto, alla fondazione di un Archivio nazionale nel primo dopoguerra e, infine, alla creazione dell'Istituto in questione. Benchè esso sia stato inizialmente caratterizzato da inevitabili accenti oleografici, risentendo della temperie storico-politica in cui veniva istituito, esso ha – con il passare degli anni – acquisito caratteri sempre più marcatamente scientifici, divenendo ineludibile punto di riferimento e di raccolta di documenti non solo a difesa della Resistenza, ma di vera e propria testimonianza dei fatti realmente accaduti.

Nel tempo, le condizioni finanziarie dell'Istituto si sono peraltro aggravate: benchè esso sia inserito nella tabella che triennialmente conferisce fondi agli istituti di carattere nazionale, gli stanziamenti così disponibili (420 milioni l'anno) sono infatti insufficienti a coprire tutte le esigenze, bastando appena a remunerare le 7 unità di personale attualmente in servizio. I due disegni di legge si propongono pertanto di intervenire a sostegno dell'Istituto, proponendo soluzioni tra loro diverse ma non incompatibili: il disegno di legge n. 3007 prevede l'inquadramento nei ruoli dello Stato di 13 unità di personale, da comandare presso l'Istituto e le sue dipendenze regionali, nonchè l'erogazione di 860 milioni come contributo straordinario; il disegno di legge n. 3191 prevede invece l'assunzione nei ruoli dello Stato delle 7 unità di personale attualmente in servizio.

Dichiarandosi personalmente favorevole all'ipotesi prefigurata dal disegno di legge n. 3191, che rappresenta una soluzione meno gravosa per il bilancio dello Stato e comunque sufficiente a garantire prospettive di stabilità per l'Istituto, auspica conclusivamente una sollecita approvazione dei disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(234) TERRACINI: *Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova*

(3136) ROGNONI ed altri: *Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma*

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice MANIERI, la quale ricorda che il teatro Carlo Felice di Genova è stato completamente ristrutturato nel 1991 ed è, da allora, uno dei teatri più moderni di Europa, nonchè uno dei tre teatri italiani con maggiore capienza; esso occupa altresì il terzo posto come incasso, il quarto per spettatori paganti ed è fra i primissimi teatri ad avere l'organico approvato con contratto integrativo approvato dal Ministero del tesoro. Ciò nonostante, la quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) ad esso spettante è rimasta invariata dal

1967, tanto che si è spesso dovuto ricorrere a finanziamenti straordinari, nell'ambito di provvedimenti non sempre strettamente attinenti. Il disegno di legge n. 3136 è quindi volto a superare tale logica di straordinarietà e connessa precarietà, mettendo a regime per il triennio 1998-2000 un meccanismo di finanziamenti più certi, pari a 5 miliardi annui, con copertura sugli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Giova a tale proposito ricordare, prosegue la relatrice, che il disegno di legge di riforma del ministro Veltroni prevede proprio una programmazione triennale che dia alle istituzioni dello spettacolo le certezze finanziarie necessarie per svolgere compiutamente le proprie funzioni. Il disegno di legge n. 274, prosegue la relatrice, è volto invece a conferire al teatro una erogazione straordinaria pari a 17 miliardi a valere sul FUS.

Ella ricorda poi il ruolo preminente nella vita culturale e musicale italiana svolto dall'Accademia di Santa Cecilia, in favore della quale il disegno di legge n. 3136 dispone un finanziamento, per il triennio 1998-2000, pari a 1,8 miliardi per il 1998 e a 1,9 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000, con copertura a carico degli accantonamenti relativi al Ministero per i beni culturali e ambientali: al riguardo, ella ricorda che dal 1999 l'Accademia dovrebbe disporre di un nuovo auditorio, che potenzierà la già notevole attività svolta sia sul piano concertistico che su quello didattico; a ciò si aggiunge l'esigenza di far fronte alla conservazione dell'ingente patrimonio in dotazione dell'Accademia: l'archivio storico, quello musicale, il museo strumentale, la discoteca e nastroteca, nonché la biblioteca, che è una fra le più importanti biblioteche specialistiche musicali.

Pur lamentando che tali provvidenze non siano inquadrare in un disegno programmatico più ampio, in considerazione della valenza delle istituzioni cui sono destinati i fondi, la relatrice raccomanda alla Commissione la sollecita approvazione dei due provvedimenti.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1703) *RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti*

- e del voto regionale n. 120 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore CORTIANA sottolinea anzitutto come il disegno di legge in titolo sia stato presentato da esponenti di tutti gli schieramenti, a testimonianza di una unanime convergenza e sensibilità. Esso è volto a vietare l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'utilizzo di animali finalizzati allo svolgimento di esercizi nei circhi e in altri spettacoli viaggianti; parallelamente, esso intende individuare allocazioni alternative per gli animali attualmente detenuti in circhi e strutture similari, prevedendo anche una diffusa campagna di in-

formazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione degli spettacoli che non fanno uso di animali.

Il relatore si sofferma quindi in particolare sull'articolo 5, che prevede una revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica al fine di rendere gli impianti circensi progressivamente in grado di non legare la propria sopravvivenza ai contributi statali. A tale proposito, egli dichiara di condividere l'obiettivo di interrompere il legame tra contribuzione pubblica e uso degli animali, sottolineando tuttavia l'esigenza di trovare forme di finanziamento alternative che scongiurino il rischio di una definitiva scomparsa dei circhi.

Dopo aver ricordato il voto regionale n. 120 della regione Emilia-Romagna, favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge, sollecita a sua volta in tal senso la Commissione, proponendo altresì alcune indispensabili audizioni.

Dopo che il presidente OSSICINI ha richiamato l'esigenza di acquisire il parere della Commissione bilancio, anche con riferimento alle forme alternative di finanziamento prefigurate dal relatore, il seguito dell'esame è rinviato.

SU UNA MANIFESTAZIONE SINDACALE IN MATERIA UNIVERSITARIA
(A007 000, C07^a, 0080^o)

Il senatore LORENZI protesta vivacemente contro l'atteggiamento assunto dai sindacati CGIL-CISL-UIL-università i quali, nel corso di una manifestazione a carattere nazionale a cui egli ha avuto modo di partecipare, non solo hanno rivendicato come proprio il lavoro in realtà svolto, con duro e faticoso impegno durato oltre un anno, dai due rami del Parlamento nella redazione della riforma dei meccanismi di reclutamento della docenza universitaria, ma hanno invocato l'intervento del Governo a favore dei ricercatori, non riponendo alcuna fiducia in «improbabili iniziative parlamentari». Dando atto al ministro Berlinguer, presente alla manifestazione, di non essersi associato a tale increscioso coro di critiche, pur avendo formulato qualche osservazione inutilmente ironica, esprime ferma condanna per gli accenti emersi nel corso della manifestazione, nell'ambito della quale, sottolinea, non gli è stata concessa la parola.

Il presidente OSSICINI ringrazia il senatore Lorenzi per il suo contributo, riservandosi di prendere visione del documento stilato in esito alla summenzionata manifestazione. Coglie peraltro l'occasione per sottolineare ancora una volta la solerzia con cui lavora la Commissione Istruzione del Senato, attualmente impegnata in ben quattro Comitati ristretti (rispettivamente incaricati dell'esame dei disegni di legge recanti la riforma delle Accademie e dei Conservatori, la disciplina dell'attività musicale, la parità scolastica e lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica), oltre che nella normale attività in sede plenaria. Per quanto riguarda in particolare l'esame del disegno di legge di riforma

della docenza universitaria, ricorda che la Commissione lo ha esaminato con attenzione e responsabilità e che lui stesso ha audito tutte le organizzazioni che ne avevano fatto richiesta: nessuna accusa di lentezza od inerzia può quindi essere rivolta al Senato e tanto meno alla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

209ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (n. 286)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Rinvio dell'esame)
(R144 003, C08ª, 0003ª)

La Commissione conviene sull'opportunità di rinviare l'avvio dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 1º luglio, alle ore 15, oltre che per la già prevista audizione del Ministro dei trasporti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle Ferrovie nonchè per l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di regolamento concernente le infrastrutture ferroviarie, anche per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3237 recante soppressione di passaggi a livello. La Commissione è altresì convocata per giovedì, 2 luglio, alle ore 15 per l'eventuale seguito della trattazione degli argomenti predetti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

184ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3234) *Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che era in corso la discussione generale.

Il senatore BONATESTA si sofferma sulle caratteristiche delle varie leggi comunitarie, con le quali il Governo viene delegato ad emanare disposizioni attuative delle direttive di cui agli allegati A e B, mentre nell'allegato C si prevede l'attuazione tramite regolamento e nell'allegato D l'attuazione con regolamento ministeriale, (nella legge comunitaria in esame quasi tutti di competenza della Commissione agricoltura). Si sofferma quindi sull'articolo 12, che concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari in cui sono fissati i criteri per l'attuazione delle relative direttive 97/4/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/1/97.

Si richiama quindi all'ampio intervento svolto dal senatore Bettamio, con cui concorda in ordine all'opportunità di rivedere lo strumento della legge comunitaria, onde consentire al Parlamento un esame tempestivo della normativa adottata in sede europea. Conviene altresì sulla inadeguatezza della relazione di accompagnamento, non esaustiva sia in materia di giurisprudenza comunitaria., sia in materia di conformità dell'ordinamento interno a quello comunitario e sulle procedure di infra-

zione, nonchè in materia di direttive che incidano sulla sfera regionale. Segnala altresì l'esigenza che il Governo produca un elenco delle direttive non ancora attuate e conviene ulteriormente con il senatore Bettamio sulla esigenza di individuare, in ambito parlamentare, canali procedurali che consentano una disamina delle normative comunitarie sin dalla fase di adozione delle medesime. Tenuto conto dei problemi derivanti dal contrasto fra normative nazionali e normative comunitarie, ritiene estremamente difficile esprimere un parere in merito, che comunque – ove espresso – non potrebbe che essere negativo.

Il senatore PIATTI preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole del suo gruppo, in adesione al tenore del parere già formulato in linea di massima dal relatore Preda. Alla luce delle considerazioni svolte sullo strumento della legge comunitaria, richiama l'attenzione sulla opportunità che il Governo fornisca un elenco delle direttive non ancora attuate ed indichi i termini di scadenza delle direttive ancora da attuare; ritiene altresì opportuno che all'atto della presentazione alle Camere, il disegno di legge comunitaria includa una panoramica più completa in ordine ai problemi dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, dando notizia delle procedure di infrazione eventualmente in corso e riferendo altresì sulle direttive che incidono in materia di competenza regionale. È altresì opportuno che la documentazione includa anche informazioni e valutazioni sull'uso delle risorse per il settore agricolo; ribadisce l'esigenza di ulteriormente potenziare l'utilizzo dei fondi comunitari, che, come la recente visita in Spagna ha evidenziato, fanno della Spagna un paese guida per l'esperienza positiva maturata in tale settore. Nel compiere comunque una valutazione positiva sul ritmo di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario, ribadisce di condividere le valutazioni prospettate dal relatore.

Il senatore BUCCI si richiama all'ampio e argomentato intervento del senatore Bettamio, che ha svolto fondati rilievi critici in ordine all'inadeguatezza dello strumento della legge comunitaria, che andrebbe ampiamente riformato, tenuto conto della estrema complessiva e delicatezza delle normative da attuare, tali da richiedere rigorose ed analitiche modalità di attuazione. Si sofferma in particolare sui problemi di utilizzo dei fitofarmaci, ricordando che ad esempio ci sono valutazioni da compiere in ordine al tipo di fitofarmaci utilizzati per le produzioni ortofrutticole, per esempio, dei paesi del Magreb. Nel ribadire l'importanza delle considerazioni critiche svolte, a vario titolo, dal senatore Bettamio, ribadisce l'esigenza di avere un supporto scientifico preliminare all'adeguamento normativo.

Il senatore BEDIN formula, a nome del suo Gruppo, una valutazione positiva sulla legge comunitaria, segnalando che lo strumento attualmente in discussione è stato presentato contestualmente alla approvazione parlamentare della precedente legge comunitaria; nel richiamare alla semplificazione normativa derivante dalla attuazione tramite decreti legislativi, ritiene che si possa chiedere l'adozione di testi coordinati fra il

diritto comunitario e la legislazione nazionale vigente. Si richiama quindi alla positiva esperienza compiuta nella audizione del Commissario europeo Fischler sui temi di riforma della PAC contenuti in Agenda 2000, che ritiene costituisca la strada da percorrere anche in altre occasioni per uno stretto raccordo con le istituzioni comunitarie. Si può inoltre, a suo avviso, chiedere che i disegni di legge presentati alle Camere vengano corredati anche di una relazione sugli specifici problemi di attuazione del diritto comunitario. Ritiene infine opportuno invitare il Governo ad attuare tutti gli impegni assunti con gli ordini del giorno accolti in sede di esame della precedente legge comunitaria.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore PREDÀ, intervenendo in sede di replica, si richiama a tutte le considerazioni svolte in sede di relazione illustrativa del provvedimento, sul quale ribadisce un orientamento favorevole, integrato dalle seguenti osservazioni. Conviene sulla esigenza di una revisione normativa dello strumento della legge comunitaria, come prefigurato dalla legge n. 86 del 1989. A tale riguardo sottolinea l'esigenza di prevedere meccanismi di adeguamento normativo semplici ed efficaci e si richiama ad una questione, già sollevata nel corso della richiamata audizione del Commissario Fischler, in relazione all'enorme numero di provvedimenti adottati in materia di attuazione dell'OCM sull'ortofrutta. Nel convenire quindi sull'esigenza di una revisione della legge n. 86, come sottolineato dal senatore Bettamio, ribadisce che in materia di OCM ortofrutta, occorre rivedere i parametri attuativi fissati a livello nazionale (dall'articolo 40 dell'ultima legge comunitaria) che sono sette volte superiori a quelli comunitari, e tali quindi da creare, ad esclusione di due sole regioni (il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna), seri problemi attuativi. Ritiene inoltre opportuno effettuare un richiamo all'esigenza di dare attuazione agli impegni previsti nelle precedenti leggi comunitarie e, in terzo luogo, conviene sull'esigenza che lo strumento della legge comunitaria sia corredato da una relazione di accompagnamento che potrebbe dare conto delle direttive attuate o da attuare, nonchè sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sulle procedure di infrazione in corso, nonchè sugli eventuali profili di competenza regionale. Nel ribadire infine l'esigenza di accelerare le procedure di adeguamento, preannuncia un parere favorevole integrato dalle osservazioni dianzi esposte, nei termini emersi dal dibattito.

Il sottosegretario BORRONI conviene sulla possibilità di apportare eventuali, ulteriori perfezionamenti normativi, pur facendo rilevare lo sforzo compiuto, che va nella direzione da tutti auspicata, di un adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.

Il PRESIDENTE avverte che porrà in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposte.

La Commissione conferisce il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposte.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09^a, 0084^e)

Il PRESIDENTE preannuncia che giovedì, alle ore 14,30, la Sottocommissione per i pareri sarà convocata per esprimere un parere in ordine ai profili di competenza del decreto-legge n. 180 del 1998 in materia di prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania. Informa altresì che è in corso un lavoro istruttorio sul testo unificato dei disegni di legge in materia di lupo italiano.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata giovedì 2 luglio alle ore 14,30 per esprimere un parere, alla 13^a Commissione, sul disegno di legge n. 3352, recante la conversione del decreto-legge n. 180 del 1998.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

167^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2849) MANCONI. – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

(3052) PIERONI ed altri. – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 giugno mentre era in corso la discussione generale.

Il senatore SELLA di MONTELUCE richiama innanzitutto l'attenzione sulle difficoltà connesse all'istituzione di controlli stringenti sull'utilizzazione del marchio prefigurato, che è tale da coinvolgere altri paesi oltre all'Italia. Sottolinea, poi, come dovrebbe più opportunamente pensarsi ad un sistema di autoregolamentazione dei produttori, evitando l'intervento dello Stato in una materia in cui meglio può provvedere il sistema delle imprese.

Il senatore DEMASI si dice d'accordo sui principi e sugli obiettivi sottesi ai provvedimenti in esame, la cui valenza sociale e morale appare indiscutibile. Lo strumento prefigurato, però, suscita il timore che possa determinarsi un conflitto con la normativa comunitaria, che appare orientata ad una disciplina comune di materie di questo tipo. Prima di esprimersi definitivamente, quindi, gradirebbe che il Governo fornisse informazioni adeguate circa lo stato dei lavori

dell'Unione europea e la possibilità di conflitto con la normativa esistente o in via di adozione.

Il senatore WILDE, pur riconoscendo l'importanza degli obiettivi sottesi ai disegni di legge in titolo, ritiene difficile l'istituzione di un sistema di controllo adeguato e manifesta l'opinione che lo Stato non debba entrare nei rapporti tra privati. Stigmatizza, quindi, le sanzioni previste dal disegno di legge n. 2849, manifestando l'opinione che tale disegno di legge vada comunque accantonato.

Il senatore MUNGARI sottolinea preliminarmente il favore della sua parte politica per la filosofia sottesa ai provvedimenti, che puntano a contrastare le tendenze allo sfruttamento del lavoro minorile. Occorre, però, considerare che in materia economica e commerciale ci si trova ormai di fronte ad un ordinamento più ampio di quello nazionale, un ordinamento in cui la normativa europea ed i Trattati internazionali si innestano con la legislazione statale. Nel ricordare la disciplina stringente esistente in Italia in materia di utilizzazione del lavoro minorile, ne deduce che i disegni di legge sono comunque rivolti ai prodotti importati dall'estero, e sono, quindi, tali da chiamare in causa le norme dei Trattati europei che vietano le restrizioni quantitative e le misure ad esse equivalenti. Poichè, comunque, le finalità che, con i provvedimenti in esame si perseguono, meritano la massima attenzione, egli propone, l'adozione di un atto di indirizzo da parte della Commissione che impegni il Governo italiano ad adoperarsi per l'adozione di una regolamentazione comunitaria in materia.

Il senatore LARIZZA, dopo avere espresso apprezzamento per l'iniziativa del Gruppo Verdi-L'Ulivo - che ha il merito di aver richiamato l'attenzione su un problema di grande rilevanza - si dice sensibile ai problemi del rispetto dei Trattati internazionali e della normativa comunitaria, ma afferma anche, che lo sfruttamento del lavoro minorile è divenuto un problema di troppa importanza per essere delegato unicamente alle sedi internazionali competenti. In epoca di globalizzazione dei mercati, egli ritiene che anche gli Stati nazionali debbano occuparsi del problema, e che l'adozione di una iniziativa al riguardo da parte di un Paese membro dell'Unione europea potrebbe risultare trainante per le stesse istituzioni comunitarie. Esprime, quindi, il proprio dissenso nei confronti di quelle teorie economiche che vorrebbero percorsi dai Paesi meno avanzati gli stessi itinerari di quelli che li hanno preceduti sulla strada dello sviluppo, fino a consentire anche lo sfruttamento del lavoro dei minori. Egli ritiene, invece, che le conquiste in campo sociale affermatesi nei Paesi più progrediti debbano esercitare un'azione di traino nei confronti di questi ultimi; ciò senza contare le distorsioni della concorrenza che possono derivare da una diversa visione.

Conclude affermando la necessità che si approfondiscano i contenuti dei provvedimenti in titolo, con l'intento di proseguirne l'esame, considerato l'elevato rilievo morale e sociale, oltre che economico, che li contraddistingue.

Il senatore PONTONE richiama preliminarmente l'attenzione sul fatto che, nel Mezzogiorno d'Italia, esiste il lavoro minorile e la normativa vigente non viene fatta rispettare nè nei confronti delle aziende, nè nei confronti dei genitori che contravvengono all'obbligo scolastico dei propri figli. Occorre, allora, risolvere il problema, prima nell'ambito del territorio italiano e poi a livello internazionale. Pone, quindi, l'accento sul problema dei controlli, resi particolarmente difficili dal concorso di più Paesi alla fabbricazione dei prodotti oggetto della prevista certificazione e sulla necessità di non contravvenire alla disciplina comunitaria vigente. Conclude suggerendo l'audizione di parlamentari europei e di rappresentanti delle altre istituzioni comunitarie.

Si chiude la discussione generale.

Replica il sottosegretario CABRAS, il quale richiama preliminarmente l'attenzione sul fatto che qualunque provvedimento legislativo si decida di adottare nella materia oggetto dei disegni di legge in titolo, occorre considerare che, a monte della legislazione nazionale, si collocano i Trattati internazionali cui l'Italia ha aderito, sia in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, sia – più specificamente – nell'ambito dell'Unione europea. Provvedimenti del tipo di quelli in esame andrebbero preventivamente notificati all'OMC e alla Commissione dell'Unione europea, secondo gli accordi vigenti.

Fatta questa premessa, egli ritiene che il conseguimento degli obiettivi sottesi ai disegni di legge possa essere perseguito in via legislativa, a condizione che siano rigorosamente rispettati alcuni principi. Innanzitutto occorre evitare che essi si traducano direttamente o indirettamente in limitazioni di qualunque tipo alla libera circolazione delle merci. Deve, poi, chiaramente trattarsi di una azione di promozione che promani preferibilmente dal settore privato: la procedura deve essere quanto più semplice possibile e rigorosamente fondata sulla volontarietà e sull'autocertificazione. Si potrebbe pensare all'istituzione di un registro delle aziende e ad una apposita regolamentazione dell'accesso a tale registro, fondata sul principio dell'autocertificazione, lasciandosi all'azienda la scelta della sede in cui autocertificarsi. Le aziende inserite nel registro sarebbero quindi abilitate ad usare il marchio, evitando naturalmente qualunque restrizione nei confronti di chi non decida di adottarlo; si potrebbe poi pensare ad una campagna di promozione che dia conto dell'istituzione del registro in Italia.

Dopo aver suggerito che la Commissione programmi l'audizione dell'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato, che potrà certamente apportare il proprio contributo, sia per i profili della promozione che per i profili comunitari, conclude richiamando l'attenzione sull'opportunità di inserire una norma – che certamente non coinvolge profili comunitari – tesa ad escludere dagli aiuti concessi dallo Stato italiano per gli investimenti all'estero, le imprese che per tale via direttamente o indirettamente utilizzino manodopera minorile.

Il presidente CAPONI si riserva di approfondire la tematica alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo e di presentare le proprie proposte in sede di replica in una prossima seduta.

Interviene, quindi, il senatore DE CAROLIS, il quale manifesta l'opinione che la Commissione lavoro sia più competente della 10^a Commissione ad esaminare la materia oggetto dei provvedimenti in titolo. Alla luce della replica svolta dal sottosegretario Cabras, poi, egli ritiene che quanto suggerito dal Governo costituisca un disegno di legge diverso da quelli attualmente all'esame, che andrebbero, pertanto, accantonati.

Dopo una precisazione del sottosegretario CABRAS, il quale fa presente che, a partire dal disegno di legge n. 3052 si possa in realtà sviluppare una discussione, il senatore DEMASI ritiene che prima della prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi debba essere convocato per esaminare alcune questioni emerse.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

246^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2049) SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori «atipici», rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998 (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5. Richiama l'attenzione sull'esigenza di modificare la prima parte dell'articolo 5, laddove si fa riferimento alle prestazioni di cui agli articoli da 1 a 4: infatti, in seguito all'approvazione dei precedenti articoli, ed in particolare all'approvazione delle modifiche al comma 1 dell'articolo 1, sembra preferibile un riferimento al solo articolo 1. Formula conseguentemente l'emendamento 5.3, sul quale esprimono parere favorevole il relatore ed il rappresentante del Governo.

Il relatore MONTAGNINO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.2.

Il sottosegretario GARILLI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 5.2.

Posti separatamente ai voti, sono quindi accolti gli emendamenti 5.3, 5.1 e 5.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 nel testo modificato e, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.0.1.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 5.0.2/1, 5.0.2/2 e 5.0.2/3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.2.

Il sottosegretario GARILLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 5.0.2./1, il senatore MULAS si dichiara sorpreso per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo su una proposta che mira ad ampliare la rappresentatività del Comitato amministratore del Fondo, estendendo la facoltà di designazione dei componenti anche ad associazioni datoriali di settori produttivi di primaria importanza, quali il credito e le assicurazioni.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 5.0.2./1, 5.0.2/2 e 5.0.2/3, mentre è accolto l'emendamento 5.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Dopo che il senatore PELELLA ha fatto propri gli emendamenti 6.13 e 6.2 al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l'assenza dei proponenti, e dopo che lo stesso senatore Pelella ha ritirato l'emendamento 6.2, il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, con l'eccezione dell'emendamento 6.3, da lui sottoscritto, del quale raccomanda l'approvazione.

Il SOTTOSEGRETARIO esprime anch'egli parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, con l'eccezione dell'emendamento 6.3, per il quale si rimette alla Commissione.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 6.7, di contenuto identico agli emendamenti 6.1 e 6.14 che risultano invece decaduti per l'assenza dei presentatori. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.13, 6.4, 6.5, 6.6, e viene accolto l'emendamento 6.3.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.9, il senatore MULAS sottolinea come sul piano occupazionale si stia verificando in questi anni un incremento nell'ambito del lavoro autonomo e una corrispondente riduzione del lavoro dipendente soprattutto nella grande impresa. Sono conseguentemente sorte nuove professiona-

lità, per le quali si pone l'esigenza di dare vita a nuove forme di contrattazione e di rappresentanza. Con tali considerazioni egli ritiene di avere motivato anche il voto favorevole al successivo emendamento 6.8.

Fa quindi proprio l'emendamento 6.15.

Sono quindi respinti gli emendamenti 6.9 e 6.11, di identico contenuto.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 6.15, sottolineando che la seconda parte di esso è identica agli emendamenti 6.8 e 6.10.

L'emendamento 6.15 è quindi respinto.

Il PRESIDENTE avverte che per effetto della reiezione dell'emendamento 6.15 risultano preclusi gli emendamenti 6.8 e 6.10.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.12, fatto proprio dal senatore ZANOLETTI.

Viene quindi accolto l'articolo 6 nel testo emendato.

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del GOVERNO esprimono quindi parere favorevole all'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stato presentato solo un emendamento soppressivo all'articolo 7, ai sensi del comma 2 dell'articolo 102 del Regolamento, verrà posto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

La proposta di mantenimento dell'articolo 7, posta ai voti, è quindi respinta.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il RELATORE, dopo aver ritirato gli emendamenti 8.1 e 8.3, esprime parere favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 8, e contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti a tale articolo.

Dopo che il RAPPRESENTANTE del GOVERNO ha espresso un parere conforme a quello del relatore, sono posti congiuntamente ai voti e accolti gli emendamenti 8.17 e 8.5, soppressivi dell'intero articolo.

Il PRESIDENTE avverte che risulta conseguentemente preclusa la votazione su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.7, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.8 e 9.9 e contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.4.

Il RAPPRESENTANTE del GOVERNO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento 9.1 potrebbe essere meglio formulato dal punto di vista lessicale e si riserva di presentare, eventualmente per la discussione in Assemblea, una idonea proposta di coordinamento.

Aderendo ad una proposta del senatore MANFROI, il senatore DUVA riformula l'emendamento 9.6, sostituendo alla parola «corrisposti» la parola «dovuti». Su tale riformulazione esprimono parere favorevole il relatore ed il rappresentante del Governo.

Il senatore Michele DE LUCA chiede quindi se l'emendamento 9.9, nella sua attuale formulazione, non risulti superato per effetto dell'applicazione della legge n. 59 del 1997 in materia di trasferimento di competenze amministrative alle regioni.

Analoghe perplessità esprime anche il senatore PELELLA.

Il sottosegretario GARILLI fa presente che i recenti decreti legislativi di attuazione della legge n. 59, soprattutto per quanto attiene alla materia del collocamento, interamente trasferita alle regioni, ridisegnano le competenze degli organi periferici e centrali dell'amministrazione del lavoro, lasciando però salve le competenze in materia ispettiva e anche, in larga misura, le competenze in materia sanzionatoria. Insiste pertanto per la votazione dell'emendamento 9.9.

Posti separatamente ai voti sono quindi accolti gli emendamenti 9.7 e, 9.1, e, respinto l'emendamento 9.3, è accolto l'emendamento 9.2.

Risultando decaduto l'emendamento 9.5 per l'assenza del presentatore, viene posto ai voti ed accolto l'emendamento 9.6 nel testo riformulato.

Il PRESIDENTE avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento 9.6 risulta precluso l'emendamento 9.4

Dopo l'accoglimento degli emendamenti 9.8 e 9.9, la Commissione approva l'articolo 9 nel testo emendato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per l'assenza del presentatore il subemendamento 10.11/1.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 10.8, fatto proprio dal senatore Pelella al fine di evitarne la decadenza per l'assenza del presentatore, 10.2 e 10.9, entrambi fatti propri dal senatore Mulas al fine di evitarne la decadenza per l'assenza dei presentatori, nonchè sugli emendamenti 10.6, 10.4, 10.5 e sul subemendamento 10.3/1. Ritira l'emendamento 10.1 e invita il senatore Duva a riformulare l'emendamento 10.10 nel senso di sostituire le parole «e in via definitiva» con le altre «con provvedimento esecutivo». Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 10.11 e 10.7, di identico contenuto e invita il senatore Manzi a riformulare l'emendamento 10.3, aggiungendo al termine del primo periodo le parole: «qualora non ricorrano documentate esigenze di strutturazione aziendale» e sopprimendo il secondo periodo. Invita quindi il senatore DUVA a ritirare l'emendamento 10.100.

Dopo che il senatore DUVA ha ritirato l'emendamento 10.100, il SOTTOSEGRETARIO esprime parere contrario sugli emendamenti 10.8, 10.2, 10.9, 10.6, 10.4, 10.5 e sul subemendamento 10.3/1 e favorevole all'emendamento 10.3, qualora il senatore Manzi accolga l'invito alla riformulazione, in particolare accettando la soppressione della seconda parte. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 10.7, identico all'emendamento 10.11 del Governo, e si rimette alla Commissione per quanto attiene all'emendamento 10.10, ove il senatore Duva intenda riformularlo.

Il senatore DUVA, accogliendo l'invito del relatore, riformula nel senso indicato l'emendamento 10.10.

Su tale riformulazione esprime perplessità il senatore Michele DE LUCA, ad avviso del quale sarebbe più corretto affidare la conversione del contratto all'atto di accertamento definito, e non alla sentenza di primo grado.

Il PRESIDENTE fa presente che il fine della disposizione proposta è quello di assicurare una tutela quanto più possibile rapida ed efficace a lavoratori il cui rapporto risulta solo apparentemente assimilabile a quello di cui al comma 1 dell'articolo 1, ma che in realtà sono lavoratori subordinati.

Dopo che il senatore PELELLA ha manifestato la propria adesione al testo riformulato dell'emendamento 10.10, il senatore DUVA fa presente che la sua intenzione, nel presentare l'emendamento 10.10, era soprattutto di indicare a quali soggetti spetta il compito dell'accertamento. La proposta di riformulazione da lui accolta è coerente con l'impostazione originaria dell'emendamento, e di conseguenza insiste per la votazione.

Il senatore MANZI dichiara di accogliere parzialmente la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, integrando nel senso indicato la prima parte dell'emendamento 10.3 e mantenendo la seconda parte dell'emendamento medesimo nel testo originario.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento 10.3.

Risulta quindi respinto l'emendamento 10.8, ed accolto l'emendamento 10.10 nel testo riformulato.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 10.2, 10.9, 10.6, 10.4 e accolti gli emendamenti 10.11 e 10.7, di identico contenuto, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 10.5.

Il PRESIDENTE, poichè sull'emendamento 10.3, nel testo riformulato, sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole sulla prima parte e contrario sulla seconda, propone che si proceda alla votazione dell'emendamento medesimo per parti separate, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento.

Convieni la Commissione.

Viene quindi respinto il subemendamento 10.3/1, accolto la prima parte dell'emendamento 10.3, nel testo riformulato, e respinto il secondo periodo dello stesso emendamento. Viene quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 10.3, nel suo complesso.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore PELELLA fa proprio l'emendamento 11.4, al fine di evitarne la decadenza.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 11.6, mentre è contrario agli emendamenti 11.3, 11.2 e 11.4. Riformula infine l'emendamento 11.5, inserendo al primo periodo, dopo le parole «di cui al comma 1», le seguenti: «effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il sottosegretario GARILLI esprime parere contrario sugli emendamenti 11.3, 11.2 e 11.4, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 11.5.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 11.6, mentre risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 11.3, 11.2, 11.4 e, dopo un annuncio di voto di astensione del senatore PELELLA, l'emendamento 11.5.

Viene quindi approvato l'articolo 11, nel testo emendato.

La Commissione passa quindi ad esaminare un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11.

Il RELATORE e il sottosegretario GARILLI si dichiarano contrari all'emendamento 11.0.1 che, posto ai voti, viene respinto.

La Commissione passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 12.2, segnalando l'opportunità della sua approvazione in considerazione dell'intervenuta soppressione dell'articolo 8, mentre ritira l'emendamento 12.1.

Il sottosegretario GARILLI si dichiara anch'egli favorevole all'emendamento 12.2 che, posto ai voti, viene approvato.

Viene quindi approvato l'articolo 12, nel testo emendato.

La Commissione passa quindi alla votazione di emendamenti diretti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Il RELATORE e il sottosegretario GARILLI esprimono parere favorevole sull'emendamento 12.0.1 che, posto ai voti, viene approvato.

Il RELATORE ritira quindi l'emendamento 12.0.2; risultano pertanto preclusi i subemendamenti 12.0.2/1, 12.0.2/2, 12.0.2/3, 12.0.2/4, 12.0.2/5 e 12.0.2/6.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 13 e 14, la Commissione passa quindi alla votazione di un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, nonchè dei subemendamenti ad esso riferiti.

Il senatore PELELLA fa proprio il subemendamento 14.0.1/12, al fine di evitarne la decadenza.

Il RELATORE esprime parere favorevole sui subemendamenti 14.0.1/1, 14.0.1/2, 14.0.1/3, 14.0.1/4 – sostanzialmente identico al subemendamento 14.0.1/5 – 14.0.1/8, 14.0.1/9 e 14.0.1/10. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 14.0.1, invitando però il sottosegretario Garilli a riformularlo, aggiungendo, al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «sul piano nazionale», le seguenti: «ovvero in caso di sua mancata costituzione» ed aggiungendo altresì, sempre al comma 1, dopo la lettera *a*), la seguente: «*a*-...» definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione».

Invita inoltre i presentatori a ritirare i subemendamenti 14.0.1/6, 14.0.1/7 e 14.0.1/13.

Esprime infine parere contrario sui subemendamenti 14.0.1/11 e 14.0.1/12.

Il sottosegretario GARILLI esprime parere favorevole sui subemendamenti 14.0.1/1, 14.0.1/2, 14.0.1/3 e 14.0.1/8. Si rimette poi alla Commissione sui subemendamenti 14.0.1/9 e 14.0.1/10, mentre è contrario al subemendamento 14.0.1/4, sostanzialmente identico al subemendamento 14.0.1/5; si dichiara inoltre contrario ai subemendamenti 14.0.1/11 e 14.0.1/12. Invita poi i presentatori a ritirare i subemendamenti 14.0.1/6 e 14.0.1/7.

Modifica infine l'emendamento 14.0.1 nel modo suggerito dal relatore.

Il senatore MANZI rileva come l'emendamento 14.0.1 possa determinare difficoltà di coordinamento rispetto alla normativa in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale in via di approvazione presso la Camera dei deputati; il PRESIDENTE manifesta l'avviso che tale preoccupazione possa considerarsi infondata.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i subemendamenti 14.0.1/1, 14.0.1/2, 14.0.2/3. Messi congiuntamente ai voti, sono poi approvati i subemendamenti 14.0.1/4 e 14.0.1/5.

Risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 14.0.1/6, 14.0.1/7 e 14.0.1/13.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati i subemendamenti 14.0.1/8 14.0.1/9 e 14.0.1/10. Risulta conseguentemente precluso il subemendamento 14.0.1/11, mentre, messo ai voti, è respinto il subemendamento 14.0.1/12.

Risulta infine approvato l'emendamento 14.0.1, nel testo riformulato dal sottosegretario Garilli, come emendato.

L'esame degli emendamenti risulta pertanto concluso.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato alla seduta notturna già convocata.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2049-A

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli da 1 a 4» con le seguenti: «all'articolo 1».

5.3

SMURAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «n. 335» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «n. 335, come modificata da ultimo dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità.».

5.1

SMURAGLIA, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 8 agosto 1995, n. 335.», inserire il seguente periodo: «Nella stessa gestione sono iscritti i soggetti che esercitano attività di incaricato alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo annuo delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni».

5.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il decreto previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.0.1

SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: «13 membri» sino a: «iscritti al Fondo» con il seguente: «17 membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, otto designati dalle associazioni datoriali in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, delle banche, delle assicurazioni, del terziario avanzato, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura ed altrettanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. I componenti designati debbono avere qualificata e comprovata esperienza in materia previdenziale ed attuariale».

5.0.2/1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

All'emendamento 5.0.2, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Presidente del Comitato è eletto per un biennio dai componenti indicati dalle associazioni datoriali e per un biennio dai componenti indicati dalle organizzazioni sindacali».

5.0.2/2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

All'emendamento 5.0.2, al comma 3, sostituire le parole da: «alla convocazione delle elezioni» sino alla fine del comma con le seguenti: «alla istituzione del Comitato, individuando le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ne debbono far parte, applicando i criteri della maggiore rappresentatività e, richiedendo alle stesse la designazione delle persone da nominare, accertandosi che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1».

5.0.2/3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Per la gestione speciale di cui nell'articolo 5, è costituito un Fondo gestito da un Comitato amministratore, composto di 13 membri, di cui 2 designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 5 designati dalle Associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, artigianato, commercio, agricoltura e 6 eletti dagli iscritti al Fondo. Il Comitato opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del Comitato amministratore durano in carica quattro anni.

2. Il Presidente del comitato è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al fondo.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonchè istituendo i seggi presso le sedi INPS.

4. Ai componenti del comitato è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 5.

5. All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 20 milioni nel 1998 e lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, Fondo speciale, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.2 SMURAGLIA, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO, PELELLA

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 DI BENEDETTO, CORTELLONI

Sopprimere l'articolo.

6.7 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Sopprimere l'articolo.

6.14 FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

Compete ai prestatori di lavoro di cui all'articolo 1 il diritto di organizzarsi in associazioni di categoria o di settore o di ramo di attività».

6.13 BEDIN, LO CURZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.4 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.5 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-...) il diritto alla informazione, alla formazione, alla consultazione e partecipazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni;

«e-...) il diritto a partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni».

6.2 RIPAMONTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La contrattazione collettiva può stabilire forme e modalità di esercizio dei diritti inerenti l'attività sindacale, in particolare quelli stabiliti dagli articoli 14, 20, 24, 25 e 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

6.6 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, dopo la parola: «collettiva» aggiungere la seguente: «nazionale».

6.3 IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «collettiva» aggiungere le seguenti: «e individuale».

6.9 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 2, dopo le parole: «contrattazione collettiva» aggiungere le seguenti: «e individuale».

6.11 BATTAFARANO

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Ulteriori forme di rappresentanza e di esercizio delle attività sindacali potranno essere individuate in sede di contrattazione collettiva e individuale.

2... Per le professionalità di cui all'articolo 8 sono costituite rappresentanze specifiche per l'esercizio dell'attività sindacale e per la contrattazione collettiva».

6.15

NOVI, SCHIFANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-... Per le professionalità di cui all'articolo 8 sono costituite rappresentanze specifiche per l'esercizio dell'attività sindacale e per la contrattazione collettiva».

6.8

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-... Per le professionalità di cui all'articolo 8 sono costituite rappresentanze specifiche per l'esercizio dell'attività sindacale e per la contrattazione collettiva».

6.10

BATTAFARANO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-... Per le professionalità di cui all'articolo 8 possono essere costituite rappresentanze specifiche per l'esercizio dell'attività sindacale e per la contrattazione collettiva».

6.12

PALUMBO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Sopprimere l'articolo.

8.17 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

8.5 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sopprimere al comma 1, le parole: «in condizioni analoghe a quelle sopra richiamate ed eventualmente anche» e le parole: «e in condizioni di autonomia».

8.15 FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in condizioni analoghe a quelle sopra richiamate ed eventualmente anche» e le parole: «e in condizioni di autonomia».

8.16 DUVA

Al comma 1, sopprimere le parole: «in condizioni analoghe a quelle sopra richiamate ed eventualmente anche».

8.12 MANFROI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in condizioni di autonomia».

8.6 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nonchè a quelle che», con le parole: «anche se».

8.2 IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

8.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

8.13

MANFROI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

8.4

BEDIN

Al comma 2, sostituire le parole: «in quanto compatibili» con le seguenti: «quando non intervengano condizioni di maggior favore per il prestatore di lavoro».

8.11

RIPAMONTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle cooperative sociali».

8.10

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Le disposizioni medesime non trovano invece applicazione alle prestazioni lavorative rese da appartenenti ad ordini professionali nell'esercizio della propria attività».

8.14

PALUMBO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Ai fini previdenziali al rapporto di lavoro dipendente delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano, 9 aprile 1996, n. 8, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 2 aprile 1958, n. 339 e 17 ottobre 1967, n. 977».

8.9

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Al collaboratore chiamato a svolgere la propria attività in luogo diverso da quello iniziale dovrà essere corrisposto un rimborso da pattuire con il datore di lavoro».

8.8 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-... Il collaboratore in occasione del suo matrimonio ha diritto ad una sospensione della prestazione per quindici giorni. Egli potrà avvalersi della sostituzione di cui all'articolo 2 lettera d)».

8.7 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «agli organismi dell'Ispettorato del lavoro competenti per territorio», con le seguenti: «alla Direzione provinciale del lavoro-Settore Ispezione del lavoro».

9.7 IL GOVERNO

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «punita», inserire la seguente: «soltanto».

9.1 DE LUCA Michele

Al comma 1, sostituire le parole: «al doppio della totalità dei compensi previsti» con le seguenti: «ad una somma equivalente ad una mensilità dei compensi corrisposti mediamente».

9.3 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «al doppio della», con la parola: «alla» e la parola: «quadruplo» con la parola: «doppio».

9.2 IL RELATORE

Sostituire, al comma 1, le parole: «previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa», con le seguenti: «corrisposti fino al momento dell'accertamento».

9.5

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire le parole: «previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa», con le seguenti: «corrisposti fino al momento dell'accertamento».

9.6

DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: «previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa», con le seguenti: «dovuti fino al momento dell'accertamento».

9.6 (Nuovo testo)

DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: «previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa», con le seguenti: «ottenuti per la prestazione lavorativa».

9.4

MANFROI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di tale importo» inserire le seguenti: «fermo comunque restando il limite massimo di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1981, n. 689».

9.8

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'organo competente ad emanare l'ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981, è la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio».

9.9

IL GOVERNO

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Qualora venga accertato dagli organi competenti che il rapporto costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 è in realtà di lavoro subordinato, esso è da considerarsi a tempo determinato, per una durata pari al periodo corrispondente a quello previsto per il rapporto in questione. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'articolo 9».

10.8

BEDIN

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «venga», inserire la parola: «definitivamente».

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «accertato», aggiungere le seguenti: «dagli organi competenti e in via definitiva».

10.10

DUVA

Al comma 1, dopo la parola: «accertato», aggiungere le seguenti: «dagli organi competenti con provvedimento esecutivo».

10.10 (Nuovo testo)

DUVA

Al comma 1 sostituire le parole da: «esso si converte» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è dichiarato nullo. In questo caso spetta al lavoratore un risarcimento pari ai compensi che sarebbero a lui spettati fino al momento della scadenza del contratto, se questo era a termine o, in mancanza, determinato dal giudice secondo equità».

10.2

DI BENEDETTO, CORTELLONI

Sostituire, al comma 1, le parole da: «esso si converte...», fino alla fine del comma, con le seguenti: «è dichiarato nullo. In tal caso al prestatore di lavoro continuativo e coordinato spetta un risarcimento commisurato ai compensi che gli sarebbero spettati fino alla scadenza del contratto, se le parti avevano concordato un termine, ovvero determinato dal giudice secondo equità».

10.9

FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «esso si converte», fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «è dichiarato nullo».

10.6 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e con la perdita, da parte», fino alla fine dell'articolo».

10.4 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sopprimere l'emendamento 10.11.

10.11/1 RIPAMONTI

All'articolo 10 sopprimere le parole da: «e con la perdita», fino a: «n. 300».

10.11 IL GOVERNO

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e con la perdita», fino a: «n. 300».

10.7 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «e con la perdita, da parte», fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «riguardo l'anzianità di servizio del lavoratore e la regolarizzazione dei contributi previdenziali nella misura stabilita dalla normativa vigente».

10.5 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo la parola: «accertamento», aggiungere le seguenti: «in diretta connessione con il rapporto in questione».

10.100 DUVA

All'emendamento 10.3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «in contratti di cui all'articolo 1» aggiungere il seguente periodo: «Tale trasformazione è presunta ove i contratti di cui all'articolo 1 siano stati stipulati con lavoratori dipendenti che abbiano dato le dimissioni dall'impresa committente nei sei mesi precedenti».

10.3/1 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... È fatto divieto al committente di trasformare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in essere presso unità produttive del medesimo, in contratti di cui all'articolo 1. È fatto divieto di stipulare contratti di cui all'articolo 1 al committente che abbia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi».

10.3 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... È fatto divieto al committente di trasformare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in essere presso unità produttive del medesimo, in contratti di cui all'articolo 1, qualora non ricorrano documentate esigenze di ristrutturazione aziendale. È fatto divieto di stipulare contratti di cui all'articolo 1 al committente che abbia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi».

10.3 (Nuovo testo) MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Art. 11.

All'articolo 11, sopprimere l'ultimo periodo.

11.6 IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere alla fine, le seguenti parole: «In tal caso, non sono dovuti per il periodo pregresso, i contributi previdenziali previsti per il lavoro subordinato nè sono applicabili sanzioni di alcun tipo».

11.3 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... Nel caso in cui il committente intenda procedere secondo le modalità di cui al precedente comma 1, il lavoratore non potrà essere assunto, per lo svolgimento della stessa mansione di cui al contratto della presente legge, con contratto di formazione lavoro, apprendistato o qualsiasi altra forma di contratto di primo inserimento prevista dalla legislazione in essere al momento dell'assunzione di cui al comma 1».

11.2 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Qualora il datore di lavoro intenda assumere lavoratori dipendenti aventi le stesse mansioni dei prestatori di lavoro con i quali ha in corso un contratto di cui all'articolo 1, ne dà preventiva comunicazione scritta agli stessi, i quali possono esercitare prelazione per l'assunzione quali lavoratori dipendenti. In caso di più richieste è data precedenza a coloro che hanno maggiore anzianità di rapporti contrattuali con il datore di lavoro».

11.4

RIPAMONTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1... Nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, il committente è esonerato dal pagamento dei contributi e degli oneri accessori derivanti da accertamenti effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale successivamente a tale trasformazione e conseguenti al mancato riconoscimento, da parte del predetto Istituto, dell'appartenenza dei rapporti di lavoro alla tipologia di cui alla presente legge. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese».

11.5

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1... Nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il committente è esonerato dal pagamento dei contributi e degli oneri accessori derivanti da accertamenti effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale successivamente a tale trasformazione e conseguenti al mancato riconoscimento, da parte del predetto Istituto, dell'appartenenza dei rapporti di lavoro alla tipologia di cui alla presente legge. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese».

11.5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi dipendenti, con contratto di lavoro subordinato, dovrà darne preventiva comunicazione ai prestatori di lavoro con contratto di cui all'articolo 1 che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende procedere alle assunzioni, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili. In caso di più dichiarazioni di prestatori di lavoro che intendano avvalersi del diritto di prelazione, dovrà essere data precedenza a quelli che da maggior tempo, anche se con più contratti non successivi, svolgono attività lavorativa presso il committente».

11.0.1

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 1 e 8», con le seguenti: «all'articolo 1».

12.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «per il procedimento», fino alla fine dell'articolo con il seguente periodo: «La domanda in giudizio non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione, avanzata secondo la procedura prevista dai contratti collettivi nazionali, di cui agli articoli 405 e seguenti del codice di procedura civile».

12.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento, per quanto riguarda i prestatori di lavoro di cui agli articoli 1 e 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533 CEE (obblighi di informazione sulle condizioni applicabili al

contratto o al rapporto di lavoro), per le parti compatibili con la struttura dei rapporti di cui ai predetti articoli.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto legislativo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che adegui alle particolari caratteristiche dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 8, i sistemi di formazione previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle singole norme e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il parere entro trenta giorni. Trascorso detto termine, il decreto o i decreti potranno comunque essere emanati.

4. Criteri fondamentali per la delega sono i seguenti: pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria; considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggior risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravii per le imprese. In particolare, all'interno del sistema formativo devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1, nonché la loro maggiore mobilità».

12.0.1 SMURAGLIA, PILONI, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO

All'emendamento 12.0.2, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 1 e 8» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1».

12.0.2/1 DE LUCA Michele

Nell'emendamento 12.0.2, al comma 1, alinea, dopo la parola: «certificazione» aggiungere le parole seguenti: «del contratto tra loro stipulato».

12.0.2/2 DE LUCA Michele

All'emendamento 12.0.2, al comma 2, sostituire le parole: «La certificazione del rapporto di lavoro ha valore probatorio» con le seguenti: «I fatti risultanti dalla certificazione possono essere valutati dal giudice».

12.0.2/3 DE LUCA Michele

All'emendamento 12.0.2, sopprimere il comma 3.

12.0.2/4 DE LUCA Michele

All'emendamento 12.0.2, al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di cui al secondo alinea punto 1» con le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b».

12.0.2/5

DE LUCA Michele

All'emendamento 12.0.2, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «tenuta della documentazione relativa alla certificazione» con le seguenti: «certificazione dei contratti di lavoro stipulati tra le parti».

12.0.2/6

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.-bis.

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 8, le parti possono ottenere la certificazione:

a) nelle sedi bilaterali istituite dalla contrattazione collettiva nazionale o da accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) presso la Direzione provinciale del lavoro con l'assistenza delle associazioni sindacali ed imprenditoriali a cui le parti hanno dato mandato.

2. La certificazione del rapporto ha valore probatorio in caso di controversie sulla esatta qualificazione del contratto di lavoro.

3. In caso di controversia tra le parti in merito all'oggetto della prestazione la domanda in giudizio dovrà essere preceduta da un tentativo di conciliazione presso le sedi di certificazione.

4. Con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, il Ministero del lavoro definisce:

a) le modalità di organizzazione delle sedi di certificazione di cui al secondo alinea punto 1;

b) le modalità di tenuta della documentazione relativa alla certificazione.».

12.0.2

IL RELATORE

Art. 14.

All'emendamento 14.0.1, sostituire la rubrica con la seguente: «Certificazione dei rapporti».

14.0.1/1

PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO

All'emendamento 14.01, comma 1, alinea, dopo le parole: «del relativo contratto» sopprimere le successive: «di lavoro».

14.0.1/2

PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO

All'emendamento 14.0.1, comma 1, alinea, dopo le parole: «contratto di lavoro» aggiungere le seguenti: «stipulato tra le parti».

14.0.1/3

Michele DE LUCA

All'emendamento 14.0.1, comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole da: «sulla base» fino a «sindacali».

14.0.1/4

PELELLA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, TAPPARO

All'emendamento 14.0.1, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «sulla base» a: «medesime organizzazioni sindacali».

14.0.1/5

Michele DE LUCA

All'emendamento 14.0.1, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sulla base» con le seguenti: «sulla eventuale falsariga».

14.0.1/6

Michele DE LUCA

All'emendamento 14.0.1, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sulla base di» con le seguenti: «eventualmente utilizzando».

14.0.1/7

Michele DE LUCA

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, lettera a) dopo la parola: «formulari» inserire le seguenti: «o codici di buone pratiche».

14.0.1/13

IL GOVERNO

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a...) indicazione del contenuto della certificazione, da riferirsi alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto scritto di cui all'arti-

colo 2 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto definito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 1-...».

14.0.1/8

SMURAGLIA, PELELLA, PILONI, TAPPARO

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «controversia sulla» aggiungere le seguenti: «effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla».

14.0.1/9

SMURAGLIA, GRUOSSO, PELELLA, TAPPARO

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «della certificazione e», con la seguenti: «anche».

14.0.1/10

PELELLA, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della certificazione», con le seguenti: «dei fatti risultanti dalla certificazione».

14.0.1/11

DE LUCA

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «certificazione», aggiungere in fine le seguenti: «su richiesta del singolo lavoratore, che comunque si avvale della facoltà di autocertificazione e del ricorso al Pretore del lavoro».

14.0.1/12

RIPAMONTI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Certificazione del rapporto di lavoro)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto di lavoro ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione nell'organismo bilaterale istituito dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero, nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle predette organizzazioni sindacali, sulla base di appositi moduli o formulari predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le medesime organizzazioni sindacali;

b) in caso di controversia sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria competente della certificazione e del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

c) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo 12 mesi dalla loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera a);

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno 40 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 60 giorni.

3. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera c), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2».

14.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Certificazione del rapporto di lavoro)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto di lavoro ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione nell'organismo bilaterale istituito dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero, in

caso di sua mancata costituzione nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle predette organizzazioni sindacali, sulla base di appositi moduli o formulari predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le medesime organizzazioni sindacali;

a-bis) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

b) in caso di controversia sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria competente della certificazione e del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

c) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo 12 mesi dalla loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera *a)*;

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno 40 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 60 giorni.

3. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera *c)*, eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2».

14.0.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

247ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(2049) SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori «atipici», rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998 (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nel testo comprendente le modifiche apportate nel corso dell'esame.

Il senatore MANZI rileva come, a seguito del nuovo esame svolto presso la Commissione dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea, il testo risulti soltanto per alcuni aspetti più attento ai diritti dei lavoratori, mentre per converso, sotto altri profili, esso ha subito modifiche in senso conforme alle aspettative dei datori di lavoro.

Le proposte emendative presentate dalla sua parte politica tendevano ad apportare incisive modifiche all'impianto della normativa che, perseguendo l'intento di favorire i nuovi lavori, rischia di comportare un abbassamento del livello delle garanzie dei lavoratori.

Tali proposte emendative tenevano conto della circostanza che in taluni casi sono gli stessi lavoratori che preferiscono fornire la loro prestazione secondo modalità difformi da quelle proprie del lavoro subordinato. È peraltro evidente che in molti altri casi la scelta di conformare il rapporto di lavoro come atipico risponde unicamente all'interesse dell'imprenditore.

In tale contesto, le proposte emendative elaborate dalla sua parte politica tendevano ad individuare meccanismi più idonei ad un'efficace tutela dei diritti dei lavoratori interessati alla nuova tipologia contrattuale.

Sebbene il Governo abbia in parte recepito talune indicazioni degli emendamenti da lui presentati, l'impianto del provvedimento riflette la scelta di dare ufficiale riconoscimento ad un fenomeno, quello dei lavori atipici, già esistente ma che trarrà verosimilmente ulteriore alimento dalla nuova disciplina. L'atteggiamento del Governo si iscrive evidentemente in un più generale indirizzo di favore alla massima flessibilità sul mercato del lavoro.

Nonostante taluni miglioramenti apportati al testo, è purtroppo agevole prevedere che la nuova disciplina favorirà la diffusione di forme di lavoro precario, e di riflesso l'affievolimento della tutela dei diritti dei lavoratori. È lecito inoltre supporre che si farà strada la tendenza da parte delle aziende ad utilizzare in modo surrettizio la nuova tipologia contrattuale al fine di sottrarsi agli oneri inerenti all'assunzione di lavoratori subordinati.

Da parte di Rifondazione comunista ci si attendeva una maggiore apertura del Governo, anche per dare un segnale di rigore di fronte alle tendenze in atto nel mercato del lavoro ad una sempre più disinvolta applicazione delle regole e delle normative.

In conclusione, annuncia l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista, preannunciando che tale posizione potrà essere riconsiderata in base all'andamento dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il senatore PELELLA, pur dichiarando di comprendere i motivi di preoccupazione testè evidenziati dal senatore Manzi, ritiene che possa

esprimersi un giudizio di moderata soddisfazione sul testo che la Commissione si accinge a sottoporre all'Assemblea.

In una situazione nella quale si afferma una tendenza sempre più insidiosa alla trasformazione del mercato del lavoro, all'insegna della massima flessibilità, nel senso di una riduzione dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, il nuovo strumento legislativo messo a punto dalla Commissione potrà consentire di assicurare almeno un primo nucleo essenziale di diritti a fasce di lavoratori che ne sono attualmente sprovvisti.

Certamente, non è possibile escludere il ricorso a forme di elusione, comportanti la sussunzione nella nuova tipologia contrattuale di fattispecie tipicamente rientranti nel lavoro subordinato; sulla scorta dell'esperienza applicativa della normativa in votazione, sarà peraltro possibile mettere a punto appropriati correttivi.

L'impianto del provvedimento esce notevolmente migliorato dal rinnovato esame svoltosi presso la Commissione. In particolare, alla stregua del comma 1 dell'articolo 1, una serie di soggetti non rientranti nell'area del lavoro subordinato sono stati contemplati come destinatari di un ampio ventaglio di diritti. In coerenza con i nuovi indirizzi normativi che si stanno affermando in tema di occupazione, è stata inoltre contemplata la possibilità di attribuire una accresciuta tutela dei diritti dei lavoratori rispetto a quanto previsto dalla legge in via generale, mediante il ricorso ad apposite previsioni nei contratti collettivi di lavoro, a cominciare dalla definizione delle modalità di espletamento della prestazione.

Nel valutare la normativa sulla quale la Commissione si accinge a pronunciarsi, non si può del resto non tener conto delle condizioni di difficoltà con le quali le istituzioni e le formazioni politiche, di maggioranza come di opposizione, si trovano a fronteggiare il processo di trasformazione in atto nel mercato del lavoro. In tale contesto, la circostanza che si sia riusciti a mettere a punto uno strumento capace di estendere nel complesso l'area dei diritti rappresenta un motivo di giustificata soddisfazione.

Per le ragioni esposte, annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Il senatore MULAS ricorda preliminarmente che la sua provenienza dalla Sardegna, dove la disoccupazione ha raggiunto e superato da tempo un livello di guardia, lo rende particolarmente sensibile a qualsiasi iniziativa rivolta ad incrementare le occasioni di lavoro. D'altra parte, la Sardegna si caratterizza anche per un'estesa rete di imprese turistiche, che ricorrono ampiamente al lavoro cosiddetto coordinato e continuativo. Per quanto gli risulta, rispetto al disegno di legge all'esame, tra i lavoratori coordinati e continuativi operanti nel comparto turistico è diffuso uno stato d'animo di attesa, ma anche di incertezza e di timore per un provvedimento che, introducendo ulteriori elementi di rigidità, potrebbe ridurre conseguentemente le opportunità di lavoro. Accogliendo anche alcuni suggerimenti delle categorie professionali interessate, il gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato una serie di emendamenti,

tutti intesi a migliorare il testo all'esame, confidando sulle dichiarazioni di disponibilità al confronto delle forze politiche della maggioranza. Nei fatti, però, si è dovuto registrare ancora una volta un atteggiamento di sostanziale chiusura della maggioranza, malgrado la volontà, più volte dichiarata dalla sua parte politica, di voler concorrere senza pregiudiziali ideologiche alla messa a punto di qualsiasi provvedimento idoneo a far fronte ai problemi dell'occupazione.

Nonostante il contributo per alcuni aspetti positivo del Governo, le cui proposte hanno in parte rimosso alcune eccessive rigidità del testo originariamente approvato dalla Commissione, non sembra che sia stato raggiunto l'obiettivo di pervenire a un punto di equilibrio accettabile tra esigenze di flessibilità del sistema produttivo e di tutela dei lavoratori, anche a causa di una discussione affrettata, che ha rinviato alla discussione in Assemblea la messa a punto di alcuni profili qualificanti del provvedimento stesso. Inoltre, l'efficacia della nuova normativa è condizionata all'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con principi e criteri direttivi assai generici, secondo una logica, ormai purtroppo consolidata, di esautoramento delle prerogative delle Camere.

Il gruppo di Alleanza Nazionale avrebbe voluto una legge più realistica nella definizione degli obiettivi, e rispettosa dell'autonomia delle parti sociali, soprattutto a livello di contrattazione decentrata. La Commissione si accinge invece a varare un testo eccessivamente ambizioso negli obiettivi ma che in realtà introduce ulteriori elementi di rigidità, senza agevolare la creazione di nuova occupazione. Per tali motivi il gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà un voto contrario su di esso.

Il PRESIDENTE precisa che l'esame in Commissione del disegno di legge in titolo si è svolto tenendo conto del termine di due mesi assegnato dalla Presidenza del Senato al momento del rinvio del testo alla Commissione stessa, nella seduta del 23 aprile 1998. Proprio per l'esigenza di non comprimere la discussione, il predetto termine è stato superato, sia pure per pochi giorni. Di tale circostanza, peraltro, il Presidente del Senato è stato tempestivamente informato. Il rilievo del senatore Mulas sulla fretolosità della discussione non sembra pertanto fondato.

Esprime quindi un ringraziamento al relatore ed al rappresentante del Governo, per il puntuale contributo offerto alla messa a punto del provvedimento, nell'ambito di un confronto aperto e costruttivo.

La Commissione conferisce quindi al relatore Montagnino il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 2049, nel testo emendato.

La seduta termina alle ore 20,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

164^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,25

IN SEDE DELIBERANTE

(123) MANIERI ed altri. – *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(252) DI ORIO ed altri. – *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Disciplina della professione di odontoiatra*

(2246) BETTAMIO ed altri. – *Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli, Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti nel testo unificato, sospesa nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 3 ad eccezione degli emendamenti proposti dal relatore.

Il relatore Roberto NAPOLI illustra gli emendamenti 3.100, che ripristina una disposizione del testo approvato dalla Camera dei deputati, 3.110, con il quale si riformula l'emendamento 3.7 del senatore De Anna inteso a risolvere il problema relativo alle lauree in odontoiatria con-

seguite a seguito di un corso in lingua italiana presso talune università straniere, 3.120, con il quale si riformula il comma 5 offrendo una soluzione estremamente semplice e lineare al problema dell'albo cui devono essere iscritti i medici che praticano l'odontoiatria, e l'emendamento 3.130, che peraltro lo stesso relatore riformula sopprimendone il secondo periodo.

A seguito dell'illustrazione degli emendamenti del relatore, tutti gli altri emendamenti all'articolo 3 vengono ritirati dai proponenti.

Il sottosegretario Bettoni Brandani esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal relatore.

L'emendamento 3.100, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 3.110, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore DE ANNA, è posto ai voti e approvato.

Gli emendamenti 3.120 e 3.130, quest'ultimo nel testo modificato dal relatore, sono posti separatamente ai voti e approvati.

L'articolo 3 è quindi approvato nel testo modificato.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l'esame dell'articolo 4 che, come è noto, è oggetto di uno schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, sulla base della delega recata dalla legge comunitaria ad emanare decreti legislativi che diano esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Convenendo la Commissione, si passa pertanto all'esame dell'articolo 5.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 5.1 è decaduto.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 5.3, con il quale si intende modificare l'articolo 5, in quanto non può essere stabilito per legge a quale anno del corso di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria, possano essere iscritti coloro che abbiano conseguito la laurea, rispettivamente in odontoiatria ovvero in medicina e chirurgia, dal momento che tale determinazione spetta alle università.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 5.2, inteso a riattivare le scuole di specializzazione medica in odontostomatologia.

Il presidente CARELLA ricorda che sull'emendamento 5.2 la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore Roberto NAPOLI si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 5.3, mentre è contrario all'emendamento 5.2,

dal momento che la questione della riapertura delle scuole di specializzazione medica in odontostomatologia è già in esame in altre sedi più opportune.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.3, invitando peraltro il presentatore a riflettere sull'opportunità della dizione «crediti didattici» dal momento che il sistema fondato sui crediti non risulta ancora attivato.

Si dichiara invece contraria all'emendamento 5.2.

Il senatore CAMPUS accoglie la modifica proposta dal Sottosegretario e preannuncia il voto contrario all'emendamento 5.2 del senatore Bruni, dal momento che non appare corretto stabilire per legge la riattivazione dei corsi di specializzazione in odontostomatologia, che sono stati sospesi non certo con una norma statale, ma per decisione delle università, che hanno ritenuto opportuno attendere la ridefinizione della materia nell'ordinamento italiano e il riallineamento con la Comunità europea prima di procedere al conferimento di nuovi diplomi di specializzazione.

Il senatore BRUNI ritira l'emendamento 5.2.

La senatrice BERNASCONI annuncia il voto favorevole dei Democratici di sinistra all'emendamento 5.3 come riformulato dal senatore Campus, pur rilevando come tanto questo emendamento quanto l'articolo 5 che esso riformula fanno riferimento ad una questione, quella del numero programmato per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, che dovrebbe essere oggetto di un'attenta riflessione.

L'emendamento 5.3, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 6, 7 e 8.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 9.1 e 9.2, quest'ultimo identico all'emendamento 9.3.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1.

Quanto all'emendamento 9.2, egli fa presente che il comitato ristretto aveva modificato il testo della lettera t) del comma 2 dell'articolo 9 approvato dalla Camera dei deputati – prevedendo che vi fosse almeno un medico legale o un medico del lavoro nella Commissione incaricata di valutare la sospensione degli odontoiatri dall'esercizio della professione per carenza dei requisiti psicofisici – al solo scopo di inserire

qualche garanzia scientifica per limitare la portata di una disposizione che si presentava assolutamente inusitata e tale da suscitare le più vive perplessità.

Egli ritiene pertanto che sarebbe più opportuno, ove la Commissione convenisse, procedere, tramite l'approvazione di un apposito emendamento, *sic et simpliciter* alla soppressione della lettera t). Presenta pertanto l'emendamento (9.4), soppressivo della lettera t).

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con il parere espresso dal relatore, dichiarandosi altresì favorevole all'emendamento soppressivo della lettera t) da questi presentato.

L'emendamento 9.1, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 9.4, posto ai voti dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Campus, è approvato.

Risultano quindi preclusi gli identici emendamenti 9.2 e 9.3.

L'articolo 9 è altresì approvato nel testo emendato.

Senza discussione, sono approvati gli articoli dal 10 al 17.

Stante l'assenza del presentatore, il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 18.1.

L'articolo 18 è quindi approvato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 19 e 20.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 21.1, identico all'emendamento 21.2.

Il RELATORE invita i presentatori a ritirare gli emendamenti, osservando che il comitato ristretto aveva introdotto la disposizione sull'obbligo per l'autorità giudiziaria di comunicare all'Ordine provinciale notizie sui procedimenti penali nei confronti degli iscritti, al fine di rimediare all'attuale carenza di scambio di informazioni tra gli Ordini e la magistratura, carenza che impedisce il coordinamento tra azione penale e azione disciplinare.

Pur comprendendo le preoccupazioni del relatore, il sottosegretario BETTONI BRANDANI rileva come quella del comma 3 dell'articolo 21 sia materia essenzialmente ordinistica. Ella esprime quindi parere favorevole agli identici emendamenti 21.1 e 21.2.

La senatrice BERNASCONI, pure comprendendo le ragioni del relatore, annuncia voto favorevole agli emendamenti, ritenendo che la

questione debba essere affrontata nell'ambito della riforma degli Ordini professionali.

Il senatore CAMPUS annuncia voto favorevole agli identici emendamenti dal momento che l'approvazione del comma 3, pur condivisibile, creerebbe una disparità tra gli obblighi dell'autorità giudiziaria nei confronti dell'Ordine degli odontoiatri e gli obblighi nei confronti degli altri Ordini professionali; è pertanto evidente la necessità di una soluzione organica in sede di riforma degli Ordini stessi.

Il RELATORE, accogliendo le osservazioni del Governo e dei senatori Bernasconi e Campus, modifica in senso favorevole il parere precedentemente espresso.

L'emendamento, 21.1, identico al 21.2, posto ai voti è approvato.

È altresì approvato l'articolo 21.

Senza discussione sono approvati gli articoli 22 e 23.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 24.1 è decaduto.

L'articolo 24, posto ai voti, è quindi approvato.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 25.1 è decaduto.

L'articolo 25, posto ai voti, è quindi approvato.

Su proposta del sottosegretario BETTONI BRANDANI riprende l'esame dell'articolo 4, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Bettoni Brandani fa presente che lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, e che sarà inviato in tempi brevi alla Commissione per l'espressione del parere, riprende in sostanza il testo dell'articolo 4 come approvato dalla Camera dei deputati, sopprimendo peraltro l'obbligo del tirocinio prima dell'esame di abilitazione alla professione odontoiatrica, previsto per consentire l'accesso alla professione stessa da parte dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati tra il 1980 e il 1985.

Ella ritiene quindi che la Commissione potrebbe o approvare l'articolo 4 secondo lo schema da lei illustrato, o propone lo stralcio in attesa della trasmissione del decreto legislativo.

Dopo un intervento del relatore Roberto NAPOLI, il quale osserva che il testo così come illustrato dal sottosegretario non sembra risolvere tutti i problemi, la senatrice BERNASCONI si dichiara favorevole alla proposta di stralcio.

Il senatore CAMPUS invita il Governo e la Commissione ad una valutazione serena della situazione, tenendo conto anche del fatto, che,

in una relazione del Dipartimento delle professioni sanitarie del Ministero della sanità, acquisita dal comitato ristretto in sede di redazione del testo unificato, si riconosceva in sostanza che la previsione di un esame di abilitazione andava oltre le stesse richieste della Commissione europea.

Stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 123, 252, 1145, 2246 E 2653**

Art. 3.

Al comma 2 sostituire le parole: «L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra» con le seguenti: «È condizione per l'esercizio della professione di odontoiatra, l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi od all'ordine degli odontoiatri».

3.1

BRUNI

Al comma 2 sostituire le parole: «L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra» con le altre: «È condizione per l'esercizio della professione di odontoiatra, l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi od all'ordine degli odontoiatri».

3.2

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

3.3

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea prima della data di entrata in vigore della presente legge».

3.4

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condizioni ivi previste;».

3.5

Cò

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condizioni ivi previste;».

3.6

MANARA

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c)-bis. I laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condizioni ivi previste».

3.100

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) i cittadini italiani, che hanno conseguito la laurea in stomatologia odontoiatrica, in uno degli Stati europei non facenti parte dell'Unione europea, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, n. 4 della direttiva CEE n. 687 del 25 luglio 1978, di accedere all'esercizio dell'attività di odontoiatra, a condizione che superino l'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione».

3.7

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e)-bis. I cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in stomatologia-odontoiatria in uno degli Stati europei, non facenti parte dell'Unione europea e già facenti parte del territorio nazionale, dove è consistente la comunità italiana, a condizione che siano in possesso del certificato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, di valore in loco del titolo di studio conseguito, e che superino l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1 dell'articolo 2».

3.110

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere la lettera:

«g) l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'ordine dei medici chirurghi nell'apposito elenco di cui all'articolo 4».

3.8

BRUNI

Al comma 4, aggiungere la lettera:

«g) L'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'ordine dei medici chirurghi nell'apposito elenco di cui all'articolo 4».

3.9 CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Sopprimere il comma 5.

3.10 BRUNI

Sopprimere il comma 5.

3.11 CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e che siano iscritti all'albo degli odontoiatri, possono in qualsiasi momento, previa cancellazione dal suddetto albo, essere iscritti a domanda all'albo dei medici chirurghi».

3.120 IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b) e c) si iscrivono all'albo degli odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici chirurghi».

3.12 IL GOVERNO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera b), che si iscrivono all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata interviene il competente ordine professionale. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera c), sono iscritti all'albo degli odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici-chirurghi».

3.13 MANARA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera *b*), che si iscrivono all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata interviene il competente ordine professionale. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera *c*), sono iscritti all'albo degli odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici-chirurghi».

3.14

Cò

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo dei medici, di cui al comma precedente, lettera *b*), e *c*) che richiedano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possono ottenere la sola annotazione, in un apposito elenco, all'ordine dei medici chirurghi, per poter svolgere l'attività in forma libero professionale medico specialistica, non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. I soggetti di cui al comma precedente lettera *b*) e *c*) in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, possono in forma transitoria, chiedere di rimanere per un periodo di anni due, in tale stato di convenzione, per poi procedere alla dismissione definitiva di una delle due professioni».

3.15

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 5, dopo le parole: «nel quale è riportata specifica annotazione» *aggiungere* «con facoltà di poter ritornare a iscriversi all'Ordine non prescelto e solo a quello, in qualsiasi momento».

3.16

VALLETTA

Al comma 5, sopprimere le parole: «; i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria in possesso di abilitazione all'esercizio di entrambe le professioni possono iscriversi contemporaneamente all'albo dei due ordini».

3.18

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'adozione di provvedimenti concernenti la pratica professionale dell'odontoiatria spetta comunque all'Ordine degli odontoiatri territorialmente competente anche nel caso delle semplici annotazioni».

3.17

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. I medici chirurghi che siano in possesso del diploma di specializzazione in stomatologia o di diplomi equipollenti, esercitano la propria specialità rimanendo iscritti all'albo dei medici chirurghi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, definisce l'oggetto e l'ambito dell'esercizio della specialità medica di stomatologia e le relative competenze».

3.130

IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Per i medici che optino per l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi con l'annotazione all'ordine degli odontoiatri è comunque incompatibile lo svolgimento delle professioni di odontoiatra con il mantenimento di qualsiasi rapporto di dipendenza o convenzione con il Servizio sanitario nazionale, ad esclusione in ambito odontoiatrico».

3.19

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche che svolgono attività odontoiatrica.

2. Lo svolgimento del tirocinio di cui al comma precedente è disciplinato con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione nazionale di cui all'articolo 16.

3. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione al tirocinio di cui al comma 1, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato completamento del tirocinio comporta la cancellazione dall'albo».

4.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e della malattia dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgano attività di odontoiatria. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.1

Cò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

«1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1, è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgono attività odontoiatrica. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al

comma 1 in possesso di diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto le Ministro della sanità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.2

MANARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-85, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria,

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e della malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgono attività odontoiatrica. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.3

RONCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-85, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle ma-

lattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgono attività odontoiatrica. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto al Ministro della sanità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.5

TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-85, abilitati all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa rinuncia all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, nel quale è riportata una specifica annotazione a condizione che abbiano espletato il tirocinio professionale e superato gli esami di Stato di cui all'articolo 2.

2. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1998, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione al tirocinio professionale al fine di essere ammessi agli esami di Stato di cui all'articolo 2, sono temporaneamente iscritti all'albo degli odontoiatri e cancellati dall'albo dei medici chirurghi, nel quale è riportata una specifica annotazione. Il mancato superamento degli esami di Stati di cui all'articolo 2 comporta la cancellazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge dall'albo degli odontoiatri e la contestuale reinscrizione in quello dei medici chirurghi».

4.4

VALLETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Competenze dei laureati in medicina e chirurgia)

1. Ciascun Ordine provinciale dei medici e chirurghi ha l'obbligo di citare nel proprio Albo a fianco del nome in elenco l'annotazione:

a) "specialista in stomatologia" o definizioni equipollenti in campo odontoiatrico, se il laureato in medicina e chirurgia è in possesso dei sopra menzionati diplomi ed esercita la professione sanitaria in odontoiatria;

b) "esercita l'odontoiatria" se il laureato in medicina e chirurgia esercita la professione sanitaria di odontoiatra solo con la laurea in medicina e chirurgia.

2. L'annotazione nell'elenco di cui al comma precedente è necessaria per l'esercizio dell'odontostomatologia da parte dei medici chirurghi ed è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'Albo degli odontoiatri di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. L'annotazione di cui al comma 1, obbliga l'esercizio esclusivo della professione di odontostomatologo, restando consentito l'esercizio della medicina e chirurgia solo in forma libero-professionale. I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, medici di base o altro, che optano per l'Albo degli Odontoiatri o si iscrivono all'elenco apposito nell'Ordine dei medici, perdono il diritto a tale rapporto pubblico. La dismissione di tale convenzione avviene in un periodo di anni uno (per garantire il rapporto medico-paziente) mantenendo il punteggio in graduatoria regionale per la medicina di base per chi vuole nuovamente intraprendere il lavoro di medico di base, abbandonando l'attività di odontostomatologo.

4. L'elenco dei medici odontostomatologi viene depositato, entro tre mesi dall'entrata in vigore di suddetta legge, dagli Ordini Provinciali al Ministero della sanità, ove verrà istituito un Albo congiunto dei professionisti che esercitano atti terapeutici inerenti il cavo orale: medici, odontoiatri ed igienisti; col fine di controllo sanitario, tutela della salute pubblica. Il suddetto elenco viene gestito da un direttore generale del Ministero, all'uopo nominato e da un rappresentante sindacale delle categorie mediche ed odontoiatriche interessate delle organizzazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale.

5. Possono chiedere apposita annotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che: a) si sono iscritti al relativo corso di laurea entro il 28 gennaio 1980; b) sono in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

6. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione,

a condizione che abbiano esercitato legalmente la professione di odontoiatra per un periodo minimo di anni tre, in via transitoria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e alle condizioni elencate al comma 7, pena il decadimento del diritto, possono chiedere l'apposita annotazione di «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1.

7. L'annotazione di cui al comma 1, fermo restando il diritto all'esercizio professionale alle medesime condizioni dei soggetti di cui comma 5, lettera a) è subordinata all'obbligo di frequenza di corsi di formazione specialistica in odontostomatologia, con la formazione specializzata a tempo ridotto ai sensi dell'articolo 25, comma 1 e 2, della direttiva 93/16 CEE. Detta formazione specialistica deve essere compatibile con la professione di Odontostomatologo e viene impartita, di norma, nelle regioni di appartenenza degli aventi obbligo di frequenza. Gli ordini provinciali di appartenenza dei medici chirurghi, di cui al comma 6, provvederanno a comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità, nonché della U.S.L., i nominativi dei medici aventi obbligo di frequenza dei corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto. Tali corsi avranno una durata minima di anni uno. Al termine di tale corso verrà rilasciata una certificazione di idoneità, previa valutazione del responsabile sanitario, delle strutture competenti. In caso di valutazione negativa del primo periodo di tirocinio, il candidato potrà effettuare per un altro anno e solo per una volta un ulteriore periodo di tirocinio da concludersi, comunque, con l'attestazione del competente organo sanitario.

8. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione, che non hanno esercitato la facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 471, entro il termine stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 1, possono richiedere l'annotazione «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1, alle condizioni indicate al comma 7, previo superamento di un corso di formazione a tempo parziale, di anni tre e alle medesime condizioni dei soggetti di cui al comma 6.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno istituiti presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e tutte le strutture pubbliche finalizzate alla pratica odontostomatologica, i corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto in numero adeguato alle necessità degli aventi obbligo di frequenza».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Competenze dei laureati in medicina e chirurgia)

1. Ciascun Ordine provinciale dei medici chirurghi ha l'obbligo di citare nel proprio Albo a fianco del nome in elenco l'annotazione:

a) "specialista in stomatologia" o definizioni equipollenti in campo odontoiatrico, se il laureato in medicina e chirurgia è in possesso dei sopra menzionati diplomi ed esercita la professione sanitaria in odontoiatria;

b) "esercita l'odontoiatria" se il laureato in medicina e chirurgia esercita la professione sanitaria di odontoiatra solo con la laurea in medicina e chirurgia.

2. L'annotazione nell'elenco di cui al comma precedente è necessaria per l'esercizio dell'odontostomatologia da parte dei medici chirurghi ed è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. L'annotazione di cui al comma 1, obbliga l'esercizio esclusivo della professione di odontostomatologo, restando consentito l'esercizio della medicina e chirurgia solo in forma libero-professionale. I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, medici di base o altro, che optano per l'Albo degli Odontoiatri o si iscrivono all'elenco apposito nell'Ordine dei medici, perdono il diritto a tale rapporto pubblico. La dismissione di tale convenzione avviene in un periodo di anni uno (per garantire il rapporto medico-paziente) mantenendo il punteggio in graduatoria regionale per la medicina di base per chi vuole nuovamente intraprendere il lavoro di medico di base, abbandonando l'attività di odontostomatologo.

4. L'elenco dei medici odontostomatologi viene depositato, entro tre mesi dall'entrata in vigore di suddetta legge, dagli Ordini Provinciali al Ministero della sanità, ove verrà istituito un Albo congiunto dei professionisti che esercitano atti terapeutici inerenti il cavo orale: medici, odontoiatri ed igienisti; col fine di controllo sanitario, tutela della salute pubblica. Il suddetto elenco viene gestito da un direttore generale del Ministero, all'uopo nominato e da un rappresentante sindacale delle categorie mediche ed odontoiatriche interessate delle organizzazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale.

5. Possono chiedere apposita annotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che: a) si sono iscritti al relativo corso di laurea entro il 28 gennaio 1980; b) sono in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

6. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione,

a condizione che abbiano esercitato legalmente la professione di odontoiatra per un periodo minimo di anni tre, in via transitoria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e alle condizioni elencate al comma 7, pena il decadimento del diritto, possono chiedere l'apposita annotazione di «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1.

7. L'annotazione di cui al comma 1, fermo restando il diritto all'esercizio professionale alle medesime condizioni dei soggetti di cui comma 5, lettera a) è subordinata all'obbligo di frequenza di corsi di formazione specialistica in odontostomatologia, con la formazione specializzata a tempo ridotto ai sensi dell'articolo 25, comma 1 e 2, della direttiva 93/16 CEE. Detta formazione specialistica deve essere compatibile con la professione di Odontostomatologo e viene impartita, di norma, nelle regioni di appartenenza degli aventi obbligo di frequenza. Gli ordini provinciali di appartenenza dei medici chirurghi, di cui al comma 6, provvederanno a comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità, nonché della U.S.L., i nominativi dei medici aventi obbligo di frequenza dei corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto. Tali corsi avranno una durata minima di anni uno. Al termine di tale corso verrà rilasciata una certificazione di idoneità, previa valutazione del responsabile sanitario, delle strutture competenti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno istituiti presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e tutte le strutture pubbliche finalizzate alla pratica odontostomatologica, i corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto in numero adeguato alle necessità degli aventi obbligo di frequenza».

4.7

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Dopo le parole «1984-85» inserire le seguenti: «1985-86».

4.8

Cò

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

VALLETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Le università, in relazione alle proprie strutture didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di programmazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, possono stabilire per ciascun anno accademico una riserva di posti per consentire l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, sulla base dei crediti didattici riconosciuti e previo superamento di un esame di ammissione».

5.3

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI CARLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 2:

«2. A partire dall'anno accademico successivo all'emanazione della presente legge, viene riattivata la scuola di specializzazione medica in odontostomatologia, come da programma europeo, della durata di anni 4. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente comma, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite decreto, fissa il numero di posti disponibili in riferimento al rapporto esercenti/popolazione e alle esigenze del territorio».

5.2

BRUNI

Art. 9.

Al comma 2, lettera r), sostituire le parole «variazioni non superiori al 20 per cento» con le seguenti «variazioni non superiori al 30 per cento».

9.1

MANARA

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le parole: «di cui una obbligatoriamente in medicina legale e della assicurazioni o specialista in medicina del lavoro,».

9.2

MANARA

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le parole: «di cui uno obbligatoriamente in medicina legale e della assicurazioni o specialista in medicina del lavoro,».

9.3

Cò

Art. 18.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno».

18.1

Cò

Art. 21.

Sopprimere il comma 3.

21.1

MANARA

Sopprimere il comma 3.

21.2

Cò

Art. 24.

Al comma 1 dopo le parole «a decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri» aggiungere «possono volontariamente iscriversi» sopprimendo «sono iscritti» e alla fine dello stesso periodo dopo la sigla (ENPAM) aggiungere «avendo tale Ente caratteristiche totalmente private».

24.1

VALLETTA

Art. 25.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i presidenti degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti all'albo di cui all'articolo 3, per la elezione dei consigli direttivi di cui all'articolo 8, affinché tali consigli provvedano alla elezione degli organi di cui agli articoli 10 e 11, commi 1, 2, 3 e 4. Entro i successivi trenta giorni il presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 17 per la elezione del comitato centrale di cui all'articolo 18».

25.1

VALLETTA

Art. 26.

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) All'allegato B, lettera *f*) è soppresso il secondo capoverso».

26.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«*1-bis*. All'allegato C della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto I, Ortodonzia, è aggiunta la voce:

“in Italia:

“Titolo di specialista in ortognatodonzia, rilasciato dalle Autorità competenti”;

b) al punto II, Chirurgia odontostomatologica, è aggiunta la voce:

“in Italia:

«Titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica, rilasciato dalle Autorità competenti».

1-ter. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente, legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, notifica all'Unione europea le modifiche introdotte dal comma *1-bis*».

26.2

VALLETTA

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì abrogati il regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, nonché il secondo comma del paragrafo f) dell'allegato B, alla legge 24 luglio 1985, n. 409».

26.3

BETTAMIO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6. All'allegato C della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto I ortodonzia è aggiunta la voce: in Italia titolo di specialista in ortognatodonzia rilasciato dalla autorità competente.

b) al punto II chirurgia odontostomatologica è aggiunta la voce: in Italia titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica rilasciato dalle autorità competenti».

26.4

BETTAMIO

Aggiungere in fine il seguente comma.

«6. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica notifica all'Unione Europea le modifiche introdotte ai commi 5 e 6».

26.5

BETTAMIO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

211^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi, il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi, il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 1.1, dichiarando che il Governo con l'articolo 1 non soltanto ha reso eterogenea la materia del decreto-legge, ma ha anche pregiudicato le possibilità di conversione commistionando misure di emergenza per le frane campane con normative a regime di difesa del suolo, peraltro gravanti su coperture finanziarie improprie, che sottraggono risorse ad aree a rischio.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 1.2, lamentando la commistione tra dovere dello Stato di assistere le popolazioni alluvionate e pulsioni clientelari provenienti dal Ministero dell'ambiente: la conferma proviene dall'audizione dei Presidenti delle regioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle frane campane, laddove si è criticato il

centralismo del testo, che viola i principi del federalismo amministrativo e rinvia *sine die* l'unificazione di competenze in un unico Ministero del territorio. Quanto alla proposta avanzata dalle regioni, essa è integralmente recepita nell'emendamento 1.4.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 1.3 e 1.5, volti a dare applicazione alla legge n. 183 fissando dei termini alla luce dei quali esercitare i poteri sostitutivi.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 1.6 e 1.9; fa poi propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.15, 1.23 e 1.35.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.13 e 1.37.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.31, 1.33 e 1.36.

Il senatore CAPALDI illustra gli emendamenti 1.41, 1.45, 1.46 e 1.47; fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.27 e 1.34. Ritira gli emendamenti 1.42, 1.38, 1.39, 1.40, 1.43, 1.44, 1.48 e 1.49.

Il relatore VELTRI illustra gli emendamenti 1.12 ed 1.14, che riformula poi in due nuovi testi.

Il senatore COLLA dà per illustrati gli emendamenti 1.17 e 1.22.

Il relatore VELTRI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.25 ed 1.35; invita poi al ritiro degli emendamenti 1.7, 1.10, 1.26, 1.28, 1.32, 1.33 ed 1.34. Condiziona il parere favorevole sugli emendamenti 1.8 ed 1.24 ad una loro riformulazione; ipotizza anche una riformulazione dell'emendamento 1.11.

Si dichiara favorevole agli emendamenti 1.9, 1.41, 1.45, 1.23, 1.46, 1.47, 1.27, 1.29, 1.30 ed 1.31; propone poi l'accantonamento degli emendamenti 1.36 ed 1.37.

Il senatore BORTOLOTTO riformula l'emendamento 1.11 in un nuovo testo, accogliendo l'invito del sottosegretario BARBERI di mantenere la locuzione «e per gli aspetti ambientali» contenuta nel testo originario; accetta altresì la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.24.

Il ministro RONCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 (soppressivi dell'articolo 1), 1.4, 1.5 e 1.6 (sostitutivi dell'articolo 1), 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.32, 1.33, 1.35; invita quindi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 1.7, 1.8 (a meno di non riformulare il termine uniformandolo a quanto previsto nell'emendamen-

to 1.9), 1.10, 1.13, 1.21, 1.25, 1.26, 1.28, 1.34; rimessosi alla Commissione per l'emendamento 1.41, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.9, 1.14 (nuovo testo), 1.15, 1.16, 1.17, 1.11 (nuovo testo) e 1.12 (nuovo testo), 1.23 – nonchè sull'emendamento 1.22, dopo che il senatore COLLA lo ha riformulato in un nuovo testo – 1.24 (nuovo testo), 1.46, 1.45, 1.47, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31; propone infine di accantonare gli emendamenti 1.36 e 1.37, di identico tenore.

Si passa alle votazioni.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3; sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 1.7, mentre non accetta di riformulare l'emendamento 1.8 secondo le indicazioni del Governo, bensì cambiando la data prevista in 30 giugno 1999.

Tale emendamento, così riformulato, è posto ai voti ed accolto; è conseguentemente precluso l'emendamento 1.9.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 1.10.

È posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.41.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 1.13.

Posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 1.14 (nuovo testo); sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17.

Il senatore BORTOLOTTO ritira gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.

È posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.11 (nuovo testo), dopo che il senatore CARCARINO ha aggiunto la propria firma; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 1.45.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 1.12 (nuovo testo).

Sono posti congiuntamente ai voti ed accolti gli emendamenti 1.22 (nuovo testo) e 1.23, di identico tenore; posti separatamente ai voti, risultano poi accolti gli emendamenti 1.24 (nuovo testo) del senatore BORTOLOTTO, che ritira quindi l'emendamento 1.25, 1.46 (risultandone precluso l'emendamento 1.26), 1.47, 1.27 (risultandone precluso l'emendamento 1.29), 1.30 e 1.31, dopo che il senatore BORTOLOTTO ha ritirato gli emendamenti 1.28, 1.32 e 1.33 ed il senatore PAROLA ha ritirato l'emendamento 1.34.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 1.35, mentre – non facendosi osservazioni – restano accantonati gli emendamenti 1.36 e 1.37.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.1.

Il senatore LASAGNA illustra gli emendamenti 2.2 e 2.4; fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.3, 2.5 e 2.0.1.

Il senatore CAPALDI ritira gli emendamenti 2.9, 2.24 e 2.28. Illustra poi gli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.27.

Il relatore VELTRI ritira l'emendamento 2.6, illustrando altresì gli emendamenti 2.8, 2.10, 2.14, 2.15, 2.29 e 2.30.

Il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 2.11.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 2.7, 2.13, 2.17, 2.22 e 2.26.

Il senatore PAROLA ritira gli emendamenti 2.12, 2.16, 2.23 e 2.25.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 2.18 e 2.21.

Il presidente GIOVANELLI, stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17.

Il relatore VELTRI esprime parere contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22 e 2.26; invita al ritiro dell'emendamento 2.11 e dell'emendamento 2.0.1, preannunciando in caso contrario parere negativo. Si dichiara favorevole agli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.27, nonché all'emendamento 2.7 laddove riformulato.

Il senatore MAGGI accede all'invito di riformulare l'emendamento 2.7 in un nuovo testo.

Il ministro RONCHI si dichiara contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.13, 2.17, 2.18, 2.21, 2.22, 2.26 e 2.29. Si dichiara favorevole agli emendamenti 2.7 (nuovo testo), 2.8, 2.10, 2.11, 2.14 (pur giudicando preferibile il ritirato 2.12, sullo stesso tema) e 2.27. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.15, 2.19 e 2.20.

Tra gli emendamenti 2.0.1 e 2.30 esprime favore su quest'ultimo, laddove la 5^a Commissione fosse favorevole: in materia di copertura, intende poi rassicurare il senatore Specchia, dichiarando che nessuna delle

aree a rischio incluse nell'obiettivo I dei fondi comunitari registrerà definanziamenti, in virtù dell'individuazione di fondi appositi per il 1999 da parte di una deliberazione del CIPE; per quanto riguarda il 1998, per esso non si contemplavano erogazioni immediate, mentre per le aree non incluse nell'obiettivo I saranno previsti appositi stanziamenti in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, di contenuto identico.

In attesa del parere della 5ª Commissione permanente, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.4, 2.13, 2.14, 2.15, 2.30 e 2.0.1.

La Commissione respinge l'emendamento 2.5; indi risulta accolto l'emendamento 2.7 (nuovo testo).

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 2.8 e 2.10; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.11.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.17 e 2.18. Sono poi accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.19 e 2.20.

La Commissione respinge, con unica votazione, gli emendamenti 2.21 e 2.22, di contenuto identico.

Respinto l'emendamento 2.26, la Commissione accoglie poi l'emendamento 2.27.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CAPALDI, cui replicano brevemente il ministro RONCHI ed il sottosegretario BARBERI, la Commissione accoglie l'emendamento 2.29.

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la 5ª Commissione permanente ha espresso il richiesto parere su emendamenti, dandone lettura.

Il senatore VELTRI avanza una riformulazione dell'emendamento 2.14, ipotizzando altresì un possibile nuovo testo anche per l'emendamento 2.30.

Protesta il senatore SPECCHIA, lamentando che la premura del relatore nel reperire finanziamenti per la cartografia nazionale potrebbe essere meglio spesa affrontando la questione delle aree a rischio industriale definanziate dall'articolo 2. Le affermazioni del Ministro dell'ambiente, circa l'assenza di definanziamenti, sono contraddette dal disimpegno, avvenuto in un momento cronologicamente successivo all'emanazione del decreto in titolo, degli stanziamenti impegnati per le aree industriali a rischio ambientale con decreto 5 giugno 1998 del direttore

generale del Servizio aria, rifiuti e suolo del Ministero dell'ambiente: in tal modo sono impediti interventi di 65 miliardi per Brindisi e Taranto, nonchè per l'area dei Camaldoli, per il Seveso e per il Sulcis.

Replica il ministro RONCHI, dichiarando che il decreto direttoriale citato ignorava una delibera del 3 giugno 1998 del Consiglio dei ministri e che, solo in virtù di ciò, il 19 giugno si è disposto il disimpegno dei relativi fondi; conferma comunque l'intenzione di proporre in sessione di bilancio il ripristino dei finanziamenti per le aree a rischio anche per quanto attualmente risulti non coperto.

Stante la concomitante ripresa dei lavori d'Assemblea, il Presidente dispone la sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 17,55.

Su proposta del relatore VELTRI, si dispone di mantenere l'accantonamento degli emendamenti 2.4, 2.13, 2.14, 2.15, 2.30, 2.0.1, avendo riformulato l'emendamento 2.14 in un testo che occorre sottoporre al parere della 5ª Commissione ed in considerazione dell'intento manifestato anche da altri presentatori di avanzare eventuali riformulazioni idonee ad ottenere un pronunciamento favorevole della Commissione bilancio.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il senatore IULIANO illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, dopo aver fatto proprio quest'ultimo emendamento.

Il presidente GIOVANELLI dà conto degli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.7, mentre il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 3.6.

Il senatore IULIANO illustra gli emendamenti 3.8 e 3.9, dopo aver fatto proprio quest'ultimo emendamento.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 3.10.

Il presidente GIOVANELLI dà conto dell'emendamento 3.12.

Il senatore IULIANO illustra gli emendamenti 3.11 e 3.13.

Il senatore PETRUCCI illustra gli emendamenti 3.14 e 3.16, che hanno la medesima finalità, vale a dire evitare che sia esclusa la proroga dell'utilizzo dei militari nelle zone colpite dalle calamità del giugno 1996, proroga indicata espressamente dalla legge n. 499 del 1997.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.15 e 3.17, rispettivamente identici agli emendamenti 3.14 e 3.16.

Il relatore VELTRI propone una riformulazione dell'emendamento 3.1 che viene accolta dal proponente.

Il senatore IULIANO ritira gli emendamenti 3.2 e 3.3, sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha dato lettura del parere della 2^a Commissione, contenente osservazioni proprio sull'articolo 3, su proposta del relatore VELTRI, si accantonano gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

Il relatore VELTRI esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 3.8 e 3.9, di identico tenore; invita invece il proponente a ritirare l'emendamento 3.10, limitativo rispetto agli altri emendamenti vertenti sulla stessa materia, in quanto non contempla l'utilizzo dei militari da parte delle regioni; esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 3.12, 3.11 e 3.13, rimettendosi infine al Governo quanto alla formulazione degli emendamenti 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17 che comunque egli condivide nel merito.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 riformulato, nonchè sugli emendamenti 3.8 e 3.9; esprime invece parere contrario, riportando l'avviso del Ministero della difesa, su tutti gli altri emendamenti.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 3.1 (nuovo testo) è posto ai voti ed accolto; sono poi congiuntamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 3.8 e 3.9.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANFREDI, il quale chiarisce che i soggetti indicati nell'emendamento restano alle dipendenze del Ministero della difesa anche se formalmente e sostanzialmente adibiti ad un servizio civile, l'emendamento 3.10 è posto ai voti e respinto.

Il senatore IULIANO preannuncia voto favorevole all'emendamento 3.12, che egli preferisce rispetto al testo dell'emendamento 3.10 in quanto i soggetti interessati sono svincolati dall'Amministrazione della difesa. Tale emendamento è quindi posto ai voti ed accolto, dichiarandosi conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.11 e 3.13.

Dopo che il senatore CARCARINO ha ritirato l'emendamento 3.15, l'emendamento 3.14 è posto ai voti e respinto; sono quindi congiuntamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 3.16 e 3.17.

Su proposta del relatore VELTRI, il presidente GIOVANELLI sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,50.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.5.

Il senatore IULIANO illustra gli emendamenti 4.2, 4.4, 4.9 e 4.11. Fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 4.6.

Il senatore CONTE illustra l'emendamento 4.7.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 4.8 e 4.10.

Il relatore VELTRI invita al ritiro degli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.5; si dichiara favorevole agli emendamenti 4.7 e 4.11, nonché agli emendamenti 4.2 e 4.4 laddove riformulati in un nuovo testo; si dichiara contrario agli emendamenti 4.6, 4.8, 4.9 e 4.10.

Il senatore IULIANO accoglie l'invito del relatore e riformula gli emendamenti 4.2 e 4.4.

Il sottosegretario BARBERI si dichiara contrario agli emendamenti 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 4.10. Si dichiara invece favorevole agli emendamenti 4.2 (nuovo testo), 4.4 (nuovo testo), 4.7 e 4.11.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 4.1, mentre dichiara voto favorevole all'emendamento 4.3.

Dopo che la Commissione ha convenuto sull'emendamento 4.2 (nuovo testo), è respinto l'emendamento 4.3.

Accolto l'emendamento 4.4 (nuovo testo), la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.5 e 4.6.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.7; indi è respinto l'emendamento 4.8.

Dopo che il senatore IULIANO ha ritirato l'emendamento 4.9, la Commissione respinge l'emendamento 4.10. Indi risulta accolto l'emendamento 4.11.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta notturna, originariamente convocata per le ore 20, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3352

al testo del decreto-legge

Art. 1.*Sopprimere l'articolo.*

- 1.1** SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, DEMASI, PONTONE,
RECCIA, FLORINO

Sopprimere l'articolo.

- 1.2** LASAGNA

Sopprimere l'articolo.

- 1.3** MANFREDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Entro il 31 dicembre 1998 le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge 183 del 1989 per le aree a rischio idrogeologico, individuate sulla base delle conoscenze territoriali disponibili. Le misure di salvaguardia decadono con l'adozione delle varianti di adeguamento alle condizioni di rischio idrogeologico dello strumento urbanistico comunale. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, pub-

blicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento per gli adempimenti del presente decreto legge.

2. Entro il 31 marzo 1999 il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989 n.183, definisce d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma straordinario di interventi nelle aree a rischio definite ai sensi del comma 1 dando priorità a quelli in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e i valori ambientali. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la relativa attività istruttoria il Comitato dei Ministri si avvale della segreteria tecnica di cui al 5° comma dell'articolo 2.

3. Ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 183 del 1989, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le università e gli istituti di ricerca comunicano a ciascuna regione e provincia autonoma i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche. I dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni e le province autonome comunicano alla segreteria del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183, gli atti assunti ai sensi del comma 1 riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali.

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

5. I piani stralcio di cui all'articolo 1 comma 1 individuano le infrastrutture e i manufatti che determinano rischio idrogeologico, per i quali i soggetti proprietari possono accedere alle misure di incentivazione allo scopo di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, entro un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività

produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonati. Le incentivazioni comprendono anche gli oneri per demolizione dei manufatti mentre le aree di risulta sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 provvede a disciplinare contenuti, modalità e procedure relative al piano, nonché i criteri di applicazione degli incentivi. Per l'attuazione dei piani il Comitato dei Ministri di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza unificata, ripartisce le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 e quelle successivamente stanziare per le medesime finalità».

1.4

LASAGNA, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I termini di attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 183 del 1989, in merito alla adozione dei piani di bacino per l'assetto idrogeologico, in particolare per quanto riguarda le misure di salvaguardia di cui all'articolo 17 della suddetta legge, per le aree a rischio idrogeologico, sono fissati al 31 dicembre 1998.

2. A tal fine le autorità di bacino nazionale, le regioni e le province autonome sono autorizzate a richiedere a tutte le Amministrazioni, enti ed istituti di ricerca, la documentazione necessaria al fine della redazione dei piani di cui al comma 1.

3. Per gli scopi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, i Servizi tecnici nazionali, le autorità di bacino nazionale, le regioni e le province autonome sono autorizzate a completare la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

4. I termini per la predisposizione dei programmi di tutela del territorio, come previsto dall'articolo 11 della legge n. 183 del 1989 sono fissati al 31 marzo 1999.

5. In caso di inadempienza delle regioni, si attivano i poteri sostitutivi del Ministero competente, come previsto della legge n. 59 del 1997».

1.5

MANFREDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Entro il 31 dicembre 1998 le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 per le aree a rischio idrogeologico. Le misure di salvaguardia decadono con l'adozione delle varianti di adeguamento alle condizioni di rischio idrogeologico, dello strumento urbanistico comunale. Le linee guida per la predisposizione dei piani stralcio saranno definite in sede di Conferenza Stato-regioni al fine di omogeneizzare i dati a livello nazionale. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Detta perimetrazione e le misure di salvaguardia decadono con l'adozione da parte della regione dei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni».

1.6 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, DEMASI, PONTONE, RECCIA,
FLORINO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «In attesa dei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi del supporto delle autorità di bacino, individuano e perimetrano, ove non si sia già provveduto, le aree a rischio idrogeologico con decreto del Presidente della giunta regionale, da emanarsi entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.7 CARCARINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 1998,» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2000,».

1.8

CARCARINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 1998,» con le seguenti: «Entro il 30 giugno 1999,».

1.8 (nuovo testo)

CARCARINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1998» con le seguenti: «31 marzo 1999».

1.9MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, DEMASI, PONTONE, RECCIA,
FLORINO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «rischio idrogeologico» aggiungere le seguenti: «e le aree nelle quali sia in atto il potenziale degrado del sistema fisico».

1.10

BORTOLOTTO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «del 1989» e prima di: «per le aree a rischio» inserire le seguenti: «, oltre che coi contenuti della lettera d) del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989,».

1.41

CAPALDI, POLIDORO, IULIANO, CONTE, STANISCIÀ

Al comma 1, dopo le parole: «alla perimetrazione e alla salvaguardia» aggiungere il seguente periodo: «Per la relativa attività istruttoria i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i Servizi tecnici nazionali, in coordinazione tra loro, delle autorità di bacino nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

Conseguentemente, al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

1.11

BORTOLOTTO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, il Governo, su proposta del Comitato di cui alla legge n. 183 del 1989 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un decreto riguardante i metodi e i criteri uniformi e coordinati relativi agli adempimenti previsti dall'articolo 1, nonché alla standardizzazione e alla centralizzazione dell'informazione di cui al comma 7 dell'articolo 2, e ai criteri relativi al piano e all'applicazione degli incentivi di cui al successivo comma 5. In particolare il decreto definisce:

a) i criteri per la individuazione delle aree a rischio distinte fra quelle in cui l'uso del suolo, unito a condizioni idrologiche e geomorfologiche, contribuisce a creare o ad accrescere lo stato di vulnerabilità delle altre aree, e queste ultime;

b) i criteri per la loro classificazione in base alla rilevanza del rischio;

c) i criteri per la definizione delle misure di salvaguardia e delle prescrizioni d'uso da applicarsi alle aree a rischio».

1.12

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

1.13

CARCARINO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in base agli interventi già in essere da parte delle Autorità di bacino nazionali, coerenti e comprensivi di questi e secondo quanto stabilito nel comma 1, un programma di interventi contenente esplicitamente azioni di polizia idraulica e manutenzione dei bacini idrografici, per la induzione del rischio nelle aree definite ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, a partire dalle aree per le quali non si sia finora proceduto, dando priorità a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio, individuata ai sensi del comma 1, si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale».

1.14

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle Autorità di bacino nazionali, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale».

1.14 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «può individuare» con le seguenti: «deve individuare».

1.15

COZZOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «può individuare» con la parola: «individua».

1.16

BORTOLOTTO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «può individuare» con la seguente: «individua».

1.17

COLLA, AVOGADRO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «d'intesa con» con la parola: «sentita».

1.18

BORTOLOTTO

Al comma 2, sopprimere il periodo da: «Per la realizzazione» a: «legge 24 febbraio 1992, n. 225».

1.19

BORTOLOTTO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e dei lavori pubblici» sostituire le parole: «d'intesa con» con la parola: «sentite».

1.20

BORTOLOTTO

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2, con il seguente comma aggiuntivo:

«2-bis. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e dei servizi tecnici nazionali, nonchè della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni e province autonome, delle Autorità di bacino nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

1.11 (nuovo testo)

BORTOLOTTO

Al comma 2, ultimo periodo dopo le parole: «servizi tecnici nazionali,» inserire le seguenti: «in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato ed».

1.45 CAPALDI, POLIDORO, IULIANO, CONTE, STANISCIA

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè» a: «autonome» e le parole: «, per gli aspetti ambientali,».

1.21 BORTOLOTTO

Al comma 2, aggiungere, in fine: «Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2».

1.12 (nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.22 (nuovo testo) COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

1.23 COZZOLINO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «enti pubblici,» aggiungere le seguenti: «ANAS, ENEL, Telecom, enti di gestione degli acquedotti».

1.24 BORTOLOTTO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «enti pubblici,» inserire le seguenti: «società per azioni a prevalente partecipazione pubblica,».

1.24 (nuovo testo) BORTOLOTTO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «a ciascuna regione e provincia autonoma» con le seguenti: «alle Autorità di bacino e alle regioni nel caso in cui i dati si riferiscano a bacini regionali».

1.25 BORTOLOTTO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le regioni e le province autonome comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali».

1.46 CAPALDI, POLIDORO, IULIANO, CONTE, STANISCA

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «di rilievo nazionale» aggiungere le seguenti: «e interregionale».

1.26 BORTOLOTTO

Al comma 4, dopo le parole: «a rischio idrogeologico» inserire le seguenti: «con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale».

1.47 CAPALDI, POLIDORO, IULIANO, CARCARINO, CONTE, STANISCA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Nelle aree di cui al comma 1, le regioni individuano le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo che determinano rischi idrogeologici» con le seguenti: «I piani stralcio di cui all'articolo 1 comma 1 individuano le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico».

1.27 PAROLA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «le regioni» con le seguenti: «le autorità di bacino».

1.28 BORTOLOTTO

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «individuano» aggiungere le seguenti: «, secondo una scala di priorità,».

1.29 BORTOLOTTO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «, per i quali i soggetti proprietari possono accedere alle misure di incentivazione allo scopo di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private.» con le seguenti: «. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private.».

1.30

BORTOLOTTO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».

1.32

BORTOLOTTO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro un congruo» con le seguenti: «determinando altresì un congruo».

1.31

BORTOLOTTO

Al comma 5, secondo periodo, in fine, sopprimere le parole: «o condonate».

1.33

BORTOLOTTO

Al comma 5, sostituire il penultimo periodo con il seguente: «Le incentivazioni comprendono anche gli oneri per la demolizione dei manufatti e le aree di risulta sono acquisite al patrimonio indivisibile del comune».

1.34

PAROLA

Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e devono comunque provvedere alla delocalizzazione degli insediamenti di loro proprietà su aree non soggette a rischio».

1.35

COZZOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente comma: "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere, sia per violazione di legge o di prescrizioni amministrative, sia per inefficiente conduzione tecnica, derivi danno o pericolo di danni al territorio o pericolo per la sicurezza delle persone, o dissesto idrogeologico o pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività estrattiva nella cava stessa o nelle aree contigue, la regione può disporre l'acquisizione della cava o torbiera al suo patrimonio indisponibile. L'ufficio competente dovrà preventivamente contestare l'addebito, con termine adeguato per eventuali controdeduzioni, e provvederà con atto congruamente motivato"».

1.36 RIPAMONTI, BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA ATHOS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente comma: "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere, sia per violazione di legge o di prescrizioni amministrative, sia per inefficiente conduzione tecnica, derivi danno o pericolo di danni al territorio o pericolo per la sicurezza delle persone, o dissesto idrogeologico o pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività estrattiva nella cava stessa o nelle aree contigue, la regione può disporre l'acquisizione della cava o torbiera al suo patrimonio indisponibile. L'ufficio competente dovrà preventivamente contestare l'addebito, con termine adeguato per eventuali controdeduzioni, e provvederà con atto congruamente motivato"».

1.37 MARCHETTI, CARCARINO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, DEMASI, RECCIA, PONTONE, FLORINO

Sopprimere l'articolo.

2.2 LASAGNA

Sopprimere l'articolo.

2.3

MANFREDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni e le province autonome costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere *a)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. Fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della legge n. 183 del 1989, la composizione dei Comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui all'articolo 12, comma 3 della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Lo Stato assicura un finanziamento straordinario per la costituzione ed il funzionamento delle autorità di bacino interregionali e regionali.

2. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 nell'ammontare massimo di lire 70 miliardi, le regioni, le province autonome e le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 1. L'assegnazione dei finanziamenti è stabilita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, con priorità per le autorità di bacino interregionali e regionali di nuova istituzione.

3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale sono autorizzate a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche di cui all'articolo 16 comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 253, ivi compresi quelli sino alla VI qualifica funzionale, al netto del numero di unità inquadrate, secondo le procedure previste dall'articolo 12 comma 8-*quater* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dando applicazione a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Alla copertura dei posti vacanti può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità di bacino del personale, in servizio alla data del presente decreto, operante presso le medesime autorità in posizione di comando.

4. Per lo svolgimento delle funzioni d'indagine monitoraggio pianificazione, progettazione e gestione ai fini della prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli organi nazionali competenti sono autorizzati ad assumere in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico nel limite massimo di 2.500 unità la cui ripartizione sarà definita contestualmente al riordino organizzativo di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Nella ripartizione del personale tecnico sarà data priorità agli adempimenti di cui al comma 1 con deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni e le province autonome su proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dalle regioni e province autonome d'intesa con il Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali e della protezione civile sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma, che potrà essere attuato con procedura d'urgenza di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei soggetti attuatori e gestori nonché dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema atto a garantire a livello regionale, le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.

6. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono sulla base dei programmi predisposti entro novanta giorni dal Comitato geologico nazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 1995, alla realizzazione della cartografia geologica e geotematica rilevata di norma alla scala 1:10000 e pubblicata alla scala di 1:50000, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 4-*bis* del presente decreto. Al fine di accelerare la conclusione della realizzazione delle cartografie geologiche e geotematiche attualmente in corso di predisposizione, le relative risorse finanziarie comunque stanziata dal bilancio statale sono trasferite con procedura di urgenza alle regioni, alle università e al Consiglio nazionale delle ricerche quali soggetti attuatori di dette cartografie».

2.4

LASAGNA, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. I termini di attuazione dei piani di emergenza, previsti dalla legge n. 225 del 1992 sono fissati al 31 dicembre 1998.

2. I piani di cui al comma 1, individuano in particolare le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo che determinano rischi idrogeologici e la loro dislocazione.

3. Gli incentivi per la rilocalizzazione, delle attività produttive e delle abitazioni sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgono della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali».

2.5

MANFREDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Entro un mese» con le seguenti: «Entro tre mesi».

2.7

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, DEMASI, RECCIA, PONTONE,
FLORINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Entro un mese» con le seguenti: «Entro due mesi».

2.7 (nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, DEMASI, RECCIA, PONTONE,
FLORINO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Decorso i predetti termini, il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva».

2.8

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989».

2.10

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989».

2.11

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 nell'ammontare massimo di lire 70 miliardi, le regioni, le province autonome e le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 1. L'assegnazione dei finanziamenti è stabilita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, con priorità per le autorità di bacino interregionali e regionali di nuova istituzione».

2.13

COZZOLINO, DEMASI, MAGGI, SPECCHIA, PONTONE, RECCIA,
FLORINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le autorità di bacino di rilevanza nazionale, nel limite della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 12, comma 8-*quater* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le regioni, le province autonome e le autorità di bacino di rilevanza interregionale, nel limite delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto e nell'ammontare massimo di lire 20.000 milioni, possono assumere, per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo e al precedente articolo 1, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato. La ripartizione dei finanziamenti è effettuata, con priorità per le autorità di bacino interregionali e regionali di nuova istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome possono altresì destinare ai compiti di cui al presente articolo e al precedente articolo 1 unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998».

2.14 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente decreto e nell'ammontare massimo di lire 20.000, le regioni, le province autonome e le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale possono assumere, per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo e al precedente articolo 1, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato. La ripartizione dei finanziamenti è effettuata, con priorità per le autorità di bacino interregionali e regionali di nuova istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome possono altresì destinare ai compiti di cui al presente articolo e al precedente articolo 1 unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998».

2.14

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche di cui all'articolo 16, comma 2 della legge n. 253 del 1990, ivi compresi quelli sino alla VI qualifica funzionale, al netto del numero di unità inquadrate, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-*quater* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993, dando applicazione a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80. Alla copertura dei posti vacanti può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle Autorità di bacino del personale in servizio alla data del presente decreto presso le medesime Autorità in posizione di comando. Tale autorizzazione riguarda altresì la copertura totale delle piante organiche relative ai bacini interregionali e regionali istituite entro la data di entrata in vigore del presente decreto»

2.15

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «bacino di rilievo nazionale» *con le seguenti:* «bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale».

2.17SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, DEMASI, PONTONE, RECCIA,
FLORINO

Sopprimere il comma 4.

2.18

COLLA, AVOGADRO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti come segue:

a) inquadramento a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato;

b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39».

2.19

CAPALDI, POLIDORO, IULIANO, CONTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dei concorsi apposti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato in carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

2.20

CAPALDI, POLIDORO, IULIANO, CONTE STANISCIÀ

Sopprimere il comma 5.

2.21

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 5.

2.22

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, DEMASI, PONTONE, RECCIA,
FLORINO

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

2.26 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, DEMASI, PONTONE, RECCIA,
FLORINO

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cento» con la parola: «cinquanta».

2.27 CAPALDI, POLIDORO, IULIANO, CARCARINO, CONTE STANIS-
SCIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le regioni che non ne siano dotate provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali».

2.29 IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-ter. Al fine di completare la realizzazione della Carta geologica nazionale, avviata ai sensi delle leggi n. 67 del 1988 e n. 305 del 1989, e al fine altresì di redigere la Carta delle aree esondabili, la Carta della copertura forestale, la Carta della propensione al dissesto e la Carta dei censimenti dei movimenti franosi, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per il 1998, 50.000 milioni per il 1999, 50.000 milioni per il 2000. La realizzazione della Cartografia geologica alle scale 1:10.000 e 1:50.000, da parte delle regioni e delle province autonome, sarà coordinata dal Servizio geologico nazionale. La spesa triennale prevista è finalizzata alla formazione, agli aggiornamenti, ai rilevamenti, alle attività strumentali e ad ogni altra attività funzionale al completamento della Carta geologica nazionale. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce il programma delle attività, contenente il coordinamento, le fasi temporali ed operative, la collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e del G.N.D.C.I.. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, e suddivisi in egual misura, gli accantonamenti relativi ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione, e dell'industria del commercio e dell'artigianato. Le risorse finanziarie sono trasferite con procedura d'urgenza alle regioni, alle università e al CNR quali soggetti attuatori della Cartografia».

2.30 IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di completare la realizzazione della carta geologica d'Italia, alla scala 1:50.000, il Servizio geologico d'Italia – Dipartimenti dei servizi tecnici nazionali – entro il 31 dicembre 2004, dovrà acquisire ed adeguare alla normativa nazionale del servizio medesimo, i rilevamenti già effettuati ed allo scopo utilizzabili dalle regioni e province autonome, dai Dipartimenti e Istituti universitari, dal Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico nazionale si avvarrà, per l'espletamento delle operazioni suddette, della collaborazione del comitato di coordinamento nazionale di cartologia geologica e geotecnica.

2. Per l'attuazione del comma 1 è stanziata la somma di 300 miliardi e si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, quanto a lire 28 miliardi per il 1998 e lire 35 miliardi per il 1999 l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 35 miliardi per il 1999 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.1

LAURO

Art. 3.

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non dà luogo all'applicazione di sanzioni o interessi per il periodo di sospensione dei termini».

3.1

IULIANO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non dà luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini».

3.1 (nuovo testo)

IULIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale, e agli imprenditori agricoli, assuntori di manodopera, le cui aziende siano ubicate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale, nella misura del 50 per cento, dal pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi di cui al comma 1, dovuti per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti impiegati nelle predette imprese».

3.2

POLIDORO, IULIANO, CAPALDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale, e agli imprenditori agricoli, assuntori di manodopera, le cui aziende siano ubicate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale, nella misura del 50 per cento, dal pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi di cui al comma 1, dovuti per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti impiegati nelle predette imprese».

3.3

ZECCHINO

Sopprimere il comma 2.

3.4

POLIDORO

Sopprimere il comma 2.

3.5

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 2, sopprimere i primi due periodi.

3.6

CARCARINO

Al comma 2, sopprimere i primi due periodi.

3.7

LAURO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La esecuzione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai sensi del comma 1, è sospesa fino alla fine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.8

IULIANO, POLIDORO, CAPALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La esecuzione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai sensi del comma 1, è sospesa fino alla fine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.9

ZECCHINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Coloro che, residenti nei comuni colpiti dagli eventi franosi, sono soggetti, negli anni 1998 e 1999, a prestare servizio di leva oppure servizio civile, anche se già incorporati o in servizio, sono esonerati dal servizio previsto dalla legislazione vigente. Con determinazione ministeriale, i soggetti, di cui sopra, sono destinati ad attività di supporto, nei comuni stessi, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi collegati agli eventi franosi. Fanno eccezione coloro che, residenti alla data 5 maggio 1998 nei comuni colpiti, abbiano avuto l'abitazione principale dichiarata inagibile totalmente o parzialmente, i quali non sono tenuti a prestare la predetta attività di supporto».

3.10

MANFREDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già incorporati ed in servizio sono, a domanda, impiegati fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, presso i comuni di residenza. I soggetti non ancora incorporati, possono ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi, fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombro a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se già in servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato».

3.12

COZZOLINO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già incorporati ed in servizio, sono, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali».

3.11

IULIANO

Al comma 3, penultimo periodo, sostituire le parole: «possono altresì ottenere» con la seguente: «ottengono», e all'ultimo periodo dopo le parole: «relativamente agli anni 1998 e 1999» aggiungere le parole: «e 2000».

3.13

IULIANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, si estendono ai soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576».

3.14

PETRUCCI, CAPALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, si estendono ai soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576».

3.15

MARCHETTI, CARCARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 596 si applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1998».

3.16

PETRUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 596 si applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1998».

3.17

MARCHETTI, CARCARINO

Art. 4.

Al comma 1, premettere all'inizio le parole: «Qualora le aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti e situate fuori delle zone a rischio di cui al comma 2 dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 siano esaurite, i comuni».

4.1

BORTOLOTTO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998,» *inserire le seguenti:* «che si pronuncia entro cinque giorni dalla richiesta».

4.2

IULIANO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998,» *inserire le seguenti:* «che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta».

4.2 (nuovo testo)

IULIANO

Al comma 1, dopo le parole: «manifesti di avviso alla popolazione, ed» *inserire le seguenti:* «entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione chiunque può esprimere osservazioni in merito. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della deliberazione, i consigli dei comuni interessati, convocati a norma dei loro regolamenti, anche tenuto conto delle osservazioni espresse, adottano le procedure necessarie relative alla variante degli strumenti urbanistici. La deliberazione comune».

4.3

BORTOLOTTO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ed è approvata dalle regione o dalle province, ove delegate, entro 30 giorni dalla ricezione» con le seguenti: «ed è approvata dalle province, con delibera consiliare, entro 30 giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata».

4.4

IULIANO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ed è approvata dalle regioni o dalle province, ove delegate, entro 30 giorni dalla ricezione» con le seguenti: «ed è approvata dalle province, ove già delegate, con delibera consiliare, entro 30 giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata».

4.4 (nuovo testo)

IULIANO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

4.5

BORTOLOTTO

Al comma 3, dopo la parola: «artigianali», inserire la seguente: «, agricole».

4.6

ZECCHINO

Al comma 3, dopo le parole: «agro-industriali,» inserire la seguente: «commerciali,».

4.7CAPALDI, POLIDORO, IULIANO, CARCARINO, CONTE, STANIS-
SCIA

Al comma 3, sostituire le parole: «turistico-alberghiere e agrituristiche» con la parola: «turistiche».

4.8

POLIDORO

Al comma 3, dopo la parola: «agrituristiche», inserire le seguenti: «nonchè alle imprese agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

4.9

POLIDORO, IULIANO, CAPALDI

Al comma 5, sostituire le parole da: «il Dipartimento» a: «contrarre» con le seguenti: «la regione Campania è autorizzata a contrarre mutui per la copertura dei cui oneri di ammortamento si provvede ai sensi del seguente periodo».

4.10

MANFREDI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Eventuali risorse residue, una volta completati gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate per gli interventi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998».

4.11

IULIANO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

*Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali,
Franco Bassanini.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
(R033 004, B40^a, 0010^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento della Camera.

Così rimane stabilito.

Audizione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali sui criteri del controllo statale sulla legislazione regionale nelle materie di competenza esclusiva

(R046 001, B40^a, 0004^o)

Il Presidente Mario PEPE introduce i temi dell'audizione, attraverso la quale si intendono anzitutto acquisire i dati relativi ai criteri seguiti nell'esercizio della funzione di controllo sulle leggi deliberate dalle regioni ad autonomia differenziata nelle materie di competenza cosiddetta esclusiva. Inoltre, egli ritiene che l'occasione odierna possa consentire di affrontare anche il tema del ruolo attualmente svolto dalla Conferenza permanente Stato-regioni nel quadro del coordinamento tra legislazione statale e legislazione regionale, anche alla luce dell'ampliamento delle competenze normative delle regioni a seguito della riforma amministrativa «a costituzione invariata».

Il ministro Franco BASSANINI ricorda che la competenza legislativa definita esclusiva dallo statuto siciliano e primaria o piena nelle altre regioni a statuto speciale è soggetta ai noti limiti dell'osservanza della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, del rispetto degli obblighi internazionali e del rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre regioni. Naturalmente il criterio di valutazione delle leggi regionali adottate dal Governo consiste nella verifica del rispetto dei suddetti limiti, secondo l'interpretazione data dalla Corte costituzionale, nonché del rispetto delle competenze proprie dello Stato, con l'ulteriore precisazione che il limite dell'interesse nazionale non è mai stato oggetto di censure, essendo divenuto presupposto di individuazione delle competenze statali.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali le decisioni di controllo sono adottate dal Consiglio dei ministri previa istruttoria da parte del Dipartimento per gli affari regionali. Nel procedimento di esame i commissari del Governo, che svolgono anche una iniziale funzione istruttoria, curano l'immediata trasmissione della deliberazione legislativa, sulla quale il Dipartimento per gli affari regionali richiede i pareri di tutti i ministeri competenti per materia. Una volta pervenuti i pareri, si instaura una fase di contraddittorio informale con la regione per acquisire tutti i necessari elementi di giudizio, evitando ingiustificate decisioni di rinvio. Successivamente, il Dipartimento per gli affari regionali formula una proposta che viene discussa dal Consiglio dei ministri, sotto forma di nulla osta all'ulteriore corso, ovvero di motivato rinvio a nuovo esame. Nel primo caso costituisce in certo senso onere di ciascun ministro segnalare la propria eventuale opposizione alla proposta di ulteriore corso al fine di una specifica trattazione in seno al Consiglio dei ministri. Per quanto concerne la legislazione delle regioni a statuto speciale, il ministro fa presente che frequentemente vengono disattesi i pareri dei ministeri competenti, che spesso non differenziano adeguatamente i parametri sottesi al controllo della legislazione primaria rispetto a quelli propri della legislazione concorrente. Consegna quindi una serie di prospetti che riportano i dati relativi alle leggi regionali istruite dal Dipartimento affari regionali per il Consiglio dei ministri nel corso dell'anno 1997 (vedi allegati 1-6).

Per quanto concerne il ruolo della Conferenza Stato-regioni, il ministro ricorda che tale organismo si è consolidato nel suo funzionamento con l'emanazione del decreto legislativo n. 281 del 1997, che ne ha definito poteri e procedure, prevedendo anche l'istituzione della Conferenza unificata come sede comune di confronto tra lo Stato da una parte e le regioni e le autonomie locali dall'altra. Si tratta di uno strumento importante di dialogo e di collaborazione fra i vari livelli istituzionali nello spirito del principio di leale cooperazione, che si ritrova tra l'altro anche negli stati federali di più forte tradizione, ispirando per esempio la recente riforma dell'amministrazione federale americana. La funzione di raccordo ovviamente non impedisce che vi siano momenti di confronto dialettico assai forte, come recentemente accaduto in ordine alla individuazione dei

compiti di rilievo nazionale in occasione dell'esame del decreto legislativo n. 112 del 1998.

In merito alla riforma amministrativa, è chiaro che essa non può trasformare in senso federale l'ordinamento dello Stato, ma realizza una redistribuzione di competenze amministrative e normative anche di rango legislativo ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, che anticipa un assetto che potrà essere consolidato soltanto da una riforma costituzionale. Il ministro individua, peraltro, tre punti di criticità. Innanzitutto, una riforma «a Costituzione invariata» non può intervenire sul sistema delle garanzie, sull'assetto degli organi costituzionali e delle competenze legislative primarie. In secondo luogo una tale riforma è per sua natura precaria in quanto suscettibile attraverso legge ordinaria di modificazioni in senso contrario al decentramento. Infine, vi è il fondato timore che le resistenze di tipo centralistico possano essere rafforzate a seguito del blocco del processo di riforma costituzionale, che pertanto va ripreso, rendendosi nel contempo necessaria anche una forte sollecitazione da parte del Parlamento per la realizzazione della riforma di cui alla legge n. 59 del 1997.

Il deputato Umberto GIOVINE, nel riconoscere la correttezza del ministro che non ha mai preteso di attribuire alla riforma amministrativa un carattere federalista che non può avere, esprime il timore che le tendenze centralistiche siano espressione di un blocco politico-burocratico fortemente organizzato. A suo giudizio va inoltre evidenziata l'influenza che la legislazione ordinaria di riforma del sistema amministrativo può esercitare sulla riforma costituzionale. Chiede infine un giudizio al ministro Bassanini, non da politico ma da costituzionalista, sulla qualità degli articoli del progetto di revisione costituzionale approvati dalla Camera prima dell'arresto della riforma.

Il senatore Guido DONDEYNAZ afferma di condividere pienamente l'azione di riforma amministrativa «a Costituzione invariata», sottolineando di avere in sede di Ufficio di presidenza sollecitato una particolare attenzione da parte della Commissione in ordine al pericolo di vere e proprie «controriforme» di stampo centralista. Del resto, è noto che uno dei fattori che hanno caratterizzato l'esperienza del regionalismo in Italia è stato l'impiego di criteri di valutazione della legislazione regionale diretti a limitare anziché a sviluppare le autonomie. Al riguardo, egli non può non farsi carico di citare i recenti casi di rinvio a nuovo esame di numerose leggi approvate dal consiglio regionale della Valle d'Aosta, fra cui quella riguardante i segretari comunali e quella sulle autonomie locali. Si tratta di fatti di estrema gravità, che hanno determinato l'uscita dei sindaci della Valle d'Aosta dall'ANCI e che rendono necessaria una verifica con il Governo da parte dei parlamentari valdostani, in quanto la strada delle riforme deve essere senz'altro ripresa e perseguita, ma con coerenza e con alcuni chiarimenti fondamentali sul ruolo delle regioni in un ordinamento federale.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, nell'esprimere apprezzamento per l'operato del ministro, il cui ruolo sarà senz'altro accresciu-

to anche dall'attuale svolta del processo di riforma costituzionale, chiede chiarimenti sul profilo delle competenze legislative primarie. Inoltre, nel rilevare che il principio di sussidiarietà non è fine a se stesso, pone l'accento sulla necessità di verificare quale capacità di adempimento abbiano dimostrato le regioni in ordine all'attuazione del decentramento.

Il senatore Armin PINGGERA, nel ringraziare a sua volta il ministro per l'importante opera svolta nel processo di decentramento, si sofferma sulla limitazione dell'autonomia legislativa regionale determinata dalla previsione di un potere di indirizzo e coordinamento, frequentemente contemplato nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Ritiene, inoltre, che per restituire un carattere di specialità alle regioni ad autonomia differenziata debbano essere rafforzate le relative competenze in talune materie, come ad esempio nel settore energetico. Infine, si domanda se non sia opportuno costituire una sorta di conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Il senatore Giuseppe TURINI chiede al ministro quale debba essere a suo avviso il ruolo del Parlamento per realizzare un processo di crescita delle autonomie.

Il senatore Renzo GUBERT, nel dare atto al ministro di avere una forte sensibilità per i problemi delle autonomie, osserva che l'approvazione di ogni legge regionale passa attraverso una fase di «negoziazione», che rivela resistenze burocratiche; si domanda, quindi, se sussistano anche motivazioni e resistenze di ordine politico alla base di tali complesse «negoziazioni».

Il deputato Mario VALDUCCI, nel sottolineare che la Commissione può svolgere un'importante funzione di stimolo per i processi di riforma, esprime la preoccupazione che si determini un appesantimento della burocrazia pubblica determinato da un trasferimento frammentario di competenze sui vari livelli di governo del territorio.

Il ministro Franco BASSANINI osserva che il processo di devoluzione di compiti e di risorse dallo Stato agli enti territoriali risponde a logiche di sussidiarietà e di pluralismo, che per realizzarsi pienamente esigono una forte semplificazione e un complessivo alleggerimento dei carichi burocratici. Vi è invece, come dato immanente nella cultura amministrativa del Paese, una tendenza a rilegificare. Auspica, quindi, un forte impegno anche da parte del Parlamento per eliminare i gradi di rigidità del sistema derivanti da un eccesso di regole. Un altro profilo della riforma è la riconversione delle regole di funzionamento della pubblica amministrativa sulla base di pochi principi fondamentali, come ad esempio l'eliminazione di tutti quei vincoli che impediscono alle amministrazioni pubbliche di attuare al proprio interno veri e propri processi di «autoriforma». È quindi necessario consentire alle pubbliche amministrazioni di riorganizzarsi secondo modelli efficienti, che superino il

«culto» delle procedure pur nel doveroso rispetto del principio di legalità.

Passando alle questioni che sono state singolarmente poste, il ministro, per quanto riguarda la domanda posta del deputato Giovine in ordine ad una valutazione della riforma costituzionale, ritiene di doversi astenere dal dare una risposta in quanto il Governo si è rimesso, sotto tale profilo, al Parlamento. In merito alla questione posta dal senatore Dondeynaz sul caso della legge regionale della Valle d'Aosta riguardante i segretari comunali, consegna al Presidente uno specifico documento, da allegare al resoconto della seduta (vedi allegato 7). In ordine alla richiesta del deputato De Biasio Calimani, egli osserva che, se le competenze legislative primarie sono modificabili soltanto con la Costituzione, attraverso una consistente delegificazione è comunque possibile ampliare la competenza normativa delle regioni nelle materie in cui esse hanno potestà concorrente o di attuazione. Per quanto concerne l'ipotesi formulata dal senatore Pinggera di una conferenza Stato-regioni a statuto speciale, giudica possibile realizzare un'articolazione interna della Conferenza Stato-regioni, deputata all'esame delle tematiche di particolare interesse per quelle regioni. Il ministro ritiene poi che l'intervento del senatore Turini valga come una sottolineatura dell'impegno del Governo e una manifestazione di disponibilità nella direzione auspicata di un potenziamento delle autonomie. Al riguardo rileva che è indispensabile un particolare impegno nella delicata fase del trasferimento delle risorse, nella quale si incontrano difficoltà soprattutto dovute a mancanza di dati. Quanto, infine, all'intervento del senatore Gubert, esprime il convincimento che nel vaglio delle leggi regionali non vi sia alcuna discriminazione di tipo politico.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, ringrazia il ministro Bassanini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

ALLEGATO 7

Documento presentato dal ministro Bassanini concernente il rinvio della legge regionale della valle d'aosta recante: «Norme in materia di segretari comunali della regione autonoma della valle d'Aosta».

Regione Valle d'Aosta - legge regionale recante: «Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma della Valle d'Aosta».

La Regione Valle d'Aosta nel mese di marzo u.s. ha approvato una legge con la quale ha dettato una disciplina organica in tema di segretari comunali della regione, intendendo attuare il disposto dell'articolo 17, comma 84 della legge 15 maggio 1997, n.127, secondo il quale «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione», materia consistente, appunto nell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

La Regione ha ritenuto di esercitare una competenza legislativa di grado primario, in quanto la materia oggetto della legge rientrerebbe nell'«ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni» (articolo 2, lettera *b*) dello Statuto speciale, come sostituito dalla legge costituzionale 2/1995), e tale opinione appare condivisibile.

Pertanto, tenuto conto che il comma 157 dell'articolo 17 di detta legge 127 prevede l'applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome delle disposizioni della legge «nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione», considerato che in materia la regione Valle d'Aosta non ha ancora norme di attuazione relative alla nuova competenza primaria, l'esame della legge è consistito nel verificare l'assenza di disposizioni che fossero in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico-sociale in materia di segretari comunali desumibili dalla normativa dettata al riguardo nella L. 127/1997, senza omettere, ovviamente, l'esame di legittimità in relazione a qualunque altro parametro costituzionale.

Ora, esaminati gli aspetti qualificanti della normativa statale e di quella regionale, si è rilevato che alcune disposizioni della legge regionale risultavano in contrasto con alcuni principi di riforma in materia, dettati a tutela delle autonomie locali ed a garanzia del ruolo dei segretari comunali.

Infatti le previsioni relative all'introduzione di un albo «aperto», con la possibilità di iscrizione di soggetti che non hanno seguito le ordinarie (e qualificanti) procedure di accesso e quelle che dispongono l'inquadramento nei ruoli regionali, in qualità di dirigenti, dei segretari comunali si pongono in contrasto con i principi in base ai quali sono po-

ste, a tutela delle autonomie locali, garanzie per l'unitarietà della carriera di segretari comunali, anche attraverso la previsione di un'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella quale dette autonomie sono adeguatamente rappresentate.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Interviene il direttore ad interim del GR Parlamento, dottor Paolo Ruffini.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0069^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL CALENDARIO DEI LAVORI
(A007 000, B60^a, 0038^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica di aver compiutamente definito, in adempimento del mandato ricevuto, il calendario dei lavori della Commissione che era stato messo a punto, nelle linee generali, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nelle riunioni del 16 e del 23 giugno scorso. Esso è già stato a conoscenza dei commissari. Fa inoltre presente che l'Ufficio di Presidenza lo ha delegato a convocare la Commissione, per il seguito della discussione sulla programmazione della rete

radiofonica parlamentare, nonchè per la delibera di prosecuzione del ciclo sperimentale di Tribune tematiche, anche in sedute supplementari.

*DISCUSSIONE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE RADIOFONICA
PARLAMENTARE DELLA RAI: AUDIZIONE DEL DIRETTORE, DOTTOR
PAOLO RUFFINI*

(R050 001, B60^a, 0020^o)

Il Presidente Francesco STORACE, dopo aver rivolto un saluto al direttore Paolo Ruffini, informa che sono a disposizione della Commissione il documento di linee editoriali della Rete parlamentare, nonchè una lettera oggi pervenuta dal Presidente della Rai.

Il direttore del GR Parlamento, Paolo RUFFINI, svolge una relazione. Intervengono successivamente, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Maurizio BALOCCHI, i senatori Stefano SEMENZATO ed Enrico JACCHIA, il Presidente Francesco STORACE, il deputato Paolo RICCIOTTI, il senatore Antonio FALONI, i deputati Giuseppe GIULIETTI e Mario LANDOLFI, relatore per l'argomento in titolo. Ad essi replica, con più interventi, il direttore Paolo RUFFINI, il quale risponde inoltre ad ulteriori quesiti del Presidente Francesco STORACE e dei deputati Paolo RICCIOTTI e Mario LANDOLFI.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e, concordando la Commissione, rinvia l'audizione del professor Ettore Gallo, Presidente del Consiglio consultivo degli utenti, prevista al successivo punto dell'ordine del giorno, alla seduta che sarà convocata per venerdì 3 luglio 1998, alle ore 9,30. Dò infine lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 1° luglio, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B53ª, 0020º)

Il deputato RIZZI interviene sull'ordine dei lavori. Replica il PRESIDENTE. Interviene quindi il deputato VENDOLA in merito a questioni che saranno trattate dall'Ufficio di Presidenza.

COMMEMORAZIONE DEL PREFETTO DI SALERNO
(A003 000, B53ª, 0002º)

Il PRESIDENTE commemora la figura del Prefetto di Salerno, Natale D'Agostino, e invita la Commissione ad un minuto di raccoglimento.

ESAME DELLA RELAZIONE DEL 1º COMITATO DI LAVORO SUI «TESTIMONI DI GIUSTIZIA»
(A010 000, B53ª, 0001º)

Il deputato MANTOVANO illustra la proposta di relazione della Commissione sui testimoni di giustizia.

Interviene quindi il PRESIDENTE.

Prendono successivamente la parola il deputato SCOZZARI, i senatori CENTARO, NOVI, FIGURELLI e RUSSO SPENA, i deputati LUMIA, CARRARA, MOLINARI e MAIOLO.

Replica quindi agli intervenuti il deputato MANTOVANO.

La proposta di relazione è infine approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta ha inizio alle ore 19.

Esame dell'attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R050 001, B68ª, 0004ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 24 giugno 1998.

Il presidente Michele DE LUCA, nel dare la parola ai relatori sui singoli enti, ricorda che le tavole ed i relativi dati richiamati dai relatori sono contenuti nel documento pubblicato in allegato al resoconto della precedente seduta della Commissione.

Interviene quindi il relatore deputato MICHIELON che riferisce alla Commissione sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA): il testo della relazione è pubblicato in allegato (n. 1) al resoconto della seduta.

Segue quindi l'intervento del senatore MACONI, relatore sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici (ENPAM) e sul Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC), che consegna il testo delle relazioni per la pubblicazione in allegato al resoconto, richiamando l'esigenza – per ambedue gli enti – di osservare l'andamento del rapporto fra iscritti e prestazioni erogate ed il connesso rischio di squilibrio.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia i relatori e rinvia il seguito dell'esame.

SULLA MANCATA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DA PARTE DEL MINISTRO DEL LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEI TRASFERIMENTI DELLO STATO ALLE GESTIONI PENSIONISTICHE
(A007 000, B68^a, 0005^o)

Il PRESIDENTE comunica che il dottor Lucchesi, quale Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, gli ha rappresentato il problema della mancata convocazione della Conferenza dei servizi da parte del Ministro del lavoro per la ripartizione dei trasferimenti dello Stato alle gestioni pensionistiche, con una lettera accompagnata da una nota - di cui dà lettura - contenente i dati essenziali della questione:

«La legge finanziaria per il 1998, all'art. 59 comma 34, stabilisce che, a decorrere dal corrente anno, l'importo dei trasferimenti dello Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37 della legge n. 88/89, viene ripartito mediante l'indizione di una Conferenza dei Servizi (procedura prevista dall'art. 14 della legge n. 241/90) (All. n. 1)

Con delibera n. 22 del 18.12.97 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps ha rinviato al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio preventivo 1998, per una nuova predisposizione. (All. n. 2)

A seguito della mancata approvazione del bilancio preventivo, il CIV ha autorizzato l'esercizio provvisorio (delibera n. 23 del 30.12.97) (All. n. 3)

Con nota del 30.12.97, il Presidente del CIV ed il Presidente dell'Istituto hanno richiesto al Ministro del Lavoro l'indizione della conferenza dei servizi, anche al fine di recepire, nella fase di rielaborazione del progetto di bilancio preventivo, tutte le innovazioni introdotte dalla finanziaria. (All. n. 4)

Il Ministro del Lavoro, con fax del 14 gennaio 1998, ha convocato la conferenza dei servizi, successivamente annullata con fax del 20 gennaio 1998. (All. n. 5 e 6)

Il Presidente del CIV ed il Presidente dell'Istituto hanno provveduto a sollecitare una nuova indizione di detta Conferenza con lettera del 18 febbraio 98. (All. n. 7)

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato, con delibera n. 4 del 17 aprile 1998, il bilancio preventivo per l'anno in corso a seguito della sua rielaborazione da parte del Consiglio di Amministrazione, senza poterlo corredare dei bilanci dei singoli Fondi, applicando una procedura ai limiti della legittimità. Pertanto, nelle premesse alla delibera stessa, nonché nella relazione al bilancio, il CIV mette in luce l'estrema gravità della mancata convocazione della Conferenza dei Servizi, che determina l'impossibilità di una articolazione del preventivo medesimo tra le Gestioni dell'Ente. (All. n. 8 e 9)

Il Ministro del Lavoro, formulando le sue osservazioni al bilancio di previsione dell'Ente con lettera del 29.5.98, ha inopinatamente rilevato che è stato redatto soltanto il preventivo generale finanziario ed economico-patrimoniale e non anche quelli delle singole Gestioni, non essendosi proceduto alla ripartizione dell'importo dei trasferimenti dello Stato per la copertura degli oneri di cui all'art. 37 della legge n. 88/89. (All. n. 10)

Il Presidente del CIV, con lettera del 8 giugno u.s., ha ribadito a tale rilievo del Ministro, mettendone in luce l'incomprensibilità, in quanto questa situazione è stata causata dal comportamento inadempiente del Ministro stesso. Con la medesima lettera, il Presidente del CIV sollecita ancora una volta e con urgenza la convocazione della Conferenza in questione, evidenziandone le conseguenze, che rischiano di bloccare la gestione corrente dell'Istituto. (All. n. 11)»

Il presidente Michele DE LUCA aggiunge l'auspicio che, anche in considerazione dell'attenzione della Commissione parlamentare di controllo su tale delicato problema, il Ministro voglia provvedere al più presto.

La seduta termina alle ore 19,15.

ALLEGATO N. 1

Relazione del deputato MICHIELON

SU

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)

Ritengo doveroso, prima di iniziare la relazione inerente all'INARCASSA, ringraziare gli Uffici che hanno predisposto tutta la documentazione al fine di permettere anche a chi, come il sottoscritto, non ha dimestichezza di bilanci di poterli analizzare in modo chiaro e rapido; il che non è poco.

Venendo quindi ad esaminare i bilanci per gli anni 1994-1997 dell'INARCASSA, il giudizio è certamente positivo anche rispetto ai continui aggiustamenti che si sono avuti dall'anno 1994 al 1997; una gestione che, soprattutto per quanto riguarda il saldo fra entrate contributive e spesa per prestazioni, assume sempre saldi positivi fino a raggiungere, per il 1997, la cifra di ben 125 miliardi.

Il merito di questo saldo positivo deve essere ricercato, da una parte, nell'aumento degli iscritti alla Cassa, che hanno portato il rapporto tra numero di assicurati e numero di pensionati pari a 4,87 volte per l'anno 1997; dall'altra, nell'aumento del contributo assicurativo. Nel ritenere questo saldo estremamente importante e conscio di come, di converso, anche le spese per le pensioni siano aumentate a ritmi superiori del 10 per cento annuo, crescita comunque inferiore alle entrate contributive, ritengo che su questo aspetto bene sarebbe venire a conoscenza del numero presunto di pensionamento che si avranno fra il 1998 ed il 2000, al fine di capire se l'attuale saldo positivo sia solo temporale o sia già strutturale.

Da questi dati si potrà comprendere se per il futuro il saldo potrà essere ancora attivo o meno e comunque se la Cassa riterrà di far fronte all'eventuale aumento delle spese solo con incremento di iscritti alla Cassa stessa o se dovrà ulteriormente aumentare il contributo assicurativo.

Per quanto riguarda la gestione degli immobili non risulta chiaro quale sia il reale rendimento al netto delle spese di gestione che, dai dati a disposizione, sembra attestarsi, per gli alloggi in locazione ad uso abitativo, allo 0,6 per cento, mentre per gli immobili adibiti ad usi commerciali si passa ad un rendimento dell'1,2 per cento: cifre che, se confermate, farebbero riflettere sulla scelta di investire in immobili.

Proprio per quanto esposto, vi è l'esigenza di comprendere quale sia stata la politica di acquisizione ed alienazione immobiliare, dal 1994 al 1997, da parte dell'INARCASSA, e quale strategia si intenda

perseguire per il futuro; questo anche alla luce dei continui disavanzi dei saldi in conto capitale che si sono succeduti negli anni.

Infine, riguardo all'entità delle riserve obbligatorie non si può che sottolineare come le stesse siano in continua crescita e come si sia aggiunta l'istituzione, a partire dal 1997, di una riserva facoltativa per l'ammontare di 1.433 miliardi che portano il coefficiente di copertura della spesa sostenuta per le pensioni superiore alle 16 annualità, contro le 5 previste per legge.

Rispetto alla costituzione di questa nuova riserva si vorrebbe comprendere il perchè di tale scelta, visto che in realtà la riserva facoltativa è stata costituita riducendo quella obbligatoria che dai 2.361 miliardi del 1996 è stata ridotta a 1.174 miliardi nel 1997, determinando di fatto un aumento delle riserve globali ($1.174 + 1.443 = 2.617$ mld) di soli 256 miliardi. Sarebbe interessante comprendere se le riserve costituite dall'INARCASSA debbano far presupporre che entro pochi anni le spese per pensioni andranno a superare le entrate.

Dopo quanto esposto, nel ribadire il giudizio complessivamente positivo per la gestione dell'INARCASSA, si ravvisa l'esigenza di andare ad approfondire in maniera specifica le questioni sopra menzionate.

ALLEGATO N. 2

Relazione del senatore MACONI

SU

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM)

Come si rileva dalla tavola 1, l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici provvede alla copertura delle prestazioni previdenziali IVS, con la relativa gestione di quattro fondi di previdenza e all'erogazione di altre prestazioni, come la liquidazione di capitali per ricongiunzione ad altri Enti e di indennità di restituzioni, nonché di altre tipologie di prestazioni a carattere assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90).

L'Ente eroga anche altri trattamenti, che assumono la forma di assegni temporanei di invalidità, gestione di crediti e sovvenzioni straordinarie.

Inoltre, fra i compiti istituzionali della Cassa rientrano altre prestazioni di carattere sociale riconducibili a sussidi sia ordinari che straordinari (borse e assegni di studio, soggiorni, case di riposo, convitti).

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 vengono evidenziate le risultanze della gestione finanziaria (di competenza e di cassa), attraverso i saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Con riferimento alla gestione finanziaria di competenza, il saldo complessivo evidenzia nel periodo esaminato un netto miglioramento (passando da un disavanzo di 39 miliardi nel 1994 a un avanzo di 152 miliardi nel 1996), che risulta imputabile soprattutto al saldo in conto capitale che da -157 miliardi del 1994 si porta a + 115 miliardi nel 1996. Il saldo positivo di parte corrente peggiora progressivamente nel triennio (1994-96) per il costante aumento delle spese per prestazioni.

Con riferimento alla gestione finanziaria di cassa, negli anni 1994-96 si rileva il passaggio da un saldo positivo di 3 miliardi nel 1994 ad uno di 156 nel 1996 per la diminuzione delle entrate di parte

corrente di 193 miliardi e il concomitante aumento delle entrate in conto capitale di 256 miliardi, per pervenire ad un saldo positivo di 314 miliardi nel 1997 con la redazione di un bilancio secondi fini privatistici e con i saldi determinati sulla base della rilevazione dei flussi di cassa. Il saldo positivo di 314 miliardi è stato conseguito per il forte aumento delle entrate di parte corrente che da -39 miliardi del 1996 è balzato a +301 miliardi nel 1997, mentre il saldo in conto capitale nello stesso anno si riduce di 110 milioni attestandosi a 13 miliardi.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, nella tavola 3 (relativa al complesso delle prestazioni erogate) e nella tavola 4 (relativa alle prestazioni IVS) vengono esaminati i diversi fattori (demografici e normativo-istituzionali) che, agendo sull'andamento del gettito contributivo e dell'onere per prestazioni, consentono di esprimere valutazioni sulla persistenza dell'equilibrio finanziario della gestione.

Dall'esame della tavola 3, che si riferisce al complesso delle prestazioni erogate (la voce «prestazioni previdenziali» comprende le pensioni IVS relative al Fondo generale, al Fondo generici, al Fondo ambulatoriali e al Fondo specialisti esterni e le indennità per rimborso dei contributi, mentre la voce «altre prestazioni» include le indennità di maternità e altri interventi per attività sociali), emerge per il 1994 un saldo positivo complessivo fra entrate contributive e onere per prestazioni pari a 104 miliardi, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite molto diverso da Fondo a Fondo e pari a 2.1 per il Fondo generale, a 0.89 per il Fondo generici, a 1.0 per il Fondo ambulatoriali e a 0.48 per il Fondo specialisti esterni. Nel periodo successivo il saldo positivo si riduce a 33 miliardi per scendere fino a 15 miliardi nel 1996, come pure il coefficiente di copertura (che si attesta rispettivamente e nell'ordine per i singoli fondi a 2,19, a 0.74, a 1.03 e 0.35 nel 1996). Si rileva una certa stabilità nell'equilibrio finanziario del Fondo generale e del Fondo ambulatoriali e un progressivo squilibrio negli indicatori riferiti al Fondo generici e al Fondo specialisti esterni.

La tavola 4, relativa alle gestioni dei trattamenti pensionistici IVS, si compone di due parti, dedicate rispettivamente all'analisi della contribuzione e all'esame delle prestazioni.

In relazione alla contribuzione (tavola 4, sezione A), si rileva un moderato aumento delle entrate contributive nel periodo (1994-96) connesso ad un incremento del monte dei redditi ai fini imponibili, che a sua volta risulta collegato con l'aumento del numero degli assicurati, con la sola eccezione del Fondo specialisti esterni che vede diminuire sia il monte retributivo imponibile che il numero degli assicurati.

Anche il numero di nuovi assistiti rispetto agli assicurati cessati è positivo con l'eccezione del Fondo specialisti. Diversamente le prestazioni pensionistiche liquidate nel triennio rispetto alle prestazioni cessate risultano deficitarie mediamente su tutte le gestioni di un rapporto pari 2 a 1.

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sezione B), l'aumento della spesa è riconducibile sia all'aumento del numero di pensioni

sia all'aumento dell'importo medio della pensione, rilevabile su tutti i fondi pensione gestiti dall'Ente.

L'effetto combinato dell'andamento delle entrate contributive e della spesa per pensioni complessivamente considerate determina un saldo positivo pari a 395 miliardi nel 1996, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle spese pari a 1.42. L'aliquota di equilibrio previdenziale

$$\left(\frac{\text{Spesa per pensioni}}{\text{Monte reddituale imponibile}} = \frac{\text{Numero pensioni}}{\text{Numero assicurati}} \cdot \frac{\text{Pensione media}}{\text{Retribuzione media}} \right) \text{ risulta}$$

pertanto inferiore all'aliquota contributiva legale, con la sola esclusione del Fondo specialisti esterni la cui aliquota di equilibrio previdenziale risulta superiore a quella legale fin dall'anno 1995 per elevarsi al 28.08 per cento nel 1996 rispetto ad un'aliquota legale pari al 12/22 per cento, evidenziando nel periodo esaminato una tendenza alla diminuzione del coefficiente di copertura. Il rapporto demografico numero assicurati attivi / numero pensioni, diminuisce a fronte del quale il rapporto normativo-istituzionale di norma aumenta, in quanto il rapporto pensione media / reddito medio aumenta a causa dell'incremento della voce posta al numeratore, a fronte della quale il trattamento pensionistico medio si mantiene su valori alquanto stabili.

Per quanto concerne i trattamenti economici temporanei, la tavola 6 contiene informazioni sulle singole tipologie di prestazioni erogate. Dall'esame dei dati si rileva una riduzione dell'indice di equilibrio finanziario della gestione trattamento maternità che dal 2.14 del 1994 si porta al 1.46 del 1996, in quanto a fronte di entrate contributive stabili, con contributo fisso di 102.000 lire annuo, si contrappone un aumento del numero di prestazioni e della relativa spesa.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 vengono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel 1996, a fronte di un rendimento lordo pari al 5,20 per cento calcolato sul valore storico (5.55 per cento se riferito al prezzo di acquisto), il rendimento netto, riferito ai soli immobili locati a terzi che costituiscono la quasi totalità, risulta del 1.68 per cento (1.78 per cento sul prezzo di acquisto).

Nel periodo esaminato 1994-96, la redditività netta aumenta in modo significativo passando dal 1.08 per cento del 1994 al 1.68

per cento del 1996 con un incremento di oltre il 55 per cento e con il patrimonio immobiliare rimasto invariato

Dal punto di vista amministrativo e dell'efficienza dell'Ente, di particolare importanza risulta l'incidenza dei costi imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare sui proventi complessivi, che rappresentano il vincolo alla loro espansione: nel periodo esaminato essi rappresentano, una quota delle entrate totali pari a circa il 80 per cento nel 1994, il 66 per cento nel 1995 e il 68 per cento nel 1996.

Nella tavola 8 viene esaminato l'andamento della gestione mobiliare, tramite l'evidenziazione delle attività finanziarie e della relativa composizione e dei proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti. Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite in misura marginale da attività liquide e da titoli e in misura prevalente, circa 80 per cento, da crediti.

Nel periodo considerato (1994-96), il rendimento riferito al complesso delle attività detenute si riduce, attestandosi nel 1996 ad un valore pari al 6.16 per cento in termini lordi e al 3.33 per cento in termini netti (ovvero al netto delle imposte). Con riferimento ai valori mobiliari in senso proprio, costituiti per l'Ente in esame dai titoli obbligazionari pubblici e privati, il rendimento (lordo e netto) rispettivamente del 14.62 per cento e 12.65 per cento per l'anno 1996 è in linea con i rendimenti medi registrati nel periodo in esame sui valori mobiliari corrispondenti.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie e alle assegnazioni delle quote dell'esercizio alle riserve medesime, determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

Con riferimento al conto economico, viene evidenziato il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica. La progressiva riduzione dell'avanzo economico osservabile nel periodo 1994-96 è imputabile ad una concomitante discesa delle entrate contributive in particolare nel 1995 e ad un aumento costante delle spese per prestazioni nel triennio.

Il risultato economico di esercizio sempre positivo nel triennio considerato, anche se decrescente, viene interamente portato ad incrementare il patrimonio netto, il quale ha raggiunto nel 1996 l'importo di 5 mila 308 miliardi.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'Ente esaminato, l'indice di costo amministrativo risulta inferiore a quello calcolato per il complesso degli Enti monitorati, ed in particolare nel 1994-95 l'incidenza dei costi di gestione sulla spesa per prestazioni si attesta al 3.0 per cento, per salire al 4.0 per cento nel 1996, a fronte di un valore che si colloca per il complesso degli Enti e nella media del periodo esaminato, al 13 per cento. Le componenti di spesa più dinamiche nell'incrementarsi sono rappresentate dalla voce «personale in servizio» e «altri oneri».

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 583 unità, operano in effetti 454 unità nel 1994 che si riducono a 437 unità nel 1995 e che si attestano a 403 unità nel 1996, con un indice di occupazione che risulta non elevato se confrontato con quelli registrati dagli altri Enti esaminati.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente più elevati se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11). Tuttavia, nel periodo esaminato, la produttività aumenta lievemente (passando dal 235 per cento nel 1994 al 272 per cento nel 1996) per il maggior aumento del numero delle pratiche lavorate rispetto all'aumento del personale.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi (tavola 13) si possono esaminare i dati relativi alla gestione del contenzioso e al recupero dei crediti per attività diretta dell'Ente, al fine di valutarne l'efficienza operativa. L'ammontare dei crediti contributivi, che comprende anche le ordinarie rate dei ruoli che scadono nell'esercizio successivo, del periodo considerato oscilla tra i 43 miliardi del 1995 agli 81 miliardi del 1996, mentre rimangono invariati a 7 miliardi e 200 milioni quelli in contenzioso. L'entità del recupero dei crediti decresce progressivamente e passa da 59 miliardi nel 1995 a 36 miliardi nel 1996, il recupero avviene per attività diretta dell'Ente e in particolare per il tramite delle esattorie.

Come emerge dalla tavola 14, i tempi di liquidazione delle prestazioni sono pari in media a 60/90 giorni in ciascun anno del periodo considerato e per ciascuna tipologia di trattamento con la sola eccezione delle pensioni di invalidità che abbisognano in media di 210 giorni per

il Fondo generici per essere definite: dal confronto con i valori medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati, la Cassa registra valori inferiori con quelli medi per tutte le prestazioni ad eccezione delle pensioni di invalidità del Fondo generici.

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, la Cassa presenta un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni, riferito alle sole prestazioni previdenziali, pari a 4.39 per il Fondo generale, 3.91 per il Fondo generici, 3.14 per il Fondo ambulatoriali e 0.37 per il Fondo specialisti esterni con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa rispettivamente e nell'ordine pari a 2.29, a 0.75, a 1.03 e 0.35.

Non sussiste per l'Ente l'obbligo di costituire riserve obbligatorie mentre il risultato economico di ogni esercizio viene trasferito integralmente ad incremento del patrimonio netto.

Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici e al quadro normativo-istituzionale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione e all'equilibrio di lungo periodo.

Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e stock di pensioni), la Cassa si configura ancora come una gestione «dinamica», caratterizzata da un numero elevato di nuovi iscritti alquanto superiore alle nuove prestazioni di pensione dell'anno (per il Fondo ambulatoriali il rapporto è 4.6) e con la sola eccezione del Fondo specialisti esterni che presentano combinazioni di età anagrafica e anzianità contributiva relativamente basse e lontane dai requisiti necessari per il conseguimento dell'importo massimo della pensione e in cui buona parte degli iscritti risultano assicurati presso il Fondo generale (che costituisce il 70 per cento del totale degli assicurati dell'Ente) che esprime, come già detto, un rapporto numero assicurati/numero prestazioni pari a 4.39. Ciò comporterà la maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo con relativo impoverimento della base assicurativa piuttosto lentamente nel tempo.

Si auspica di conseguenza il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica della spesa e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

ALLEGATO N. 3

Relazione del senatore MACONI

SUL

Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri (FASC)

Come emerge dalla tavola 1 il Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri non opera nell'ambito delle prestazioni pensionistiche IVS, ma provvede a fornire altre prestazioni previdenziali e nel caso specifico l'erogazione di trattamenti in forma di capitale, come la liquidazione di capitali.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 vengono evidenziate le risultanze della gestione finanziaria di competenza, attraverso i saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Con riferimento alla gestione finanziaria di competenza, il saldo complessivo evidenzia nel triennio 1994-1996 un consistente miglioramento del saldo attivo tra gli anni 1994 e 1996, che da un deficit di 14 miliardi si porta a surplus di 7 miliardi nel 1995 che si eleva a 19 nel 1996, per l'aumento continuo del saldo positivo di parte corrente, mentre il saldo in conto capitale negativo di 4 miliardi nel 1994, diviene positivo a 7 miliardi nel 1995 per tornare negativo nella misura di 3 miliardi nel 1996.

Il saldo positivo di parte corrente, nell'anno 1996, s'incrementa di 22 miliardi rispetto all'anno precedente in seguito ad un aumento delle entrate contributive per 2 miliardi, ma in particolare per la riduzione delle spese per prestazioni che diminuiscono di 21 miliardi, passando da 64 miliardi del 1995 a 43 miliardi l'anno successivo.

Con riferimento ai dati relativi alla gestione finanziaria di cassa il saldo complessivo evidenzia nel triennio considerato un deficit di 2 miliardi nel biennio 1994-95 per attestarsi ad un risultato positivo di 18 miliardi nel 1996. L'apporto più consistente è derivato dal netto miglioramento del saldo di parte corrente, con un incremento di 30 miliardi.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 contiene informazioni sul complesso delle prestazioni erogate : la voce «Altre prestazioni previdenziali» riguarda solo l'erogazione di liquidazione di capitali.

Dall'esame della tavola 3 emerge che, nel periodo considerato, per le prestazioni svolte dall'Ente si manifesta un saldo negativo fra entrate contributive e onere per prestazioni che risulta pari a 17 miliardi nel 1994 e a 7 miliardi nel 1995. Soltanto nel 1996 il saldo diviene positivo nella misura di 16 miliardi per la consistente riduzione, come già evidenziato, delle spese per prestazioni. Il coefficiente di copertura delle entrate contributive rispetto alla spesa per prestazioni risulta inferiore all'unità e soltanto nel 1996 si attesta ad un valore superiore che risulta pari a 1.39.

Il rapporto numero assicurati numero delle prestazioni si presenta piuttosto elevato ed in crescita nel periodo esaminato passando da un valore pari a 10 ad un valore pari a 16.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 vengono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

L'Ente possiede esclusivamente immobili da reddito locati a terzi adibiti ad usi abitativi e usi commerciali in un rapporto di 4 a 1. I proventi (lordi e netti) derivanti dal patrimonio immobiliare si mantengono costanti nel periodo considerato. Nel 1996, a fronte di un rendimento lordo pari al 2.74 per cento calcolato sul valore di bilancio, il rendimento netto si riduce all' 1.23 per cento con una incidenza di costi direttamente imputabile alla gestione immobiliare dell'ordine del 55 per cento.

Dal confronto con i valori medi di redditività calcolati per il complesso degli Enti esaminati si rileva che sia i rendimenti riferiti ai valori di bilancio che quelli riferiti ai prezzi di acquisto sono inferiori, sia in termini lordi che netti, con i valori medi.

Nella tavola 8 viene esaminato l'andamento della gestione mobiliare, tramite l'evidenziazione delle attività finanziarie, della relativa composizione e dei proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti. Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide e in prevalenza da titoli di Stato

Nel periodo considerato (1994-96), il rendimento riferito al complesso delle attività detenute diminuisce, attestandosi nel 1996 ad un valore pari al 9.28 per cento in termini lordi e al 7.99 per cento in termini

netti (ovvero al netto delle imposte) entrambi superiori a quelli medi registrati per il complesso degli Enti esaminati.

Con riferimento ai valori mobiliari in senso proprio, costituiti per l'Ente in esame dai titoli obbligazionari pubblici il rendimento risulta inferiore ai rendimenti medi registrati nel periodo in esame sui valori mobiliari corrispondenti.

Il rendimento calcolato sul risultato lordo di gestione finanziaria (che si ottiene sottraendo ai proventi complessivi – al lordo e al netto delle imposte – gli oneri di gestione) registra valori nel 1996 del 9.27 per cento (sia al lordo che al netto) superiori ai valori medi degli Enti presi in esame.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

Con riferimento al conto economico, viene evidenziato il risultato economico di esercizio, che risulta sempre in pareggio nel periodo esaminato con invarianza dei valori totali sia delle attività che delle passività e con saldo del patrimonio netto che risulta pari a zero per tutto il triennio.

Le riserve obbligatorie passano da 596 miliardi nel 1994 a 612 miliardi nel 1996 e si riferiscono alla riserva tecnica, con assegnazioni annuali che si riducono nel periodo considerato, passando da 27 miliardi nel 1994 a 3 miliardi nel 1995 per salire ancora a 21 nel 1996

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'Ente esaminato, l'indice di costo amministrativo aumenta e oscilla tra il 7 e il 14 per cento nel periodo considerato (1994-96).

La componente di spesa che risulta aumentata maggiormente in valore assoluto è la voce «personale in servizio» che dall'anno 1994 al 1996 aumenta di oltre 660 milioni passando da 970 milioni di spesa a un miliardo 639 milioni, anche a causa della ricostituzione del numero degli organici.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 24 unità, hanno operato in effetti solo 12 unità nel 1994 e 22 nel 1995 e nel 1996.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori a organico ricostituito inferiori al valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11). Nel periodo esaminato, la produttività diminuisce.

In riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione (tavola 12) i dati non sono disponibili.

In riferimento alla gestione di crediti contributivi (tavola 13) si possono esaminare i dati relativi alla gestione del contenzioso e al recupero crediti per attività diretta dell'Ente, al fine di valutarne l'efficienza operativa. L'ammontare dei crediti contributivi del periodo considerato (1994/96) è andata riducendosi da 14.2 miliardi a 12.7 miliardi del 1996 unitamente al numero delle posizioni debitorie. L'entità del recupero dei crediti decresce progressivamente e passa da 12.3 miliardi nel 1995 a 11.4 miliardi nel 1996, il recupero avviene per attività diretta dell'Ente in via amministrativa.

I costi sostenuti in relazione all'attività di recupero dei crediti (costi riferiti alle spese legali e alle altre spese), rappresentano una quota decrescente dei crediti recuperati per attività diretta dell'Ente, passando dal 1.80 per cento nel 1994 al 1.74 per cento nel 1996.

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni emerge per il biennio 1994-95 un saldo negativo con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa inferiore all'unità, intorno allo 0.80 e soltanto nell'anno 1996 raggiunge il valore pari a 1.4 mentre il rapporto demografico numero assicurati / numero prestazioni risulta elevato e superiore alla media per la voce altre prestazioni previdenziali.

Sussiste un miglioramento dell'equilibrio finanziario in particolare nel 1996 con un saldo positivo fra entrate contributive e onere per prestazioni nell'ambito di un rapporto demografico decisamente positivo in quanto il rapporto numero assicurati / numero prestazioni è superiore a 16 nel 1996, ciò significa che a fronte di una nuova prestazione ci sono 16 assicurati che alimentano i versamenti. Anche la consistenza delle riserve obbligatorie che hanno raggiunto il livello di 612 miliardi nel 1996 superiore a oltre 14 volte la spesa sostenuta per prestazioni nel 1996 rappresenta un parametro di copertura adeguato nel medio periodo.

Si auspica, comunque, il continuo controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

88^a seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Riferisce il senatore BESOSTRI il quale propone di esprimere un parere favorevole. La sua proposta invece è contraria in relazione all'articolo 3, comma 2, secondo periodo. L'intera disposizione appare in realtà eterogenea rispetto al contenuto proprio del decreto-legge. Il secondo periodo, in particolare, introduce una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto non si tiene conto della circostanza per cui in passato gli arbitrati erano obbligatori e quindi le parti hanno svolto in relazione ad essi un'attività pienamente legittima.

Senza discussione la Sottocommissione approva la proposta del Relatore all'unanimità.

(2868) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, che manifesta il proprio apprezzamento per la collaborazione stabilita con questo paese e propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2869) *Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il senatore ANDREOLLI propone di esprimere un parere favorevole, dichiarando il proprio compiacimento per la collaborazione stabilita anche in ambito NATO.

Conviene la Sottocommissione.

(2870) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il senatore ANDREOLLI propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2896) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il senatore ANDREOLLI propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2901) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica slovacca concernente la cooperazione nel settore della difesa, fatto a Bratislava il 28 maggio 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il senatore ANDREOLLI propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(3220) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il senatore ANDREOLLI propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(3277) Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore BESOSTRI in sostituzione del relatore designato Pinggera. La disciplina presenta una certa tecnicità e riguarda i diritti speciali di prelievo anche in relazione alla partecipazione al Fondo monetario internazionale della Repubblica serba. Propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3278) Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il senatore BESOSTRI propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore MAGGIORE in sostituzione del relatore designato Magnalbò. Propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1063) CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo

(2080) BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea

(Parere alla 10ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamento: rinvio dell'esame)

Su richiesta del senatore MAGGIORE, la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame per un ulteriore approfondimento.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2ª)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

64ª seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

(3158) *Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(2588) *PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica*: parere di nulla osta;

(863) *DEBENEDETTI. - Privatizzazione della banche controllate da fondazioni/associazioni*: parere di nulla osta;

alla 13ª Commissione:

(3352) *Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

130^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MORANDO

Interviene i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3352) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI si sofferma sul contenuto degli emendamenti al decreto-legge relativo agli interventi conseguenti ai recenti disastri franosi in Campania; per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 2.4, 2.15, 2.16, 2.0.1, 3.2, 3.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.0.2, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.6, 8.4 e 8.0.5 che comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti; sarebbe, inoltre, opportuno approfondire, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, le implicazioni finanziarie degli emendamenti 2.12, 5.0.1, 5.0.2, 6.2, 6.3, 6.0.1, 7.0.1, 7.0.4, 8.0.4, 8.0.6 e 8.0.7, che appaiono suscettibili di comportare effetti negativi sul bilancio dello Stato. Al fine di valutare l'idoneità della copertura, appare inoltre necessario definire la quantificazione degli oneri dell'emendamento 8.0.3. Poichè non sussiste sufficiente capienza nell'accantonamento dei lavori pubblici, la copertura dell'emendamento 2.30 dovrebbe intendersi proporzionalmente riferita agli altri accantonamenti utilizzati. L'emendamento 7.0.7 prevede il mantenimento di residui in bilancio. Per quanto riguarda gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9, sarebbe necessario acquisire elementi in ordine all'ammontare di risorse della quota dell'8 per mille previste per l'anno 1998; analogamente, al fine di valutare la copertura dell'emendamento

8.0.1, il Governo dovrebbe fornire indicazioni in ordine alla disponibilità del Fondo per la protezione civile, peraltro già utilizzato per la copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti 2.4, 2.15, 2.16, 2.0.1, 3.2, 3.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.0.2, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.6, 8.4 e 8.0.5, 2.12, 6.2, 6.3, 6.0.1, 8.0.4 e 8.0.7. Per quanto riguarda gli emendamenti 5.0.1. e 5.0.2 segnala che essi riguardano disposizioni già esistenti. L'emendamento 7.0.1 intende consentire procedure di erogazione più rapide nei limiti delle disponibilità esistenti, mentre l'emendamento 8.0.6, anche secondo valutazioni del Ministero delle finanze, riguarda una norma interpretativa di una disposizione esistente. Precisa peraltro di non avere rilievi da formulare in ordine agli emendamenti 7.0.4 e 8.0.3. Esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.30, per mancanza di disponibilità sugli accantonamenti di fondo speciale utilizzati, 8.0.1, per carenza di risorse sul fondo per la protezione civile, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9, poichè le risorse derivanti dalla quota dell'8 per mille non appaiono sufficienti. L'emendamento 7.0.7 infine è in contrasto con l'azione del Governo diretta alla riduzione dei residui passivi.

Il relatore RIPAMONTI propone quindi di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.4, 2.15, 2.16, 2.0.1, 3.2, 3.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.0.2, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.6, 8.4 e 8.0.5, 2.12, 6.2, 6.3, 6.0.1, 8.0.4, 8.0.7, 2.30 e 8.0.1; propone altresì di esprimere parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9, poichè le risorse disponibili sulla quota statale dell'8 per mille non sembrano presentare un'adeguata capienza per la copertura degli oneri previsti. Propone infine di esprimere parere contrario sull'emendamento 7.0.7 e di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2868) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare con la Romania, che prevede, tra l'altro l'istituzione di una Commissione militare mista, che si riunirà un volta all'anno, e di un Comitato misto, per la cooperazione nel settore dei materiali; l'articolo 9 disciplina gli aspetti finanziari delle forme di cooperazione sulla base del principio di reciprocità. Sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulla imputazione degli oneri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa di non avere rilievi da formulare e che ai relativi oneri si fa fronte attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2869) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica di un Accordo con il Ministero della difesa macedone per forme di cooperazione nel campo della difesa e che per quanto di competenza, sulla base del principio di reciprocità, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2870) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica di un Accordo con il Ministero della difesa russo per forme di cooperazione nel campo della difesa e che per quanto di competenza, sulla base del principio di reciprocità, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2896) Ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con il Ministero della difesa cileno per forme di cooperazione nel campo della difesa e che per quanto di competenza, sulla base del principio di reciprocità, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2901) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica slovacca concernente la cooperazione nel settore della difesa, fatto a Bratislava il 28 maggio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica di un Accordo con il Ministero della difesa della Repubblica slovacca per forme di cooperazione nel campo della difesa. Per quanto di competenza, segnala che sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulla imputazione degli oneri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che gli oneri derivanti dal disegno di legge vengono imputati sugli ordinari stanziamenti del Ministero degli affari esteri.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica di un Accordo con il Governo della Federazione russa per forme di cooperazione nel settore tecnico-militare e dell'industria per la difesa. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3277) Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della accettazione della modifica allo Statuto del Fondo monetario internazionale e dell'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo. La relazione generale indica che non si hanno implicazioni finanziarie per il bilancio dello Stato, poichè tale incremento in parte attiva una linea di credito presso la Banca d'Italia a favore del Fondo e in parte, rappresenta un credito dell' Ufficio italiano cambi verso il Fondo; occorrerebbe approfondire gli eventuali effetti finanziari sul bilancio dello Stato, qualora le risorse disponibili fossero effettivamente utilizzate dal Fondo monetario.

Il senatore MARINO ritiene che la Commissione bilancio dovrebbe compiere una riflessione sui criteri di designazione dei rappresentanti

nazionali presso i citati organismi; in particolare sollecita indicazioni in relazione ai rappresentanti in carica presso il Fondo monetario e alla decorrenza del loro mandato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che la relazione al disegno di legge fa riferimento ai meccanismi tradizionali di attivazione della quota di partecipazione dell'Italia al fondo monetario internazionale, senza comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si riserva infine di fornire al senatore Marino le informazioni richieste.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3278) Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica di un accordo con gli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari del personale delle rappresentanze diplomatiche. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3280) Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica del Trattato sugli esperimenti nucleari adottato dalle Nazioni Unite e che per quanto di competenza non si rilevano osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3296) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI rileva che il disegno di legge concerne l'autorizzazione di spesa (per un totale di 6.100 milioni) per lo svolgimento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO). Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1, com-

mi 2 e 3, stabilisce deroghe alle norme di contabilità, in relazione all'imminenza dell'inizio del periodo di presidenza italiana. Al riguardo, osserva che le spese concernenti lo svolgimento delle attività connesse al suddetto impegno di carattere internazionale ammontano a 1.651 milioni, mentre la parte restante dei finanziamenti è relativa ad interventi, allestimenti ed arredi da effettuare presso il Ministero degli affari esteri e la Scuola di polizia in vista degli incontri che saranno organizzati in tali sedi nell'ambito del medesimo impegno. Sarebbe opportuno ottenere chiarimenti dal Governo in ordine alla congruità delle citate deroghe alle norme di contabilità per lavori che, ove non ancora effettuati, difficilmente potrebbero esserlo entro il periodo di utilizzazione degli stessi e la cui necessità avrebbe potuto essere prevista con sufficiente anticipo, anche al fine di utilizzare gli stanziamenti ordinari di bilancio – adeguatamente quantificati – senza ricorrere a successivi interventi legislativi che sembrano necessari solo al fine di prevedere deroghe alla legislazione contabile e ad attivare gli accantonamenti del fondo speciale.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che le deroghe alle norme di contabilità si rendono necessarie tenuto conto dei tempi ristretti di realizzazione per gli interventi dato l'imminente inizio del semestre di presidenza.

Il relatore RIPAMONTI propone quindi di esprimere parere di nulla osta, osservando peraltro che la prevedibilità del periodo di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale avrebbe consentito di adeguare il bilancio a legislazione vigente alle eventuali esigenze e di iniziare gli interventi previsti con sufficiente anticipo, senza richiedere alcuna deroga alle norme di contabilità.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2793 B-bis) Emendamenti al disegno di legge: *Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dall'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa*, approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore MARINO ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo; sono stati trasmessi successivamente alcuni emendamenti sui quali, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, poichè non modificano l'articolo 1 comma 4 – che dispone che dall'esercizio della delega non debbano derivare effetti finanziari sul bilancio dello Stato – e non alterano i margini di flessibilità per la definizione delle basi imponibili e per la misura delle aliquote, necessari a garantire l'invarianza dell'onere a carico dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3237) Emendamenti al disegno di legge: *Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato*

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato un parere di nulla osta sul testo del disegno di legge e su taluni emendamenti.

Sono stati trasmessi, successivamente gli emendamenti 1.7-quinquies e 2.0.1-bis, che sostituiscono, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e l'emendamento 2.0.2, al fine di modificare il meccanismo di finanziamento alle Ferrovie dello Stato S.p.A. prevedendo, al posto della autorizzazione a contrarre mutui quindicennali, apporti al capitale sociale della stessa società. Per quanto di competenza, segnala che il nuovo meccanismo, sulla base dell'importo complessivo fissato, degli anni di ripartizione e dell'importo, con relativa copertura finanziaria, dei primi tre anni, determina un livello di erogazioni per gli anni successivi al primo triennio significativamente superiore a quello stabilito per il terzo anno. Su tale effetto appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che la formulazione iniziale del disegno di legge appariva in contrasto con la soppressione dell'autorizzazione a contrarre mutui operata con la finanziaria per il 1998 e la trasformazione delle relative risorse in apporto al capitale sociale. La dinamica temporale dell'aumento del capitale sociale riflette le esigenze di risorse sulla base del finanziamento dei progetti di investimento da realizzare nel corso dei prossimi anni. Sottolinea peraltro che l'utilizzazione dell'accantonamento relativo ai limiti di impegno per la copertura di apporti al capitale sociale determina una limitazione all'attività di risorse nell'ordine di circa 5.000 miliardi.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3246) *Disciplina delle «strade del vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeoni, Peretti, Malagnino ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'esame sul disegno di legge in titolo per approfondire le eventuali implicazioni finanziarie, tenendo conto anche dei rapporti tra

Stato-Regioni ed enti locali. A suo avviso peraltro le funzioni previste per gli enti locali devono essere valutate nell'ambito delle facoltà regionali di cui all'articolo 1.

Il senatore MARINO, dopo aver precisato di non ritenere opportuno un ulteriore rinvio dell'esame del disegno di legge, propone di suggerire alcune modifiche al disegno di legge che consentano di procedere nell'esame da parte della Commissione competente.

Il presidente MORANDO propone che si esprima parere di nulla osta sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che ciascuna disposizione di carattere prescrittivo sia sostituita dalla previsione di una facoltà per Regioni ed enti locali. Propone inoltre di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 6.1 sul quale il parere è contrario ai sensi della medesima norma costituzionale.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal Presidente.

(1063-2080) *Legge quadro di disciplina delle professioni di istruttore subacqueo, di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo*

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamento: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento)

Il relatore MORANDO osserva che è stato trasmesso dalla Commissione di merito il testo unificato concernente la legge quadro sulle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea nonché sull'attività dei centri di addestramento. Per quanto di competenza, segnala che le eventuali spese per la gestione degli elenchi regionali previsti dagli articoli 4 e 6 dovrebbero essere poste a carico degli iscritti a tali elenchi, senza oneri per i bilanci delle Regioni. Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.1, osserva che i capoversi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* prevedono la istituzione di comitati e commissioni, senza indicare la copertura finanziaria degli eventuali oneri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le spese per la gestione degli elenchi regionali siano poste a carico degli iscritti a tali elenchi senza oneri a carico dei bilanci delle Regioni. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui capoversi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* dell'emendamento 7.0.1.

(3187) Emendamenti al disegno di legge: Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta di alcuni emendamenti al disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, sul cui testo la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta. Segnala gli emendamenti 5.3 e 9.0.3, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non quantificati e non coperti. È pervenuto successivamente un ulteriore emendamento (9.0.4) sul quale, tenuto conto della relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'emendamento 5.3 poichè l'istituzione del comitato degli esperti comporterebbe maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.3 suggerisce che esso sia riformulato per prevedere che gli incarichi ivi previsti vengano conferiti nei limiti dei posti vacanti nell'ambito delle piante organiche rideterminate secondo la normativa vigente.

La Sottocommissione su proposta del relatore esprime quindi avviso favorevole sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 5.3 sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e 9.3, sul quale il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia riformulato nel senso proposto dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

69^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla Commissione speciale in materia di infanzia:

(1829) FLORINO ed altri: Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici: rimessione alla sede plenaria;

(2967) SALVATO e CAPALDI: Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori: rimessione alla sede plenaria.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

23^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(3280) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996: parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (3387).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).

- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

V. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).

- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).

X. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti (3217).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici (n. 272).
- Schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275).
- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture

di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione delle direttive 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 15 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALENTINO ed altri. – Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione delle direttive 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione

di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 14

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119).
- Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50 anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (3314) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) (3296).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi *laser* accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati (3149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (3277).
- Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai fa-

miliari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997 (3278).

- Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996 (3280).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

Procedure informative

Comunicazioni del sottosegretario Fassino sulle prospettive della Unione dell'Europa occidentale (UEO) e sugli sviluppi della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 15

Procedure informative

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro della sanità.
 - II. Interrogazione.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale: seguito dell'esame del documento conclusivo.

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
 - SERENA. – Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
 - SPECCHIA. – Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).
- (*Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. – Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (2793-B/bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato - nella parte stralciata - dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).
- Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni (3274).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

IV. Discussione del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 ad esso attinente.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto interministeriale sulla determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999 (n. 277).
- Schema di provvedimento di riparto delle somme di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1998 concernente «Somme da erogare ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 279).
- Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 282).
- Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (n. 283).
- Schema di decreto ministeriale recante criteri di ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, nonché sperimentazione di modelli efficaci di integrazione (n. 284).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 15

In sede consultiva di atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della diret-

tiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (n. 286).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di rilancio del trasporto ferroviario, merci e passeggeri, nell'ambito dell'attuazione del piano di impresa 1997-2000, con particolare riguardo ai problemi della sicurezza, alla riorganizzazione del servizio e agli obiettivi strategici: audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (3237).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. – Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. – Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti, Malagnino ed altri*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA e CARCARINO. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
- PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo (1063).
- BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea (2080).

Procedure informative

- I. Interrogazione.
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante disposizioni in materia di formazione professionale (n. 287).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
 - PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
 - MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
 - MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
 - BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (n. 269).

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 97/2/CE recante norme minime per la protezione dei vitelli (n. 270).
 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 95/25/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (n. 271).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 8,30, 14,30 e 20

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (3352).
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 13,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZILIO ed altri. – Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).

- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri)*.
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri)*.
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre)*.
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri)*.
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottandi e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

V. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea (n. 281).
- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (n. 286).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BEDIN ed altri - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- BOCO ed altri - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

II. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MICELE ed altri - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

- GIOVANELLI ed altri – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).
- SPECCHIA ed altri – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1997 (*Doc. XIX, n. 3*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 13,30

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (S. 2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (S. 2440).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (S. 3308) (*Approvato, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei disegni di legge costituzionali di iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri*).

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (S. 3299)
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Raitre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997, nonché dei piani aziendali coordinati, e discussione sullo stato di attuazione dell'articolo 37, comma 4, del contratto di servizio:

- Audizione del direttore dell'UPA, dottor Felice Lioy.
- Audizione di rappresentanti del sindacato USIGRAI.
- Audizione di rappresentanti del sindacato SINGRAI.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 13,15

Seguito dell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte.

Audizione del Segretario generale del CESIS.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui rapporti tra Ministro delle finanze e società concessionaria dei servizi informatici (SOGEI):

- Audizione del dottor Giuseppe Roxas, segretario generale del Ministero delle Finanze.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 14

Audizione dei rappresentanti della società INSER, del Consorzio chierese e della società SIT.

Seguito dell'esame della proposta di relazione relativa alla regione Campania.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

Mercoledì 1° luglio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di regolamento recante ulteriori disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.
